

GUIDA *alle* PENSIONI

MENSILE DI PREVIDENZA DEL LAVORO DIPENDENTE PRIVATO,
PUBBLICO E DEL LAVORO AUTONOMO

1

GENNAIO 2012

Manovra salva-Italia

Decorrenze e calcolo della pensione

Pensione di vecchiaia e pensione anticipata

Lavoratori autonomi, professionisti e pubblico impiego

Deroghe e lavori usuranti

Totalizzazione e ricongiunzione

Blocco parziale della rivalutazione e contributo di solidarietà

www.guidapensioni.ilsole24ore.com

GRUPPO **24**ORE



SOMMARIO

FOCUS

La pensione ai superstiti

Inserto staccabile

IN PRIMO PIANO - MANOVRA SALVA ITALIA

Editoriale - La riforma pensionistica nella manovra salva Italia

Ivana Marimpietri

13

I nuovi requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia

Aldo Forte

18

La nuova pensione anticipata: regole, deroghe e casi pratici

Giuseppe Argentino

23

Accesso al pensionamento: così le deroghe alle nuove regole

Aldo Forte

29

Riforma delle pensioni e certificazione dei diritti acquisiti

Inps - Messaggio 20 dicembre 2011, n. 24126

32

Dal 2012 il nuovo sistema di calcolo della pensione

Pietro Gremigni

33

Artigiani e commercianti:

riviste le aliquote contributive

Paolo Rossi

37

La rivalutazione automatica delle pensioni prevista nel 2012 e 2013

Aldo Ciccarella

40

No al contante per le pensioni sopra i 1.000 euro

Inps - Messaggio 30 dicembre 2011, n. 24711

42

Requisiti di accesso: adeguamento alla speranza di vita al via dal 2013

Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto 6 dicembre 2011 - G.U. 13 dicembre 2011, n. 289

Giuseppe Rodà

43

Manovra salva Italia: più facile la totalizzazione

Pietro Gremigni

45

Lavori usuranti: così cambiano i requisiti pensionistici

Enrico Brandi

51

Contributo di solidarietà e pensioni: le novità della manovra

Matteo Ferraris

55

Pubblico impiego: prestazioni, regole di accesso e sistemi di calcolo dall'1 gennaio 2012

Fabrizio Bonalda

59

Il testo della manovra salva Italia pubblicato in Gazzetta Ufficiale

DI 6 dicembre 2011, n. 201 (G.U. 6 dicembre 2011, n. 284, suppl. ord. n. 251),

coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214

(G.U. 27 dicembre 2011, n. 300, suppl. ord. n. 276)

67



NOVITÀ

Pubblico impiego: istruzioni sul pensionamento anticipato per lavori usuranti	78
<i>Inpdap - Nota operativa 28 dicembre 2011, n. 43</i>	
Canale telematico per le domande di pensioni internazionali	79
<i>Inps - Circolare 27 dicembre 2011, n. 164</i>	
Lavori usuranti: precisazioni Inps sulla pensione	82
<i>Inps - Messaggio 22 dicembre 2011, n. 24235</i>	
Professionisti e trasmissione delle domande di assegno sociale	84
<i>Inps - Circolare 21 dicembre 2011, n. 159</i>	
Operazione Red e verifica delle posizioni reddituali dei pensionati	87
<i>Inps - Messaggio 2 dicembre 2011, n. 22905</i>	
Lavori usuranti: chiarimenti Inps sull'accesso alla pensione di vecchiaia	89
<i>Inps - Messaggio 30 novembre 2011, n. 22647</i>	
Ricostituzione pensione e rata gennaio 2012	95
<i>Inps - Messaggio 13 dicembre 2011, n. 23576</i>	
Accertamento esistenza in vita dei pensionati all'estero	95
<i>Inps - Messaggio 12 dicembre 2011, n. 23563</i>	
Riduzione acconto Irpef ai pensionati	95
<i>Inps - Messaggio 9 dicembre 2011, n. 23448</i>	
Accredito del servizio militare nella gestione autonomi	95
<i>Inps - Messaggio 6 dicembre 2011, n. 23190</i>	
Rimborso Inpdap del maggiore acconto Irpef	95
<i>Inpdap - Nota operativa 2 dicembre 2011</i>	

PENSIONI E PRESTAZIONI UE ED EXTRA UE

Prestazioni di sicurezza sociale in ambito Ue: pubblicati i Paper Sed della serie P, R, S, U, F e H	98
<i>Inps - Circolare 15 dicembre 2011, n. 156</i>	
<i>Inps - Circolare 15 dicembre 2011, n. 157</i>	
<i>Inps - Circolare 22 dicembre 2011, n. 161</i>	
<i>Andrea Costa</i>	

CONTENZIOSO PREVIDENZIALE

Accertamento tecnico preventivo obbligatorio nei giudizi in materia di invalidità	104
<i>Inps, circolare 30 dicembre 2011, n. 168</i>	
<i>Silvano Imbriaci</i>	
Pensione di reversibilità	109
<i>Cass. civ., sez. VI, Ordinanza 15 novembre 2011, 23958</i>	
Condono previdenziale e omissione contributiva	109
<i>Cass., sez. lav. 19 novembre 2011, n. 27468</i>	
Omissione contributiva	111
<i>Cass., sez. lav., 5 dicembre 2011, n. 25939</i>	
Omesso versamento di ritenute previdenziali	112
<i>Cass. pen., sez. III, 28 novembre 2011, n. 44066</i>	



Il numero in sintesi

In primo piano

Manovra salva Italia: i nuovi requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia

Dal prossimo anno scattano i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia. Ad occuparsi delle regole di accesso a tale prestazione pensionistica sono i commi da 4 a 9, dell'art. 24, della manovra salva Italia. Dal 2012 scompaiono quindi tutte le vecchie forme di pensione di vecchiaia, sia essa di vecchiaia che di vecchiaia anticipata, per essere sostituite dalla nuova pensione di vecchiaia.

pag. 18

La nuova «pensione anticipata»: regole, deroghe e casi pratici

Dall'1 gennaio 2012 la pensione di anzianità non esisterà più. Lo ha stabilito il comma 3 dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, che ha sostituito la pensione di anzianità con la «pensione anticipata». Analizziamo la differenza tra i due tipi di pensione.

pag. 23

Accesso al pensionamento: così le deroghe alle nuove regole

Rendendo le regole di accesso al pensionamento più rigide, il legislatore si è ricordato anche di salvaguardare alcuni assicurati che si trovano in determinate situazioni, al fine di consentire loro l'accesso con le regole precedenti il D.L. n. 201/2011. L'art. 24, commi 3 e 14 della manovra salva Italia, si occupano della salvaguardia dei diritti acquisiti.

pag. 29

Riforma delle pensioni e certificazione dei diritti acquisiti

L'Inps informa che la previsione contenuta nella manovra salva Italia, in base alla quale il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva finora previsti mantiene il diritto al pensionamento e può chiedere all'Ente di appartenenza la certificazione di tale diritto, deve essere interpretata nel senso che il diritto al pensionamento scatta

a prescindere dal possesso della certificazione, che ha solo valore dichiarativo e non costitutivo.

(Inps - Messaggio 20 dicembre 2011, n. 24126)

pag. 32

Dal 2012 il nuovo sistema di calcolo della pensione

Dall'1 gennaio 2012, anche per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza obbligatorie che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, e per i quali la pensione sarà calcolata fino al 31 dicembre 2011 con il sistema retributivo, verrà applicato il sistema di calcolo contributivo in relazione alle anzianità maturate da tale data in avanti.

pag. 33

Artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome: riviste le aliquote contributive

La manovra salva Italia interviene sulle aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps. Si parte con un aumento di 1,3 punti percentuali per il 2012, mentre con decorrenza 2013 viene previsto uno scaglionamento di 0,45 punti percentuali per ogni anno fino a raggiungere, appunto nel 2018, il livello del 24%.

pag. 37

La rivalutazione automatica delle pensioni prevista nel 2012 e 2013

La rivalutazione automatica o perequazione automatica dei trattamenti pensionistici è un aumento applicato annualmente a tutte le pensioni, sia del settore pubblico che del settore privato, in base all'art. 14 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, per adeguarne l'importo agli aumenti del costo della vita (inflazione). Per il biennio 2012 e 2013 la perequazione delle pensioni è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura integrale della rivalutazione Istat. Per le pensioni di importo superiore a due volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalu-



tazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

pag. 40

No al contante per le pensioni sopra i 1.000 euro

L'Inps sta inviando ai pensionati con rata corrente pagata in contanti di importo complessivamente superiore a 1.000,00 euro, una comunicazione in cui indicare entro il 29 febbraio 2012 le modalità di riscossione alternative, prescelte tra l'accredito in conto corrente, sul libretto postale o su carta ricaricabile.

(Inps - Messaggio 30 dicembre 2011, n. 24711)

pag. 42

Requisiti di accesso: adeguamento alla speranza di vita al via dal 2013

L'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita scatterà per la prima volta in tre mesi a decorrere dall'1 gennaio 2013. È quanto risulta dal decreto del 6 dicembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze. In concreto si tratta di un meccanismo di aggiornamento automatico dei requisiti dell'età pensionabile e dell'anzianità contributiva.

(Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto 6 dicembre 2011 - G.U. 13 dicembre 2011, n. 289)

pag. 43

Manovra salva Italia: più facile la totalizzazione

Con effetto dal 2012 gli assicurati con diversi periodi di anzianità contributiva maturati in fondi previdenziali diversi potranno totalizzarli ai fini di percepire un'unica pensione, a prescindere dall'anzianità contributiva minima maturata in ciascuno di essi. Viene cioè eliminato il requisito di almeno 3 anni di anzianità contributiva in ciascun fondo.

pag. 45

Lavori usuranti: così cambiano i requisiti pensionistici

La manovra salva Italia ha in parte ridisciplinato i criteri di accesso alla pensione anticipata da parte dei lavoratori dipendenti che hanno svolto lavori usuranti, tenendo conto da un lato dell'innalzamento generale dei requisiti per andare in pensione e dall'altro conservan-

do l'assetto normativo del Dlgs n. 67/2011. Rimangono immutati i beneficiari, il periodo minimo di svolgimento dei lavori usuranti e le modalità procedurali per ottenere il pensionamento anticipato.

pag. 51

Contributo di solidarietà e pensioni: le novità della manovra

L'art. 24, comma 21, della manovra salva Italia amplia e aggiorna l'elenco dei contributi di solidarietà imposti dalle recenti e precedenti manovre finanziarie ai beneficiari di trattamenti pensionistici o retributivi particolarmente favorevoli. In particolare il comma 21 citato introduce un contributo di solidarietà perequativo nei confronti di alcuni fondi che hanno fruito di regimi speciali, particolarmente favorevoli. Il comma 31-bis del medesimo articolo 24 aggiorna invece il contributo applicato alle cosiddette «pensioni d'oro» introducendo una trattenuta del 15% sui trattamenti pensionistici eccedenti 200.000 euro.

pag. 55

Pubblico impiego: prestazioni, regole di accesso e sistemi di calcolo dall'1 gennaio 2012

Il 31 dicembre 2011 è la data spartiacque tra due sistemi pensionistici profondamente differenti quanto a regole di accesso, tipologie di prestazioni e criteri di calcolo dei trattamenti. La complessiva revisione, introdotta dai 35 commi dell'art. 24, parte, comunque, dall'accelerazione dell'entrata a regime di alcuni istituti già presenti nell'assetto pensionistico previgente.

pag. 59

Novità

Pubblico impiego: istruzioni sul pensionamento anticipato per lavori usuranti

L'Inpdap fornisce una serie di importanti precisazioni ai pubblici dipendenti anch'essi destinatari della disciplina sul pensionamento anticipato in caso di svolgimento di lavori usuranti di cui al Dlgs n. 67/2011 modificato dall'art. 24 della legge n. 214/2011.

(Inpdap - Nota operativa 28 dicembre 2011, n. 43)

pag. 78

**Canale telematico per le domande di pensioni internazionali**

L'Inps fornisce le istruzioni relative all'attivazione, a decorrere dall'1 gennaio 2012, della modalità di presentazione telematica in via esclusiva, salvo il periodo transitorio, anche delle domande di pensione in regime internazionale.

(Inps - Circolare 27 dicembre 2011, n. 164)

pag. 79

Lavori usuranti: precisazioni Inps sulla pensione

L'Inps ha risposto ad alcuni quesiti in merito al pensionamento anticipato per i lavoratori addetti a lavori usuranti ed in particolare in materia di massima anzianità contributiva, lavoro notturno e domande relative al 2011.

(Inps - Messaggio 22 dicembre 2011, n. 24235)

pag. 82

Professionisti e trasmissione delle domande di assegno sociale

L'Inps informa che i professionisti abilitati all'assistenza fiscale possono stipulare convenzioni singole con l'Istituto stesso per il servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità al fine dell'erogazione di prestazioni assistenziali come l'assegno o la pensione sociale, nonché l'assegno per invalidità civile con ricovero (Icric).

(Inps - Circolare 21 dicembre 2011, n. 159)

pag. 84

Operazione Red e verifica delle posizioni reddituali dei pensionati

Per tutte le prestazioni collegate al reddito gli enti previdenziali sono tenuti a verificare annualmente l'entità dei redditi percepiti al fine del diritto e/o della misura di certe prestazioni (art. 35 Legge n. 14/2009; art. 13 Legge n. 122/2010). Dall'1.6.2010, per tutte le prestazioni collegate al reddito, occorre fare riferimento ai redditi da prestazione conseguiti nello stesso anno e ai redditi diversi conseguiti nell'anno precedente. L'Inps illustra i criteri di verifica delle posizioni reddituali 2009 dei pensionati e di ricalcolo delle pensioni.

(Inps - Messaggio 2 dicembre 2011, n. 22905)

pag. 87

Lavori usuranti: chiarimenti Inps sull'accesso alla pensione di vecchiaia

In parallelo con la riforma pensionistica che ha elevato dal 2012 i requisiti di età per chiedere la pensione anticipata in considerazione dei lavori usuranti svolti, l'Inps ha diffuso importanti precisazioni comunque valide anche dopo le predette innovazioni. (Inps, messaggio 30 novembre 2011, n. 22647)

pag. 89

Pensioni e prestazioni Ue ed extra Ue**Prestazioni di sicurezza sociale in ambito Ue: pubblicati i Paper Sed della serie P, R, S, U, F e H**

Per uno scambio efficiente dei dati tra le istituzioni degli Stati membri competenti, i «nuovi» regolamenti comunitari in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, operativi dall'1 maggio 2010, hanno previsto l'utilizzo dello strumento elettronico, in grado di assicurare, a regime, un aggiornamento dei dati in tempo reale.

pag. 98

Contenzioso previdenziale**Accertamento tecnico preventivo obbligatorio nei giudizi in materia di invalidità**

L'Inps dirama le prime istruzioni operative ed applicative in ordine al nuovo procedimento previsto dal Dl n. 98/2011 per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione delle prestazioni in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché pensione di inabilità e assegno di invalidità ex legge n. 222/1984.

(Inps, circolare 30 dicembre 2011, n. 168)

pag. 104

Pensione di reversibilità

La Corte di Cassazione affronta il tema dell'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte con particolare riferimento alle prestazioni previdenziali ed assistenzia-



li (nella specie, assegno di reversibilità) e al caso di dolo del beneficiario.

(Cass., sez. VI, ord. 15 novembre 2011, 23958)

pag. 109

Condono previdenziale e omissione contributiva

La Corte di Cassazione interviene sul caso di regolarizzazione di omissioni contributive e in particolare sull'applicabilità dell'art. 6, comma 9, della legge n. 389/1989.

(Cass., sez. lav., 19 novembre 2011, n. 27468)

pag. 109

Omissione contributiva

La suprema Corte di Cassazione decide sulla rilevanza dello «ius superveniens» di cui all'art. 116, comma 8

della legge n. 388/2000, contenente norme più favorevoli ai contribuenti, in materia di sanzioni civili (somme aggiuntive) e interessi per omesso versamento di contributi dovuti all'Inps.

(Cass., sez. lav., 5 dicembre 2011, n. 25939)

pag. 111

Omesso versamento di ritenute previdenziali

Per la Corte di Cassazione l'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, a fronte di un'imputazione di omesso versamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, può essere provata sia mediante il ricorso a prove documentali e testimoniali sia mediante il ricorso alla prova indiziaria.

(Cass., sez. III pen., 28 novembre 2011, n. 44066)

pag. 112



www.guidapensioni.ilsole24ore.com

Direttore responsabile
GABRIELE BONETTI

Coordinamento editoriale

Claudio Pagliara (02/3022.3686)

Redazione

Angela Grassi (02/3022.3315)

Margherita Mangioni (02/3022.3695)

Marzio Nava (02/3022.3097)

Antonio Pesaresi (02/3022.4540)

GRUPPO **24ORE**

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE S.p.A.

Presidente: GIANCARLO CERUTTI

Amministratore delegato: DONATELLA TREU

Registrazione Trib. di Milano n. 487 del 23.9.2011

Sede legale, amministrazione: Via Monte Rosa 91 - 20149 Milano

Direzione, redazione: Via Pisacane 1 - 20016 Pero (Mi)

Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto

La rivista è stata chiusa in redazione il 3 gennaio 2012

dall'art. 68, commi 4 e 5, legge n. 633/1941. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, 20122 Milano, segreteria@aidro.org, www.aidro.org

Servizio clienti periodici: Il Sole 24 ORE S.p.A. Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ). Tel. 3022.5680 (prefisso 02 oppure 06); Fax 3022.5400 (prefisso 02 oppure 06); e-mail servizioclienti@ilsole24ore.com

NUOVI ABBONATI - Abbonamento annuale (Italia): € 140,00.

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti telefonando direttamente al servizio clienti periodici oppure inviando una fotocopia della ricevuta di pagamento sul c.c.p. n. 31481203 a: Il Sole 24 ORE S.p.A. Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5), Km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ). La ricevuta di pagamento tramite c.c.p. può essere inviata anche via fax allo 06/3022.5406 oppure 02/3022.5406.

Arretrati e numeri singoli: € 11,00 comprensivi di spese di spedizione. Per le richieste di arretrati e numeri singoli inviare anticipatamente l'importo seguendo le stesse modalità di cui sopra. I numeri non pervenuti potranno essere richiesti via fax al n. 02-06/3022.5402-06 o via e-mail a servizioclienti@ilsole24ore.com entro 2 mesi dall'uscita del numero stesso.

Concessionaria esclusiva di pubblicità: Focus Media Advertising «FME Advertising Srl di Elena Anna Rossi & C.» Sede legale: P.zza A. de Gasperi n. 15 - Gerenzano (VA). Direzione e Uffici: Via Canova n. 19 - 20145 Milano. Tel. 02.3453.8183 - fax 02.3453.8184 - email info@focusmedia.it.

Stampa: Il Sole 24 ORE S.p.A. - Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) Km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ).



Scadenze gennaio-febbraio 2012

Gennaio 2012	Contributi volontari	Dal 1° gennaio 2012 tutte le domande di autorizzazione ai versamenti volontari devono essere inoltrate all'Inps unicamente attraverso il canale telematico, salvo le domande di autorizzazione all'integrazione dei lavoratori agricoli ed alla prosecuzione volontaria al «Fondo di Previdenza del Clero Secolare e dei Ministri di Culto delle Confessioni Religiose diverse dalla Cattolica» per le quali rimangono efficaci le modalità attualmente in uso, fino all'emanazione di disposizioni specifiche.
	Pensione vecchiaia	Aumentano i limiti di età per chi va in pensione di vecchiaia maturata da questo mese (art. 24, Dl n. 201/2011): lavoratori uomini dipendenti e autonomi: 66 anni; lavoratrici dipendenti del settore privato: 62 anni; lavoratrici del pubblico impiego: 66 anni; lavoratrici autonome: 63 anni e 6 mesi.
	Pensione anticipata	Aumenta il requisito minimo di anzianità contributiva per accedere alla pensione anticipata a prescindere dall'età anagrafica: 42 anni e 1 mese per gli uomini; 41 e 1 mese per le donne. Chi ha meno di 62 anni subisce una riduzione percentuale dell'1% per i primi due anni di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e del 2% per gli altri ulteriori anni.
2 gennaio lunedì	Pagamento pensioni	I pensionati possono riscuotere il rateo mensile anticipato della pensione presso gli uffici postali o le banche, anche tramite delega. Il rateo comprende: l'eventuale recupero delle imposte rideterminate a consuntivo in sede di conguaglio fiscale di fine anno; l'eventuale recupero delle somme a debito del pensionato in occasione del rinnovo delle pensioni 2011.
	Assegno straordinario	L'Inps mette in pagamento il rateo mensile anticipato dell'assegno straordinario a carico dei Fondi di solidarietà.
	Cassa forense	Scade il pagamento alla Cassa di previdenza forense della 2° rata a saldo dei contributi soggettivi di base e modulare e integrativi dovuti in autoliquidazione per l'anno 2010 - mod. 5/2011. Scade inoltre il termine (prorogato da sabato 31 dicembre 2011) per il pagamento della contribuzione modulare volontaria.
	Consulenti del lavoro	Gli eredi del consulente del lavoro deceduto sono tenuti ad assolvere all'obbligo di comunicazione dei redditi professionali relativi al 2011.
15 gennaio domenica (*)	Previdenza pubblici dipendenti	I pensionati ex Inpdap per i quali, in caso di assistenza fiscale 2011 con conguagli a debito, se i mesi del 2011, a disposizione per coprire le eventuali incapienze, non sono sufficienti ad estinguere il debito, devono versare direttamente all'Agenzia delle Entrate, con la maggiorazione degli interessi dello 0,40% mensile, tramite F24 (<i>Inpdap, nota 9 maggio 2011, n. 6</i>).
16 gennaio lunedì	Ex Inpdap	L'Inpdap comunica ai pensionati che ne hanno fatto richiesta l'accettazione o il diniego alla rateazione del canone Rai a partire dal rateo di gennaio, da trattenere dalla pensione (<i>Inpdap nota 4 novembre 2011, n. 35</i>).
31 gennaio martedì	Indennizzo commercianti	Presentazione della domanda per ottenere l'incentivo da parte dei soggetti che cessano l'attività, iscritti alla gestione commercianti Inps che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche (<i>Dlgs n. 207/1996 - Inps messaggio 16870 del 30 agosto 2011</i>).



1° febbraio mercoledì	Pagamento pensioni	I pensionati possono riscuotere il rateo mensile anticipato presso uffici postali o banche anche tramite delega.
	Pagamento pensioni all'estero	A partire dal 1 febbraio 2012, il pagamento delle pensioni Inps all'estero sarà effettuato dalla Citybank
	Assegno straordinario	L'Inps mette in pagamento il rateo mensile anticipato dell'assegno straordinario a carico dei Fondi di solidarietà.
	Domanda pensioni	Decorrono le nuove modalità di richiesta di diverse prestazioni previdenziali e assistenziali all'Inps esclusivamente con via telematica. Le prestazioni interessate sono: a) Ricostituzioni per supplementi di pensione; b) Pensioni di anzianità e vecchiaia; c) Assegni sociali; d) Pensioni/assegni di invalidità e inabilità (esclusi quelli di invalidità civile, cecità civile, sordità civile che sono già telematizzati); e) Pensioni ai superstiti - reversibilità. Gli interessati devono collegarsi al sito web dell'Inps e seguire il seguente percorso: Servizi online > Al servizio del cittadino > Autenticazione con Pin > Domanda di pensione.
14 febbraio martedì	Indebiti Inpdap	Dalla rata di febbraio 2012, l'Inpdap procederà al recupero dei trattamenti indebiti rilevati dalle operazioni Red 2010.
	EnpacI	Termine massimo entro cui effettuare il pagamento della quarta rata del contributo soggettivo 2011 gravato della sanzione pari al Tasso ufficiale di riferimento aumentato del 2%, da calcolarsi dalla scadenza al giorno del versamento. Oltre tale termine, la sanzione sarà pari al Tasso ufficiale di riferimento aumentato di cinque punti percentuali. Sarà successivamente cura dell'Ente calcolare e richiedere tale sanzione.
20 febbraio lunedì	Enasarco	Le imprese preponenti nel rapporto di agenzia devono versare all'Enasarco i contributi previdenziali per il quarto trimestre 2010, relativi agli agenti e rappresentanti. Gli interessati devono compilare e inviare la distinta di versamento in via telematica tramite il sito Internet dell'Enasarco e i contributi verranno addebitati automaticamente su c/c bancario (Art. 2, legge n. 12/1973 - Dm 24.2.1984 - Dm 23.12.2003).
27 febbraio lunedì	Cassa forense	Termine massimo entro cui resterà attivo sul sito web della Cassa forense il servizio di compilazione assistita e di invio del Mod. 5/2011 per coloro che intendono rettificare la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.
28 febbraio martedì	Enasarco	Scade la prima rata di contributi volontari per le annualità successive all'autorizzazione, dovuti da agenti iscritti Enasarco.
28 febbraio mercoledì	Pagamento pensione	Scade il termine entro cui i pensionati con trattamento superiore a 1.000 euro mensili, devono scegliere di aprire un conto corrente bancario o postale su cui accreditare la pensione, anche attraverso il sito INPS purché in possesso di PIN (INPS, msg. 30.12.2011, n. 24711).

(*) Il termine slitta a lunedì 16 gennaio

Nasce Biblioteca24

www.biblioteca24.it



La biblioteca professionale del Sole 24 ORE
a portata di click!

Per informazioni contatti il suo agente di zona o compili il coupon su
www.agenti24.it/biblioteca24

**Novità
2011**
Modulo
FRIZZERA

GRUPPO 24 ORE



In primo piano

L'EBOOK? DA OGGI SI SCEGLIE IN LIBRERIA!

ebook
EVOLUTION



**EBOOK EVOLUTION È LA SOLUZIONE PIÙ SEMPLICE E VELOCE
PER IL TUO AGGIORNAMENTO: 120 TITOLI DEL SOLE 24 ORE
IN FORMATO DIGITALE NELLA TUA LIBRERIA DI FIDUCIA**



SCEGLI
il tuo ebook
in libreria



SCARICA
il libro
digitale



LEGGI
dove e
quando vuoi!

**Scopri le librerie che aderiscono all'iniziativa:
www.ebookevolution.it**

GRUPPO **24ORE**

La riforma pensionistica nella manovra salva Italia

Con l'art. 24 del Dl n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011, un legislatore costretto ad operare in piena emergenza economica e sociale procede ad un nuovo intervento normativo in materia pensionistica al dichiarato fine stabilizzazione della spesa previdenziale (relativa, appunto, ai trattamenti pensionistici) sul prodotto interno lordo onde assicurare il necessario equilibrio finanziario del sistema. Tale obiettivo d'altra parte - e come noto - ha impegnato il legislatore a partire dagli anni novanta quando è apparsa non più rinviabile la necessità di adeguare le regole che governano il sistema pensionistico al mutamento delle dinamiche materiali che lo sottendono. La tutela pensionistica per l'evento vecchiaia è imposta dalla Costituzione ed è riconosciuta quale diritto sociale fondamentale (art. 38, commi 2 e 3, Cost.); la vecchiaia è, invero, assunta dalla norma costituzionale quale condizione generatrice di un bisogno socialmente rilevante - in ragione del venir meno della capacità di lavoro (e dunque di autosufficienza economica) - a fronte del quale la Repubblica è vincolata ad assicurare al lavoratore «mezzi adeguati alle esigenze di vita» (art. 38, comma 2, Cost.) a tal fine reperendo le risorse necessarie al finanziamento della prestazione previdenziale.

Al contempo, ed in tale logica di fondo, il sistema pensionistico costituisce un fatto macroeconomico di redistribuzione della ricchezza prodotta tra generazioni che ancora partecipano al processo produttivo e generazioni che da questo sono fuoriusciti.

Nel nostro ordinamento, la tutela pensionistica obbligatoria (art. 38, comma 2, Cost.), al pari di quanto avviene nel contesto europeo continentale, si fonda, a partire dal 1969, sul regime tecnico di gestione delle risorse finanziarie cosiddetto a ripartizione.

Nell'ambito di tale sistema di gestione ogni generazione di lavoratori attivi sopporta l'onere finanziario delle prestazioni in corso di erogazione alla generazione che ha concluso il proprio ciclo di attività e la contribuzione obbligatoria complessiva è rapportata all'onere delle prestazioni previdenziali correnti.

Il sistema di gestione a ripartizione si fonda, in sostanza, su un patto di solidarietà intergenerazionale in base al quale ogni generazione successiva accetta il medesimo sistema di finanziamento.

Il problema della sostenibilità del sistema pensionistico (comune al contesto europeo continentale) inizia a porsi, dunque, in connessione con le epocali, profonde trasformazioni economico-sociali che hanno minato quelle che sono le condizioni indispensabili per la tenuta di un sistema a ripartizione. L'invecchiamento demografico e la riduzione dei soggetti attivi rispetto a quelli non attivi (sia in ragione del calo del tasso di fertilità sia in ragione di dinamiche più propriamente economiche connesse con il negativo andamento dell'occupazione e dunque della contribuzione), comportando un crescente disequilibrio tra la popolazione attiva chiamata a finanziare la spesa pensionistica ed il numero dei beneficiari delle relative prestazioni - aggravato dall'incrementarsi della durata delle stesse in ragione dell'allungamento della vita media - hanno finito per destabilizzare progressivamente gli equilibri relativi al finanziamento del siste-



ma ritenuto incapace, in un futuro che si stima molto prossimo, a garantire adeguate prestazioni pensionistiche.

Nell'ambito del lungo processo riformatore iniziato nei primi anni '90 il legislatore ha coltivato l'obiettivo di ricondurre il sistema pensionistico ad una governabilità complessiva; a tal fine, esclusi interventi (improponibili alla luce dell'elevato carico contributivo gravante sul sistema produttivo) sul versante delle entrate (contribuzione) ha fundamentalmente operato su quello della riduzione delle fonti di spesa (Cinelli) incidendo su tutte le variabili del sistema: sul livello delle prestazioni, sui meccanismi di accesso alle stesse, sulla loro durata nonché su profili solo apparentemente "collaterali" come può essere, ad esempio, la drastica riduzione dei tempi di compimento della prescrizione della contribuzione previdenziale (art. 3, comma 9, legge n. 335/1995).

Limitandoci qui solo a taluni cenni, la cosiddetta riforma Amato si trova, in piena emergenza (è stato firmato il trattato di Maastricht con i conseguenti impegni economici di risanamento e riequilibrio del rapporto tra deficit e Pil), a governare gli effetti più vistosamente destabilizzanti di quello che efficace dottrina ha definito come il modello pensionistico redistributivo (derivante dalla legge n. 153/1969) centrato sulla pensione retributiva, cioè su di una prestazione previdenziale il cui importo è determinato non in ragione della contribuzione versata ma con riferimento all'ultima retribuzione percepita (Pessi).

Con il Dlgs n. 503/1992 (in attuazione della legge delega n. 421/1992) il legislatore procede, con riferimento alla pensione di vecchiaia, ad un aumento dell'età pensionabile (per le donne da 55 a 60 e per gli uomini da 60 a 65 anni) e del requisito contributivo (da 15 a 20 anni) nonché all'allungamento del periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile che «a regime» prenderà in considerazione l'intera vita lavorativa; all'abolizione dell'indicizzazione della pensione ai salari; al blocco di quella prestazione previdenziale «anomala» (introdotta dalla legge n. 153/1969 ed unica nel panorama europeo) costituita dalla pensione di anzianità e, cioè, da una prestazione pensionistica che prescinde (all'epoca) dall'età anagrafica e che «è stata costantemente al centro del dibattito politico sindacale, per gli effetti moltiplicatori della spesa previdenziale, stante il maggior arco temporale e la conseguente maggiore entità complessiva delle prestazioni erogate» (Pessi, Intorcia, Persiani). Il provvedimento legislativo che effettivamente «realizza una modifica integrale del modello precedente» è la legge n. 335/1995 (cosiddetta riforma Dini) che, attraverso le sue innovazioni fondamentali, costituite dal metodo di calcolo contributivo della pensione e dalla previsione di un coefficiente di trasformazione idoneo ad introdurre variabili nel calcolo della prestazione, implementa «nel sistema elementi virtuosi oggi riconosciuti non solo in Italia» (Treu). Dalle precedenti formule di calcolo contributivo, quella introdotta dalla legge n. 335/1995 si distingue perché viene presa in considerazione per la prima volta anche il presumibile periodo di godimento della pensione (Intorcia) posto che, per la determinazione dell'importo della prestazione pensionistica, il montante individuale dei contributi deve essere moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del lavoratore al momento del pensionamento (art. 1, comma 6, legge n. 335/1995), coefficiente che è tanto più elevato quanto più elevata è l'età del soggetto alla data di decorrenza della pensione.

Tale formula di calcolo della pensione, ispirata alla flessibilità dell'età pensionabile (dal 57° al 65° anno di età senza distinzione di genere) «pur non costituendo applicazione rigorosa dei principi attuariali, rende comunque più perequato il rendimento delle prestazioni per i soggetti che, pur avendo accumulato una eguale base contributiva, liquidano la pensione in età diverse» (Intorcia).

La cifra dell'assetto regolativo introdotto dalla legge n. 335/1995 consiste,



tuttavia, nel superamento della pensione come «variabile indipendente» del sistema economico; il livello della prestazione pensionistica dovrà essere collegato, invero, alla ricchezza che potrà essere redistribuita al momento dell'acquisizione del diritto essendo, invero, il coefficiente di trasformazione predeterminato dalla legge con riferimento alla ipotesi demografica e alla presunzione di crescita del Pil sul lungo periodo: il diritto alla prestazione pensionistica, insomma, è garantito nell'an, ma non nel quantum data la riducibilità del coefficiente di trasformazione (Avio).

L'assetto prefigurato dalla legge n. 335/1995 viene innovato dalla legge n. 443/2004 (la cosiddetta riforma Maroni) che, come noto, prevede «un mix di misure premiali ad immediata operatività e misure autoritarie ad effetto differito» (Pessi). Le disposizioni ad applicazione differita rinviando l'efficacia delle misure ivi previste al gennaio 2008, misure consistenti essenzialmente in un significativo ed immediato aumento dell'età per il pensionamento di anzianità, prevedendosi, invero, un innalzamento dell'età minima per accedere alla prestazione pensionistica da 57 a 60 anni (il famigerato scalone) dal 2008, a 61 dal 2010 e a 62 dal 2014.

Una vera e propria rottura con l'assetto regolativo delineato dalla legge n. 335/1995 viene consumato, invece, dalla legge n. 443/2004, relativamente alle pensioni di vecchiaia da liquidare con il sistema contributivo, con riferimento alle quali, invero, il requisito anagrafico viene elevato a 60 anni per le donne ed a 65 anni per gli uomini (fermo restando il requisito contributivo dei 5 anni). tale modificazione viene avallata dalla cd. riforma Damiano (legge n. 247/2007). Al riguardo, va sottolineato come tale modificazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia da liquidare con il sistema contributivo ha indotto il giusto rilievo circa «l'eterogeneità del coefficiente di trasformazione che, nato per assicurare l'indifferenza della scelta dell'età di pensionamento, in un sistema basato sulla flessibilità dell'età pensionabile e sul calcolo contributivo delle pensioni (legge n. 335/1995) è divenuto, soppressa tale flessibilità (legge n. 243/2004), sostanzialmente criterio di adattamento a vicende congiunturali o, più in generale, di sostegno a scelte discrezionali» (Cinelli).

Per il resto, la cosiddetta riforma Damiano «si è limitata essenzialmente a intervenire sulla legge n. 443/2004 per evitare che l'effetto dell'innalzamento dell'età per il pensionamento di anzianità nel sistema retributivo si determinasse nell'entità e con le modalità previste dalla legge stessa» (Pessi) e ciò è stato perseguito, come noto, attraverso l'adozione di un sistema graduale di innalzamento dell'età per il pensionamento di anzianità attraverso un sistema basato sulla combinazione di «scalini» e di quote, cioè di aumenti dell'età pensionabile combinati con l'anzianità contributiva (Pessi).

Con la recente cd. riforma Fornero, infine, si inverte la direzione di marcia intrapresa dai due provvedimenti normativi da ultimo citati e si recupera l'impianto e la filosofia di fondo della legge n. 335/1995 con l'apporto di correttivi indotti sia dal mutato assetto demografico sia dalla necessità di emendare taluni profili dell'assetto regolativo della legge n. 335/1995 dovuti - per unanime opinione - ad evidenti soluzioni compromissorie.

In primo luogo, dunque, viene definitivamente generalizzato il metodo di calcolo contributivo della pensione che dovrà essere applicato pro rata con riferimento alle anzianità contributive maturate dall'1.1.2012.

Con un deciso superamento del meccanismo d'accesso alla pensione attraverso il sistema delle cosiddette «quote» per età anagrafica/anzianità contributiva e delle finestre «mobili» (12/18 mesi dalla maturazione dei requisiti per l'accesso) viene recuperata la flessibilità dell'età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia con un innalzamento dell'età minima di accesso (62 anni, destinati a



salire a 66 nel 2018, per le donne del settore privato con fascia d'accesso sino a 70 anni; età minima di 66 anni dal 2012 per gli uomini e per le lavoratrici del settore pubblico con fascia di accesso sino a 70 anni). Con l'età anagrafica deve concorrere un requisito contributivo minimo di 20 anni nonché il requisito relativo all'importo minimo della pensione (importo che non deve essere inferiore ad 1,5 volte l'assegno sociale) dal quale si può prescindere al compimento dei 70 anni con una anzianità contributiva minima di 5 anni.

Il diritto alla pensione anticipata viene, invece, maturato a prescindere dall'età anagrafica, con un'anzianità contributiva di almeno 42 anni ed 1 mese (se uomini) e 41 anni ed 1 mese (se donne) ma con l'introduzione di meccanismi disincentivanti (penalizzazioni) di tale pensionamento anticipato rispetto al pensionamento di vecchiaia ordinario.

Viene, infine, recuperata pienamente la logica e l'operatività dei coefficienti di trasformazione (che andranno rivisti con cadenza biennale) non solo con riferimento ai requisiti anagrafici ma anche al requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica (art. 24, c. 10).

Limitandoci a qualche rapida osservazione sull'ultimo intervento riformatore, la previsione di un così elevato requisito contributivo minimo di 20 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia, unitamente alla previsione di un importo minimo della pensione non inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale, è destinato a riproporre in termini ancora più stringenti il problema politico-costituzionale relativo al progressivo deficit di effettività del sistema previdenziale preordinato alla tutela dell'evento vecchiaia.

Ed invero - se ne può qui solo accennare - in un mercato del lavoro irreversibilmente flessibile (e fermo restando che una certa dose di flessibilità è condizione necessaria per la competitività del sistema economico) la discontinuità e la frammentarietà delle carriere lavorative compromette la possibilità stessa di integrare le cosiddette condizioni di meritevolezza per l'accesso alle prestazioni previdenziali (i requisiti assicurativi e di contribuzione minimi).

Per un numero crescente di soggetti la garanzia costituzionale della tutela pensionistica - i mezzi adeguati alle esigenze di vita ex art. 38 Cost. - rischia di essere negata sotto il profilo dell'accesso alla prestazione previdenziale (e cioè nell'an) dal momento che il ridotto accredito della contribuzione previdenziale, in ragione della ridotta retribuzione percepita e/o della discontinuità della stessa, ostacola l'accumulo dell'anzianità contributiva con la conseguenza di un allungamento del periodo di tempo necessario per la maturazione dei requisiti minimi di contribuzione sino alla possibile, definitiva preclusione in ordine alla loro integrazione.

Ove si verifichi tale ultima ipotesi, il lavoratore è destinato ad indossare le vesti di cittadino (dismettendo quelle di lavoratore) così rimanendo candidato alla sola protezione sociale-assistenza costituita dall'assegno sociale. Ciò che - e si può qui solo ricordare - pone in discussione la complessiva, acquisita (e validata dalla Corte Costituzionale) «lettura» dello stesso disposto costituzionale di cui all'art. 38 nella misura in cui lavoratori che pure hanno guadagnato merito nei confronti della collettività per aver contribuito al benessere della stessa - è questa la ragione giustificatrice, invero, del diritto a quel trattamento differenziato in favore del lavoratore (i mezzi adeguati alle esigenze di vita ex art. 38, comma 2, Cost.) rispetto a quello riservato al cittadino (il mero mantenimento ex art. 38, comma 1, Cost.) - sono destinati a rimanere esclusi dalla garanzia costituzionale propriamente previdenziale.

Alla luce di tali considerazioni risulta cruciale il mantenimento dell'impegno assunto dalla cd. riforma Fornero ad avviare in tempi brevissimi il confronto



con le parti sociali al fine di riformare il sistema degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua giacché - è evidente - solo un mercato del lavoro efficiente, dove vi sia una reale possibilità di occupazione e di sostentamento per i periodi di non lavoro, può assicurare l'effettività del sistema di tutela pensionistica nella sua conformazione attuale. Un tale intervento sul mercato del lavoro deve, peraltro, necessariamente sostenere al meglio la stessa possibilità di lavoro del lavoratore anziano posto che all'allungamento della vita media al quale si è reagito con l'innalzamento dell'età pensionabile non corrisponde automaticamente la conservazione di una piena capacità lavorativa (Cinelli).

Continua, d'altra parte, a porsi un problema di adeguatezza della tutela previdenziale, ai sensi dell'art. 38, comma 2, Cost., anche con riferimento al quantum della prestazione pensionistica, «dimidiata», per così dire (Carinci), in conseguenza del passaggio dal criterio di calcolo retributivo della pensione a quello contributivo ormai generalizzato ad opera dell'ultimo intervento riformatore.

Come noto, lo strumento attraverso il quale il legislatore ha ritenuto di poter continuare ad assicurare una prestazione pensionistica adeguata è costituito dalla previdenza complementare che, a partire dal processo riformatore degli anni '90 è stata incardinata nel sistema pensionistico generale nell'ambito del quale essa è destinata ad assolvere la funzione, appunto, di integrare il sistema pubblico obbligatorio «al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale» (Dlgs n. 124/1993 e art. 1 Dlgs n. 252/2005).

A fronte di un serrato dibattito dottrinale circa la collocazione sistematica della previdenza complementare nell'ambito dell'art. 38 Cost., la Corte Costituzionale, come noto, ne ha precocemente decretato l'afferenza al comma 2 dell'art. 38 Cost. assumendola quale componente strutturale del sistema pensionistico pubblico, come tale concorrente ad integrare l'adeguatezza del trattamento pensionistico (Corte Cost. 427/1990; 393/2000).

Senonché è altrettanto noto, come le ambiguità e la reticenza che caratterizzano la disciplina positiva della previdenza complementare abbiano di fatto portato ad una pressoché totale ineffettività della stessa che, tuttavia, l'ultimo intervento riformatore intende rimuovere anche attraverso un eventuale travaso di risorse di contribuzione obbligatoria «verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni» (art. 24, comma 28).

Insomma, messa in sicurezza la sostenibilità finanziaria del sistema, è tempo di concentrarsi su di una epocale riforma del sistema di protezione sociale e del mercato del lavoro che sappia declinare, in forme nuove, gli imprescindibili valori della solidarietà e della coesione sociale.

Ivana Marimpietri

Professore Associato di Diritto del Lavoro
nell'Università degli Studi di Cassino



I nuovi requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia

Aldo Forte Esperto in materia previdenziale

*Dal prossimo anno scattano i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia. Ad occuparsi delle regole di accesso a tale prestazione pensionistica sono i **commi da 4 a 9**, dell'art. 24, del Dl n. 201/2011. È da sottolineare che dal 2012 scompaiono tutte le vecchie forme di pensione di vecchiaia, sia essa di vecchiaia che di vecchiaia anticipata, per essere sostituite dalla nuova pensione di vecchiaia.*

Requisiti anagrafici

Ad occuparsi dei nuovi requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, per tutti i tipi di lavoratori, è il comma 6, dell'art. 24, del Dl n. 201/2011, convertito in **legge 22 dicembre 2011, n. 214**.

In particolare, vengono stabiliti i seguenti requisiti anagrafici per il diritto a pensione di vecchiaia fissati, a decorrere dall'**1.1.2012**, nei confronti dei soggetti che maturano il diritto da quella data in poi:

DONNE LAVORATRICI DIPENDENTI (AGO E FORME SOSTITUTIVE)	
ANNO	ETÀ
2012 2013	62 anni
2014 2015	63 anni e 6 mesi
2016 2017	65 anni
dal 2018	66 anni

È da rilevare che ai requisiti di cui alla tabella precedente bisogna **aggiungere**, come previsto dallo stesso comma 6 citato, gli aumenti legati all'incremento che interverrà a partire dal 2013 per l'adeguamento dei requisiti anagrafici **alla speranza di vita**.

Di conseguenza, gli effettivi requisiti saranno i seguenti:

ANNO	ETÀ
2012	62 anni
2013	62 anni e 3 mesi
2014 2015	63 anni e 9 mesi
2016 2017	65 anni e 7 mesi
2018	66 anni e 7 mesi

Per quanto concerne le donne rientranti nel **lavoro autonomo**, cioè artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, avremo i seguenti requisiti indicati in tabella.

DONNE LAVORATRICI AUTONOME (ART-COM-CD/CM) E ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS	
ANNO	ETÀ
2012 2013	63 anni e 6 mesi
2014 2015	64 anni e 6 mesi



ANNO	ETÀ
2016 2017	65 anni e 6 mesi
dal 2018	66 anni

Anche qui, è da tenere in considerazione l'**aumento legato alla speranza di vita**. Quindi, ai requisiti di cui alla tabella precedente bisogna aggiungere, come previsto dallo stesso comma 6 citato, gli aumenti legati all'incremento che interverrà a partire dal 2013 per l'adeguamento dei requisiti anagrafici alla speranza di vita.

Di conseguenza, gli effettivi requisiti saranno i seguenti:

ANNO	ETÀ
2012	63 anni e 6 mesi
2013	63 anni e 9 mesi
2014 2015	64 anni e 9 mesi
2016 2017	66 anni e 1 mese
2018	66 anni e 7 mesi

Per quanto concerne gli **uomini lavoratori dipendenti e autonomi** (Ago, art-com-cd/cm, Gestione Separata Inps, forme sostitutive ed esclusive, ivi compresi pertanto i pubblici dipendenti) e **donne dipendenti del pubblico impiego**, avremo i seguenti requisiti, tenendo conto anche dell'adeguamento alla speranza di vita.

UOMINI LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI (AGO, ART-COM-CD/CM, GESTIONE SEPARATA INPS, FORME SOSTITUTIVE ED ESCLUSIVE, IVI COMPRESI PERTANTO I PUBBLICI DIPENDENTI) E DONNE DIPENDENTI DEL PUBBLICO IMPIEGO + SPERANZA DI VITA	
ANNO	ETÀ
2012	66 anni
2013 2014 2015	66 anni e 3 mesi
2016 2017 2018	66 anni e 7 mesi

TUTTI I REQUISITI DI ETÀ PER L'ACCESSO ALLA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA IN TUTTI I SETTORI				
ANNO	LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI	LAVORATRICI PUBBLICO IMPIEGO	LAVORATRICI DIPENDENTI SETTORE PRIVATO	LAVORATRICI AUTONOME
2012	66 anni	66 anni	62 anni	63 anni e 6 mesi
2013	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2014	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi
2015	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi
2016	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese
2017	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese
2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi

Dal 2018 requisiti uguali per tutti

È da sottolineare che tutti i requisiti anagrafici di cui ci siamo occupati nelle varie tabelle riguardano sia le pensioni di vecchiaia da liquidare nel sistema **retributivo-misto**, sia quelle conseguibili nel sistema **contributivo**. In maniera specifica, dalle tabelle si ricava che, a partire dal 2018, esisterà un unico requisito anagrafico per il diritto a pensione di vecchiaia valido per tutti i lavoratori (uomini e donne, dipendenti e autonomi) appartenen-



ti a tutti i regimi previdenziali (Inps, ex Inpdap ecc.). Inoltre, è da rilevare che il comma 9, dell'art. 24, del decreto Monti stabilisce che i requisiti anagrafici di cui si è fatto cenno debbano comunque «essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti... che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021».

In pratica, si tratta della cd. **clausola di salvaguardia** già introdotta per effetto dell'art. 5 della legge n. 183/2011 e che, in base alla nuova formulazione normativa, anticipa i propri effetti dal 2026 al 2021.

Essa produce in realtà la garanzia che, ferme restando le disposizioni che regolano gli adeguamenti dei requisiti anagrafici in base agli incrementi della speranza di vita, a partire dalla «prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021» l'età minima per la pensione di vecchiaia non potrà essere inferiore ai 67 anni (laddove tale età minima non dovesse essere automaticamente raggiunta per effetto dell'applicazione dei citati adeguamenti alla speranza di vita, si dovrà provvedere all'adeguamento immediato mediante apposito decreto direttoriale da emanarsi entro il 31.12.2019).

La disposizione trova testuale applicazione nei confronti dei «soggetti... che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021»; ne deriva che si potrebbe interpretare che il requisito minimo dei 67 anni dovrebbe essere già posseduto al dicembre 2020 da parte di coloro che intenderanno accedere a pensione a partire dal 1° gennaio 2021.

Requisito contributivo

Per quanto concerne il requisito contributivo **minimo** richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia, riguardando quella di coloro i cui **diritti saranno maturati dal 1° gennaio 2012 in poi**, viene stabilito in maniera unica e unitaria per tutti i lavoratori (uomini e donne, dipendenti e autonomi) e per tutti i regimi previdenziali (Inps, ex Inpdap ecc.): **20 anni** di contribuzione.

Condizioni speciali per i lavoratori in possesso di primo accredito contributivo successivo all'1.1.96

Vengono stabilite condizioni speciali e ulteriori possibilità di pensionamento per i «lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996», cioè di coloro che appartengono al sistema contributivo.

Per questi ultimi, infatti, prima del compimento del 70° anno di età il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla condizione che il relativo importo non risulti inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale. Detto importo soglia (1,5 volte l'assegno sociale) è valido per l'anno 2012 e viene annualmente rivalutata sulla base della variazione media quinquennale del Pil relativo al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Il predetto importo non può comunque in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

Al compimento del 70° anno di età gli stessi lavoratori di cui sopra, che sono in possesso di primo accredito contributivo successivo all'1 gennaio 1996, hanno poi diritto a pensione di vecchiaia con il possesso di un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni e prescindendo da qualsiasi requisito di importo minimo.

È da rilevare come nel novero dei soggetti destinatari di queste ultime specificità risultano espressamente ricompresi i soli «lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente all'1 gennaio 1996»; si dovrebbe dedurre che rientrano solo ed esclusivamente coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 in poi e quindi i soggetti che cadono in pieno nel sistema contributivo. Se così fosse dovrebbero restare esclusi coloro che potrebbero optare per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.

ESEMPIO

Se un soggetto va in pensione nel 2012 con 67 anni, nel sistema contributivo l'importo della pensione non deve essere inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.

Tenendo conto dell'importo dell'assegno sociale, pari a circa 420 euro; l'importo della pensione da liquidare non deve essere inferiore a 630 euro, cioè 420 più 210 euro la metà di 420.

Sembra un traguardo molto «esigente», dato che con il contributivo arrivare a questa somma è molto difficile, e quindi si «costringe» a lavorare o ad attendere fino a 70 anni, quando non sarà più necessario rispettare tale soglia dell'1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.

Flessibilità nell'accesso a pensione fino a 70 anni

Viene previsto, dal comma 4, dell'art. 24, del Dl n. 201/2011, che «il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei



coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita», e che, a tal fine «nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità».

In pratica, significa che i lavoratori e le lavoratrici destinatari della «tutela reale» di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (reintegrazione nel posto di lavoro nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo, inefficace o nullo) **continuano a mantenere tale tutela fino al compimento del 70° anno di età** ed hanno pertanto diritto ad essere mantenuti in servizio (e, per l'effetto, posticipare il pensionamento) fino a tale data.

La permanenza fino a 70 anni, ed anche oltre in base agli incrementi della speranza di vita, è incentivata attraverso la previsione di più favorevoli e progressivamente crescenti **coefficienti di trasformazione del montante contributivo** calcolati fino all'età di 70 anni.

È da sottolineare che la garanzia di mantenimento in servizio fino a 70 anni incontra, specie nel pubblico impiego, il vincolo dei «limiti ordinamentali» previsti dai singoli specifici settori di appartenenza, vincolo espressamente richiamato dalla norma in questa sede esaminata. Tali limiti ordinamentali sembrerebbero dunque mantenere operatività.

Deroghe ai requisiti anagrafici e contributivi esistenti con le precedenti normative

Sembra utile fare un cenno alle deroghe riguardanti i requisiti minimi anagrafici e contributivi per il diritto a pensione di vecchiaia previste dalla previgente normativa, vedi in particolare Dlgs n. 503/1992 (cd. Riforma Amato). Ci si riferisce in maniera specifica:

- ☐ ai requisiti anagrafici in vigore al 31.12.1992 per i **lavoratori non vedenti** e gli **invalidi** in misura non inferiore all'80%;
- ☐ ai requisiti contributivi in vigore al 31.12.1992 per i lavoratori che li avessero maturati entro il 31.12.1992, ovvero che anteriormente a quella data fossero stati ammessi alla **prosecuzione volontaria**, e per i lavoratori cd. «discontinui», cioè coloro che sono dipendenti in possesso di un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare;
- ☐ al requisito contributivo «personale ridotto» per lavoratori dipendenti in possesso di un'anzianità contributiva al 31.12.1992 tale che, sebbene incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non avrebbe consentito loro di conseguire i 20 anni di contribuzione.

Su tale questione si stanno delineando due tesi:

- ☐ una che fa salvi gli effetti fino al 31.12.2011; la nuova formulazione normativa, che non contiene richiamo alcuno alla disciplina previgente, sembrerebbe lasciar intendere un definitivo abbandono di tutte le disposizioni derogatorie citate quantomeno in riferimento ai soggetti che matureranno i requisiti a partire dall'1.1.2012 in poi. Quindi, le deroghe manterrebbero la loro operatività soltanto nei confronti di coloro per i quali continuerà a trovare applicazione la previgente disciplina pensionistica (lavoratori in possesso dei previgenti requisiti entro il 31.12.2011, lavoratori espressamente derogati come individuati in altro articolo);
- ☐ l'altra in base alla quale, non avendo il legislatore abrogato espressamente tali deroghe, esse continuano a sopravvivere anche dopo il 31.12.2011.

Assegno sociale

Un cenno merita anche l'assegno sociale, dato che anch'esso cade nella rete del decreto Monti, con l'**aumento del requisito anagrafico di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2018**.

Di tale previsione si occupa l'art. 24, comma 8, del Dl n. 201/2011.

Si avrà l'incremento di un anno, dal 1° gennaio 2018, del requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale, allineandolo al requisito anagrafico minimo previsto per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Lo stesso incremento è previsto per determinate **prestazioni di invalidità civile**. In particolare, esso si applica anche per le prestazioni di cui all'articolo 10 della legge n. 381/1970, concernente i **sordomuti ultrasessantacinquenni**. Per tali soggetti è previsto che, in sostituzione dell'assegno mensile di assistenza, i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di età, sono ammessi al godimento della pensione sociale, ora assegno sociale.

Stesso discorso si farà per quanto riguarda l'art.19 della legge n. 118/1971 che prevede, in sostituzione della **pensione di inabilità** e dell'**assegno mensile per i mutilati ed invalidi civili**, l'ammissione al godimento della pensione sociale dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni.

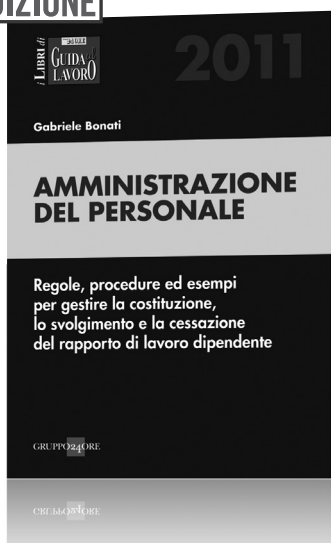
Aumento speranza di vita - L'assegno sociale è soggetto anche all'adeguamento del requisito anagrafico in base alle speranze di vita.

Di conseguenza, i requisiti di accesso saranno i seguenti nei prossimi anni:

ASSEGNO SOCIALE	
ANNI	ETÀ
2012	65 anni
2013	65 anni e 3 mesi
2014	65 anni e 3 mesi
2015	65 anni e 3 mesi
2016	65 anni e 7 mesi
2017	65 anni e 7 mesi
2018	66 anni e 7 mesi

I LIBRI DI GUIDA AL LAVORO

NUOVA
EDIZIONE



AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

di G. Bonati

Tutte le risposte in una trattazione organica, ampia, completa: **ogni aspetto del rapporto di lavoro è analizzato con linguaggio chiaro e diretto, con l'aiuto di esempi e casi pratici.**

Inoltre, **schemi, tabelle e facsimile** guidano al **corretto adempimento di tutti gli obblighi** previsti.

Questa **nuova edizione** è aggiornata con la **normativa**, la **giurisprudenza** e la **prassi amministrativa più recente** e importante. In più, include:

- le novità del **collegato lavoro** e della **finanziaria 2011**;
- le modifiche alla **comunicazione obbligatoria telematica al centro per l'impiego**;
- le nuove **regole per i distacchi all'estero** nell'ambito dell'Unione Europea;
- l'istituzione della **posizione unica INPS**;
- l'evoluzione dell'**UniEmens**;
- la tracciabilità negli appalti pubblici;
- la certificazione medica di **malattia telematica**;
- le nuove agevolazioni per l'**assunzione di disoccupati**;
- le nuove condizioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli emolumenti di produttività ed efficienza organizzativa;
- le ultime novità in materia di **ammortizzatori sociali**.

Pagg. 1.050 – € 63,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo

www.librerie.ilssole24ore.com

GRUPPO24ORE



La nuova pensione anticipata: regole, deroghe e casi pratici

Giuseppe Argentino Esperto in materia previdenziale

La «pensione di anzianità» va in pensione: sembra un gioco di parole, ma questa è la realtà.

Dopo oltre 40 anni di onorato servizio, la pensione di anzianità, che ha consentito a milioni di lavoratori di andare in pensione prima di compiere l'età pensionabile, in base ad un'anzianità contributiva di «soli» 35 anni, dal 2012 non esisterà più.

Lo ha stabilito il comma 3 dell'art. 24 del Dl n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, che ha sostituito la pensione di anzianità con la «pensione anticipata».

Che differenza c'è tra i due tipi di pensione? Lo vedremo dopo aver ripassato i tratti salienti della storia della pensione di anzianità.

Istituita negli anni '60, la pensione di anzianità poteva essere erogata, a qualsiasi età, purché una persona potesse far valere il requisito di 35 anni di contribuzione, con la sola esclusione di alcuni tipi di contributi.

L'approssimarsi al pensionamento di classi di lavoratori sempre più dotate di percorsi lavorativi consistenti e ordinati ha fatto lievitare la spesa pensionistica, al punto che a partire dai primi anni '90 del secolo scorso i Governi hanno adottato misure per scoraggiare il pensionamento di anzianità.

Si sono innanzitutto attuati 3 «blocchi» (1992, 1994 e 1997) che per 3 anni hanno di fatto impedito ogni volta per un anno, con alcune eccezioni, l'accesso al pensionamento per categorie di lavoratori prossimi al pensionamento.

Si sono quindi introdotti i meccanismi dell'aggancio del requisito contributivo al compimento di una determinata età e delle «finestre» di decorrenza delle pensioni: in particolare, la Riforma «Dini-Treu» (1995) aveva stabilito, pur con gradualità, che «a regime» fosse necessario aver compiuto almeno 57 anni di età per un lavoratore dipendente che volesse ottenere la pensione con almeno 35 anni di contribuzione.

Dopo la riduzione dei tempi della «gradualità», attuata sul finire degli anni '90, una legge del 2004 ha introdotto lo «scalone», che portava a 60 anni il requisito dell'età, poi ridotto a «scalino» da una norma successiva, che ha disposto il sistema delle «quote», per effetto del quale, dall'1 luglio 2009, un lavoratore dipendente avrebbe potuto ottenere la pensione di anzianità se avesse raggiunto «quota 95», con almeno 59 anni di età: ciò significava che, per poter ottenere una pensione di anzianità a 59 anni di età, occorreavano almeno 36 anni di contributi.

La «quota» si alzava a 96 negli anni 2011 e 2012 (con 60 anni di età), e a 97 dal 2013, con 61 anni di età: per le pensioni a carico delle gestioni speciali da lavoro autonomo la quota era più alta di 1 anno.

Nel frattempo una norma del 2010 introduceva il meccanismo della «finestra mobile», che di fatto faceva slittare la decorrenza della pensione di 12 mesi per i dipendenti, e di 18 mesi per gli autonomi.

È tuttavia rimasta sempre la possibilità di ottenere la pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione, a prescindere dall'età, vera «ciambella di salvataggio» per non pochi lavoratori che non riuscivano a raggiungere un'età sufficiente per «salire in quota».

Il decreto legge n. 201/2011, battezzato dal Presidente del Consiglio decreto «Salva-Italia», convertito in legge n. 214/2011, ha dunque completato l'opera, «mandando in pensione» la pensione di anzianità, compreso il sistema delle «quote» e «bizantinismi» simili, per riprendere l'espressione del Ministro Fornero nel corso della conferenza stampa della sera del 4 dicembre scorso.

Al posto della pensione di anzianità è stato istituito, dal 2012, un nuovo trattamento pensionistico denominato «pensione anticipata»: ma vediamo di che si tratta.

Le regole generali

La legge distingue tra persone che avranno la pensione anticipata liquidata con il **sistema misto**, cioè in parte retributivo e in parte contributivo, e persone che avranno la pensione liquidata interamente con il **calcolo contributivo**.



A questo proposito va precisato che, in base a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 24, le **pensioni liquidate dal 2012 saranno calcolate**, per quanto riguarda la **contribuzione versata dopo il 2011**, con il sistema contributivo anche per le **persone che avevano maturato 18 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1995**. Per costoro, dunque, la pensione sarà costituita da **due quote**: una prima quota, calcolata con il sistema **retributivo**, relativamente alla contribuzione versata entro il 2011, e una seconda, calcolata con il sistema **contributivo**, con riferimento alla contribuzione versata dopo il 2011. In questo modo il sistema di **calcolo detto del «pro rata»** è esteso anche a coloro che alla data del 31 dicembre 1995 potevano vantare più di 18 anni di contributi, per i quali era precedentemente previsto che la pensione fosse calcolata esclusivamente con il metodo retributivo.

a) Persone con almeno un contributo prima del 1996

Con particolare riferimento a tale categoria di persone, il comma 10 del decreto stabilisce che, dall'1 gennaio 2012, l'accesso alla **pensione anticipata**, liquidata dall'assicurazione generale obbligatoria (Ago) dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme sostitutive ed esclusive, e dalla cosiddetta «Gestione separata» di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, è consentito prima del compimento dell'età pensionabile per vecchiaia (ormai elevata a 66 anni, più i mesi di adeguamento alla «speranza di vita») purché sia stata perfezionata la seguente anzianità contributiva:

per gli **uomini**:

- ☐ nel 2012: 42 anni e 1 mese
- ☐ nel 2013: 42 anni e 2 mesi
- ☐ nel 2014: 42 anni e 3 mesi

per le **donne**:

- ☐ nel 2012: 41 anni e 1 mese
- ☐ nel 2013: 41 anni e 2 mesi
- ☐ nel 2014: 41 anni e 3 mesi.

Per quanto riguarda il **calcolo della pensione**, la norma precisa che una pensione da erogarsi ad un lavoratore di **età inferiore a 62 anni**, verrà penalizzata, limitatamente alla quota di calcolo retributivo, e cioè relativamente alla contribuzione versata entro il 2011, nelle seguenti misure:

- ☐ 1%: se il richiedente la pensione ha compiuto 60 o 61 anni;
- ☐ 2%: per ogni anno di anticipo rispetto al 60° anno di età.

«Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera - precisa la legge - la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi».

b) Persone con il primo contributo versato dopo il 1995

A coloro che hanno versato il primo contributo a partire dall'1 gennaio 1996, sarà possibile ottenere la pensione anticipata, **oltre che con i requisiti sopra esposti** al punto a), anche al compimento di **63 anni di età**, e in presenza di almeno **20 anni di contribuzione effettiva**, a condizione che sia cessato il rapporto di lavoro e che l'importo della pensione risulti **non inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale** di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 335/1995: per avere un parametro di riferimento si consideri che l'assegno sociale, nell'anno 2011, è stato corrisposto in misura mensile di euro 417,30, che moltiplicato per 2,8 dà luogo ad un importo pari a euro 1.168,44 euro. Si tratta di un «importo soglia», come lo definisce la legge, destinato ad essere annualmente rivalutato in base alla variazione media quinquennale del Pil calcolata dall'Istat in relazione al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, fermo restando che l'importo soglia non potrà essere inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale di un determinato anno, moltiplicato per 2,8.

Le deroghe

Ogni regola che si rispetti ha le proprie eccezioni, e anche nel nostro caso seguiranno ad essere erogate per qualche tempo le pensioni di anzianità secondo le regole previgenti, anche se in parte da combinare con le nuove regole.

Una prima eccezione riguarda coloro che hanno maturato entro il 2011 i requisiti di età e di contribuzione in base alla precedente normativa, per i quali la «finestra» si è già aperta, o si sarebbe aperta dopo il 2011: costoro potranno accedere al pensionamento secondo le regole precedenti.

Allo stesso modo sono «salve» le donne che sceglieranno di usufruire della cosiddetta «**opzione donna**», vale a dire dell'opportunità di ottenere la pensione di anzianità al compimento del 57° anno di età per le lavoratrici dipendenti, e del 58° per le lavoratrici autonome, in presenza di almeno 35 anni di contribuzione, a condizione di vedersi liquidata la pensione con il **calcolo interamente contributivo**. Si tratta di un'opzione che l'art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004, ha dettato «in via sperimentale» fino al 31 dicembre 2015.



La nuova legge prevede inoltre che, «*nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15*», sono ammessi al pensionamento di anzianità, anche se matureranno i requisiti previsti dalle vecchie regole dopo il 31 dicembre 2011, le **categorie di lavoratori** di seguito elencati:

1) lavoratori in mobilità (articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991) per effetto di accordi sindacali stipulati prima del 4 dicembre 2011, a condizione che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione della mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 223/1991;

2) lavoratori in mobilità «lunga» (art. 7, commi 6 e 7, legge n. 223/1991) in base ad accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

3) lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (art. 2, comma 28, legge n. 662/1996), e lavoratori per i quali siano stati sottoscritti, entro la stessa data, accordi collettivi che prevedano il diritto di accesso ai medesimi Fondi di solidarietà: la legge precisa tuttavia che i lavoratori interessati dalla deroga resteranno a carico dei Fondi stessi fino al compimento del 59° anno di età, anche se maturino prima di tale età i requisiti di pensionamento previsti dalla precedente normativa;

4) persone che prima del 4 dicembre 2011 sono state autorizzate alla contribuzione volontaria;

5) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto di «esonero dal servizio» (art. 72, comma 1, DI n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008): la deroga ha efficacia solo se il provvedimento di concessione dell'esonero sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; la norma precisa infine che «*sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio*».

Come accennato, alle deroghe sarà data attuazione «nei limiti» di determinate risorse stabilite con Decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) che sarà emanato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

In particolare il decreto avrà il compito di determinare il limite numerico massimo delle persone interessate alle deroghe, nell'ambito delle seguenti risorse finanziarie:

- a) 240 milioni di euro per l'anno 2013;
- b) 630 milioni di euro per l'anno 2014;
- c) 1.040 milioni di euro per l'anno 2015;
- d) 1.220 milioni di euro per l'anno 2016;
- e) 1.030 milioni di euro per l'anno 2017;
- f) 610 milioni di euro per l'anno 2018;
- g) 300 milioni di euro per l'anno 2019.

Agli Enti previdenziali toccherà il compito di monitorare la situazione, con l'avvertenza che se dal monitoraggio risulterà raggiunto il limite numerico massimo, non saranno esaminate ulteriori domande di pensione in deroga.

Sono inoltre previste deroghe per le persone addette alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cosiddetti «lavori usuranti»). Fermo restando il regime transitorio di accesso al pensionamento per coloro che hanno maturato i requisiti agevolati entro l'anno 2011, per chi ha prestato lavori usuranti sarà comunque possibile accedere al pensionamento anticipato con il previgente sistema delle quote: sono comunque rideterminati i requisiti in modo da consentire il mantenimento del beneficio di anticipo del pensionamento rispetto alla generalità dei lavoratori.

Una deroga particolare per la pensione di anzianità/anticipata, aggiunta «in via eccezionale» dalla legge di conversione, riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato che perfezioneranno i requisiti per la pensione di anzianità previsti dalla precedente normativa entro l'anno 2012: per costoro sarà possibile ottenere la **pensione anticipata** senza attendere il compimento della più elevata anzianità contributiva richiesta, ma solo a partire dal compimento di 64 anni di età.

Ad una prima lettura par di capire che si tratti di un'età fissa, che non dovrebbe subire lo slittamento dovuto all'adeguamento alla «speranza di vita». Tuttavia, ad una lettura più attenta del comma 12 dell'art. 24 in esame, si apprende che «*a tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita*»: per effetto di tale disposizione anche il requisito «eccezionale» dei 64 anni si dovrebbe dunque allungare.

Conclusioni

La «vecchia» pensione di anzianità potrà essere ancora erogata a tutti coloro che hanno maturato il diritto a tale prestazione entro il 2011, o lo matureranno successivamente secondo quanto stabilito dalle deroghe che si sono evidenziate. In tutti gli altri casi, la nuova pensione anticipata verrà erogata in base a requisiti contributivi decisamente più elevati, ai quali occorrerà aggiungere, di volta in volta, il numero di mesi previsti in base all'adeguamento alla speranza di vita.



Con decreto dello scorso 6 dicembre, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del successivo 13 dicembre, è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2013 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono aumentati di 3 mesi.

Dal 2016 il numero dei mesi «aggiuntivi» potrebbe arrivare a 7, come viene per altro ipotizzato nella Tabella allegata «Relazione tecnica» di presentazione al DI n. 201/2011: si prevede che tale aggiunta permanga per 3 anni, per aumentare ancora dal 2019, e successivamente essere ulteriormente adeguata con cadenza biennale, come stabilito dal comma 13 dell'art. 24 in esame.

E così avverrà che la decorrenza di accesso al «pensionamento anticipato» sarà spesso «anticipata» dalla possibilità di accedere al pensionamento di vecchiaia.

CASI PRATICI

1) Uomo nato il 2 marzo 1953.

È sempre stato lavoratore dipendente e ha perfezionato 35 anni di contributi il 30 giugno 2008.

Nell'anno 2008, per ottenere la pensione di anzianità con 35 anni di contributi, era necessario avere compiuto almeno 58 anni di età: il «nostro» ne ha 55, e la pensione slitta nel meccanismo delle «quote» di cui alla legge 247/2007.

Per effetto di tale norma, dall'1 luglio 2009 occorre perfezionare «quota 95», con almeno 59 anni di età, ma il lavoratore, a tale data, ha da pochi mesi compiuto 56 anni di età, e pur avendo 36 anni di contributi non può ottenere la pensione.

In base al meccanismo delle quote non si prevede l'apertura di alcuna «finestra», pertanto il lavoratore si convince che dovrà lavorare fino a raggiungere 40 anni di contribuzione, e dovrà quindi lavorare fino al 30 giugno 2013, quando avrà già compiuto, da alcuni mesi, 60 anni di età.

Ma una legge del 2010 ha introdotto il sistema delle «finestre mobili», che fa slittare la decorrenza della pensione ancora di un anno: il lavoratore si persuade quindi che otterrà la pensione dall'1 luglio 2014, all'età di 61 anni e alcuni mesi, con un'anzianità contributiva di 41 anni di servizio.

Il DI n. 201/2011 ha ora stabilito la soppressione della pensione di anzianità per chi non ha maturato i requisiti entro il 2011, disponendo al suo posto l'istituzione della pensione «anticipata», che per gli uomini può essere liquidata in base ad un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese nel 2012, 42 anni e 2 mesi nel 2013, 42 anni e 3 mesi nel 2014.

Dunque il lavoratore, che nel 2011 non aveva ancora perfezionato i requisiti per ottenere una pensione di anzianità, rientrerà sotto la nuova disciplina, e nel 2014 non potranno più essere sufficienti 41 anni, ma ne serviranno 42 e 3 mesi. Ma non basta ancora, perché occorrerà aggiungere altri 3 mesi per effetto dell'adeguamento della decorrenza della pensione all'allungamento della «speranza di vita»: in pratica occorrerà arrivare al 31 dicembre 2015.

Conclusione: il lavoratore, che al momento di inizio del suo lavoro pensava, sulla base della legislazione all'epoca vigente, di poter andare in pensione l'1 luglio 2008, a poco più di 55 anni, andrà in pensione dall'1 gennaio 2016, quando mancheranno solo 2 mesi al compimento di 63 anni.

2) Uomo nato il 2 marzo 1954, che ha sempre prestato attività lavorativa dipendente: ha perfezionato 35 anni di contributi il 30 giugno 2008, anno in cui per ottenere la pensione di anzianità con 35 anni di contributi è necessario avere compiuto almeno 58 anni di età, ma il lavoratore ha da poco compiuto 54 anni, pertanto la pensione è coinvolta nel sistema delle «quote» di cui alla legge n. 247/2007.

In base a tale legge, dall'1 luglio 2009 occorre perfezionare «quota 95», con almeno 59 anni di età, ma il lavoratore ha da pochi mesi compiuto 55 anni di età, e nonostante possa vantare 36 anni di contributi non può ottenere la pensione.

Pur continuando a lavorare la normativa non consente di ottenere la pensione di anzianità prima di aver perfezionato il requisito di 40 anni di contribuzione, e quindi l'attività lavorativa dovrà proseguire fino al 30 giugno 2013.

Nel frattempo una legge del 2010 ha introdotto il sistema delle «finestre mobili», che fa slittare la decorrenza della pensione ancora di un anno: il lavoratore vede quindi spostarsi la decorrenza della pensione all'1 luglio 2014, all'età di 60 anni e alcuni mesi, con un'anzianità contributiva di 41 anni.

Il successivo DI n. 201/2011 stabilisce la soppressione della pensione di anzianità per chi non ha maturato i requisiti entro il 2011, disponendo che al suo posto venga istituita la pensione «anticipa-



ta», che per gli uomini può essere liquidata in base ad un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese nel 2012, 42 anni e 2 mesi nel 2013, 42 anni e 3 mesi nel 2014.

Il lavoratore, che nel 2011 non ha ancora perfezionato i requisiti per ottenere una pensione di anzianità, rientra sotto la nuova disciplina, e dovrà lavorare ancora un anno e 3 mesi in più rispetto alla data di decorrenza «sperata».

Ma non basta, perché occorrerà aggiungere altri 3 mesi per effetto dello spostamento della decorrenza della pensione dovuto all'adeguamento della «speranza di vita».

Conclusione: il lavoratore, che al momento di inizio del suo lavoro pensava, sulla base della legislazione all'epoca vigente, di poter andare in pensione l'1 luglio 2008, a poco più di 54 anni, potrà andare in pensione dall'1 gennaio 2016, quando mancheranno solo 2 mesi al compimento di 62 anni. Ma non è ancora finita: il DI n. 201/2011 dispone inoltre che la quota di pensione «anticipata», liquidata con il sistema retributivo (cioè quella maturata al 31 dicembre 2011), sia penalizzata se la pensione viene percepita prima del compimento del 62° anno di età, nelle seguenti misure: 1% per ogni anno mancante al 62° anno, se la persona interessata ha compiuto almeno 60 o 61 anni; 2% per ogni anno anteriore al 60° di età. Nel nostro caso la penalizzazione sarebbe molto contenuta perché la legge dispone che essa sia proporzionale al numero di mesi mancanti al compimento dei 62 anni. Ma a quel punto è possibile che il lavoratore decida di lavorare ancora fino al compimento del 62° anno di età, e di percepire la agognata pensione senza penalizzazione.

3) Uomo nato il 10 febbraio 1952.

Lavoratore in parte dipendente e in parte autonomo, con parecchi «vuoti contributivi» nel corso della vita lavorativa.

Ha perfezionato 35 anni di contributi il 31 marzo 2011, all'età di poco più di 59 anni.

Nel 2011 un lavoratore con contribuzione «mista» (parte da dipendente e parte da autonomo) avrebbe perfezionato il diritto alla pensione di anzianità se avesse raggiunto «quota 97», con almeno 61 anni di età, o se, a prescindere dall'età, avesse perfezionato 40 anni di contribuzione: la decorrenza della pensione sarebbe comunque slittata di 19 mesi. Ma il «nostro» nel 2011 non ha raggiunto né la «quota», né 40 anni di contribuzione.

Se non fosse cambiata la legge, il lavoratore, continuando a lavorare, avrebbe perfezionato, e superato, «quota 98» nel febbraio 2014, al compimento del 62° anno di età, in presenza di quasi 38 anni di contributi. In tal caso, trattandosi di pensione a carico di una gestione speciale per lavoratori autonomi, la legge previgente disponeva che la pensione avrebbe avuto decorrenza dal 19° mese successivo al perfezionamento dei requisiti, e quindi dall'1 settembre 2015.

Il DI n. 201/2011 dispone che dall'1 gennaio 2012 la pensione di anzianità venga sostituita dalla pensione «anticipata», per ottenere la quale occorre, per un uomo, un'anzianità di 42 anni e qualche mese, a seconda dell'anno di perfezionamento del requisito.

Il «nostro» lavoratore, se vorrà ottenere la pensione «anticipata», dovrà continuare a lavorare senza interruzione, raggiungendo 42 anni e 3 mesi di contribuzione nel mese di giugno del 2018. Occorrerà poi aggiungere altri mesi connessi all'adeguamento alla «speranza di vita», che nel 2018 potrebbero essere 7 mesi, e arriviamo a gennaio 2019, quando al lavoratore mancheranno pochi giorni per compiere 67 anni: ma a quel punto si dovrebbe essere già aperta, anche se da pochi mesi, la «finestra» della pensione di vecchiaia, anch'essa allungatasi nel tempo per effetto del meccanismo di adeguamento alla «speranza di vita».

4) Lavoratore dipendente nato il 4 maggio 1951.

Perfezionerà 35 anni di contribuzione a luglio 2012

Secondo le norme previgenti avrebbe raggiunto «quota 96» a luglio 2012, con 61 anni di vita e 35 di contribuzione, e la pensione sarebbe stata liquidata dopo 13 mesi, e precisamente dall'1 agosto 2013.

Secondo le nuove regole non avrebbe più potuto ottenere la pensione di anzianità, perché avrebbe raggiunto 42 anni di contribuzione nel luglio 2019, dovendo poi far trascorrere altri mesi per ottenere la sospirata pensione solo ai primi del 2020, all'età di quasi 69 anni: in tal caso avrebbe raggiunto prima la pensione di vecchiaia nel 2017, a 66 anni, più 7 mesi dovuti all'adeguamento alla «speranza di vita», di cui 3 mesi, già stabiliti con decreto del 6 dicembre 2011, a partire dal 2013, e altri 4 mesi probabili nel 2017, con la conseguenza che il diritto alla pensione si sarebbe perfezionato nel mese di dicembre del 2017.

Per evitare di penalizzare eccessivamente i lavoratori dipendenti che avrebbero perfezionato la «quota» nell'anno 2012, e che avrebbero quindi potuto ottenere la pensione nel 2013, la nuova legge



ha disposto «in via eccezionale» la possibilità di ottenere la pensione al compimento del 64° anno di età.

Conclusioni: il «nostro» compirà 64 anni il 4 maggio 2015, e dovrebbe ottenere la pensione dall'1 giugno 2015, quando mancherebbe un solo mese a perfezionare 38 anni di contribuzione.

Dalla formulazione della norma, e vista anche la sua espressa eccezionalità, sembra di capire che l'età dei 64 anni sarebbe fissa, non comportando quindi ulteriori slittamenti a causa della speranza di vita. Vi è tuttavia un'altra norma, dettata dal comma 12 dell'art. 24 del DI n. 201/2011, che afferma quanto segue: «A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita...». Da tale prescrizione si deduce che se l'adeguamento alla speranza di vita si applica a «tutti i requisiti anagrafici», esso deve applicarsi anche al requisito che consente al «nostro» di ottenere la pensione all'età di 64 anni. Poiché tale età sarebbe raggiunta il 4 maggio 2015, e poiché in tale anno «l'adeguamento» è stato stabilito in 3 mesi, si deve concludere che il diritto si perfezionerà nel mese di agosto del 2015, con decorrenza della pensione dal successivo 1° settembre. Sul punto è bene attendere i chiarimenti interpretativi di fonte ministeriale che probabilmente non tarderanno ad essere emanati.

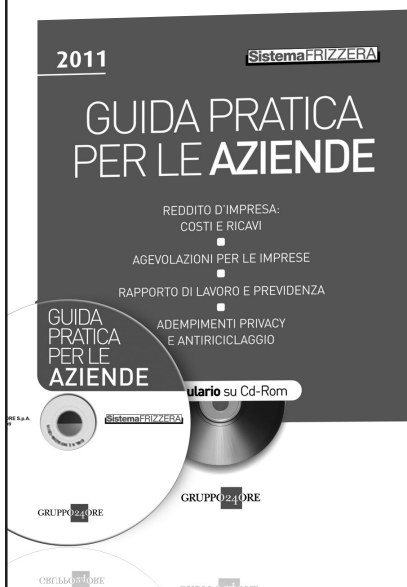
5) Donna lavoratrice dipendente nata il 10 gennaio 1956, che ha cessato di lavorare il 31 marzo 2011, quando aveva poco più di 55 anni e un'anzianità contributiva di 34 anni.

Al momento della perdita del lavoro la lavoratrice ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione alla contribuzione volontaria per perfezionare il requisito di 35 anni di contribuzione, da combinare con il requisito di 57 anni di età, e poter ottenere la pensione di anzianità in base alla cosiddetta «opzione donna», che consente, entro il 2015, ad una donna, che compia 57 anni, e perfezioni 35 anni di contribuzione, di ottenere la pensione di anzianità totalmente calcolata con il sistema contributivo.

La «nostra» lavoratrice, continuando a versare contribuzione volontaria, perfezionerà 35 anni di contribuzione nel marzo 2012, compirà 57 anni nel gennaio 2013, e potrà ottenere la pensione di anzianità secondo la normativa previgente, perché il comma 14 del DI n. 201/2011 lo consente.

SistemaFRIZZERA

GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE



La nuova Guida pratica per le aziende, collegata alla omonima rivista, si rivolge alle aziende, nonché agli addetti in campo amministrativo, contabile, fiscale, della contrattualistica e del lavoro. La Guida vuole essere un **manuale pratico** e di **facile interpretazione** per coloro che quotidianamente affrontano problematiche e casi specifici aziendali. Per fare questo è stata data prevalenza alle indicazioni operative ed analisi di convenienza utili e concrete, alla presenza di **check-list operative**, di **strumenti ed analisi efficaci** al fine di trovare la soluzione più adatta al caso concreto.

La **struttura della Guida** parte dall'analisi degli aspetti contabili e fiscali, passando per gli aspetti amministrativi, con analisi ed indicazioni operative, per gli aspetti operativi con la contrattualistica, gli adempimenti privacy e antiriciclaggio e la sezione Lavoro e previdenza.

Pagg. 400 – € 38,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo

www.librerie.ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE



Accesso al pensionamento: così le deroghe alle nuove regole

Aldo Forte Esperto in materia previdenziale

Rendendo le regole di accesso al pensionamento più rigide, il legislatore si è ricordato anche di salvaguardare alcuni assicurati che si trovano in determinate situazioni, al fine di consentire loro l'accesso con le regole precedenti il Dl n. 201/2011. L'art. 24, commi 3 e 14 della manovra Salva Italia si occupa in maniera analitica della salvaguardia dei diritti acquisiti.

Art. 24, comma 3

L'art. 24, comma 3, prevede che coloro che hanno maturato i requisiti per l'accesso alla pensione con la normativa antecedente l'entrata in vigore del Dl n. 201/2011, avranno il diritto di andare in pensione con tale normativa; inoltre, viene data la possibilità di «blindare» tale diritto acquisito, chiedendone la certificazione all'ente previdenziale di appartenenza.

In particolare, il comma 3, dell'art. 24, del Dl n. 201/2011, stabilisce che il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del decreto Monti, n. 201/2011, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

In sintesi, con questa norma tutti coloro che hanno raggiunto il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia con le regole vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge, più volte citato, seguiranno tali regole e non subiranno la riforma.

Ciò significa, ad esempio, che continueranno ad applicarsi le finestre mobili di uscita per l'accesso alla pensione di vecchiaia o di anzianità.

Per capire meglio, riportiamo dei casi pratici.

Caso 1

Se un lavoratore dipendente privato ha raggiunto i 40 anni di contributi entro il 31 ottobre 2011, l'accesso alla pensione di anzianità avverrà con le regole vigenti prima dell'entrata in vigore

del Dl 201/2011. Per avere maggiore certezza e sicurezza di esercitare il diritto acquisito, potrà chiedere la certificazione all'Inps del diritto maturato per l'accesso alla pensione.

In questo caso, l'assicurato avrà la pensione con decorrenza da novembre 2012, avendo raggiunto il requisito ad ottobre 2011.

Caso 2

Se una lavoratrice dipendente privata ha raggiunto 20 anni di contributi nel mese di maggio 2011 ed ha compiuto 60 anni di età nel mese di dicembre 2011, avrà diritto ad andare in pensione con le vecchie regole di accesso alla pensione e non subirà gli effetti della manovra Monti.

Anche questa assicurata potrà chiedere la certificazione del diritto all'Inps e stare maggiormente tranquilla.

Nel caso in esame, l'assicurata accederà alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese di gennaio 2013, avendo raggiunto il requisito, 60 anni di età, nel mese di dicembre 2011.

Certificazione del diritto - Con messaggio n. 24126 del 20 dicembre 2011 (*si veda in questa stessa rivista a pag. 32*), avente per oggetto la certificazione, l'Inps ha precisato che il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa previgente all'entrata in vigore del Dl n. 201/2011 è subordinato alla maturazione entro il 31 dicembre 2011 dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla predetta normativa, a prescindere dall'avvenuta certificazione di tale diritto. Infatti detta certificazione ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto. Di conseguenza, precisa l'Istituto nazionale di previdenza sociale, alla luce della vigente normativa, anche in caso di **mancata** certificazione del diritto alla prestazione pensionistica, il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto Monti in argomento, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il



diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.

Art. 24, comma 14

Tale comma prevede, in maniera analitica, tutti coloro che rientrano nella vecchia normativa precedente l'entrata in vigore del Dl n. 201/2011.

In particolare, viene ribadito che restano fuori dal decreto Monti coloro che hanno raggiunto i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità entro il 31 dicembre 2011.

Vengono fatti rientrare nella precedente disciplina anche le lavoratrici che si avvarranno della possibilità di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004 e successive modifiche.

È da ricordare che tale norma prevede, in via sperimentale **fino al 31 dicembre 2015**, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, con un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che **optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo** previste dal Dlgs n. 180 del 30 aprile 1997.

In pratica, si tratta della possibilità data alle lavoratrici di accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi, ma con la penalizzazione prevista dall'obbligo di esercitare l'opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Inoltre, è da sottolineare che la facoltà riguarda sia le lavoratrici dipendenti del **settore privato** che del **settore pubblico**.

È da rilevare che questa volta, con il decreto Monti, il legislatore si è preoccupato di citare in maniera esplicita l'applicazione delle vecchie regole per le lavoratrici in esame, dato che con la precedente riforma Dl n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, erano sorti non pochi problemi interpretativi. Infatti, dopo la legge citata n. 122/2010, vi era stato un intervento dell'Inps con circolare n. 126 del 25 settembre 2010. L'Istituto di previdenza sociale aveva precisato che «Sono esclusi dall'applicazione della nuova disciplina, di cui al Dl n. 78/2010, coloro che accedono al trattamento pensionistico di anzianità sulla base di una disciplina diversa da quella prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 243/2004. Pertanto si ritiene che la nuova disciplina delle decorrenze introdotta dalle disposizioni di cui al Dl n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, non sia applicabile alle lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità con il regime speri-

mentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004».

Successivamente, però, con circolare n. 53 del 16 marzo 2011, l'Inps ha fatto marcia indietro in seguito a nuove direttive del Ministero del lavoro che ha precisato che la nuova disciplina in materia di decorrenze delle pensioni, dettata dall'articolo 12, commi 1 e 2, del Dl n. 78 del 31 maggio 2010 deve essere applicata anche alle donne che accedono al trattamento pensionistico di anzianità secondo il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004.

Di conseguenza, per l'accesso al pensionamento sperimentale in argomento, si dovranno applicare le cd. finestre mobili.

Per capire meglio il meccanismo, riportiamo dei casi particolari.

Caso 1

Se una lavoratrice dipendente esercita l'opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo per avvalersi della facoltà di cui all'art.1, comma 9, della legge n. 243/2004, ed ha raggiunto 35 anni di contributi al mese di ottobre 2011 e compie 57 anni di età nel mese di novembre 2011, la sua pensione avrà decorrenza da dicembre 2012.

Caso 2

Se una lavoratrice autonoma raggiunge 35 anni di contributi durante il mese di giugno 2012 e compie 58 anni di età a marzo 2012, esercitando la facoltà di cui all'art.1, comma 9, della legge n. 243/2004 andrà in pensione dopo 18 mesi dal raggiungimento del diritto.

In maniera specifica, la pensione avrà decorrenza da gennaio 2014 avendo raggiunto il diritto a giugno 2012.

Gli altri salvaguardati con «riserva»

I soggetti di cui abbiamo fatto cenno, cioè quelli che raggiungono i requisiti entro il 31 dicembre 2011 con le vecchie norme e quelli di cui all'art.1, comma 9, della legge n. 243/2004, sono coloro che sono «blindati», cioè che rientrano sicuramente nell'applicazione delle vecchie regole di pensionamento e non debbono aspettare nessuna autorizzazione o decreto particolare.

Invece, vi sono una serie di soggetti che rientrano nell'applicazione delle vecchie norme, ma sono **condizionati dall'emanazione di un decreto e possono rientrare o meno nella salvaguardia**.

Ci riferiamo in particolare a tutti i lavoratori in



mobilità, che avevano la certezza di andare in pensione, ma che cominciano ad avere numerosi dubbi in merito.

È da sottolineare che in una prima versione si parlava di 50 mila lavoratori rientranti in determinate situazioni ad essere salvaguardati; successivamente si era parlato di 65 mila, ma nella veste definitiva del decreto è scomparso il numero e si parla di **somme stanziati dal 2013 in poi**, nulla vi è per il 2012, e si rimanda all'emanazione di un decreto, entro tre mesi dall'approvazione della legge di conversione, che dovrà stabilire anche il limite numerico massimo dei lavoratori da salvaguardare.

Ma vediamo di seguito, in maniera analitica, le categorie dei soggetti che potrebbero rientrare nella salvaguardia, anche se maturano il requisito dopo il 31 dicembre 2011.

Lavoratori in mobilità - Vi rientrano due categorie di lavoratori:

a) quelli collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991, e successive modificazioni, sulla base di **accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011** e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 23 luglio 1991;

b) quelli collocati in **mobilità lunga** ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 23 luglio 1991, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di **accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011**.

È da sottolineare una differenza, anche se lieve, tra quella prevista dalla lettera a), cioè nel primo caso dove si parla anteriormente al 4 dicembre e quindi significherebbe che gli accordi devono essere stati fatti entro il 3 dicembre; invece, nel secondo caso, lettera b) si parla di accordi stipulati entro il 4 dicembre, in questo modo il giorno 4 dovrebbe essere compreso.

Assegno straordinari fondi di solidarietà - Rientrano tra coloro che dovranno esser salvaguardati anche i lavoratori che, al 4 dicembre 2011, risultano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà.

Autorizzati ai versamenti volontari - Tra i potenziali esentati, vi rientrano anche coloro che sono stati, **antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011**, autorizzati alla prosecuzione vo-

lontaria della contribuzione. È importante sottolineare che in altre occasioni l'Inps ha precisato che, per rientrare nelle vecchie regole, non è necessario aver effettuato anche dei versamenti volontari, anteriori alla data di riferimento, ma bastava soltanto l'autorizzazione.

In occasione della riforma di cui alla legge 243/2004, con circolare n. 149 dell'11 novembre 2004, in merito ai lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al 1° marzo 2004, l'Inps aveva precisato che:

I nuovi requisiti anagrafici richiesti per i pensionamenti di anzianità, a partire dall'1 gennaio 2008, non operano nei confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al 1° marzo 2004. Per tali lavoratori rimangono pertanto confermati i requisiti previsti dalla normativa previgente all'entrata in vigore della legge n. 243/2004. Per usufruire di tale deroga è necessario che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 29 febbraio 2004. **Non è, invece, richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data.**

Esonero dal servizio - Vi rientrano anche i lavoratori che al 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del Dl n. 112/2008, convertito con modificazioni con legge n. 133/2008; ai fini della presente lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011.

Attuazione delle esenzioni

Al fine di stabilire in maniera esatta il numero di coloro che rientreranno nella salvaguardia, sarà emanato un apposito decreto ministeriale.

Infatti, il comma 15, dell'art. 24, del Dl n. 201/2011, stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro di concerto con quello dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono definite le modalità di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati per la concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate. Vengono previsti i seguenti importi:

- 240 milioni di euro per l'anno 2013;
- 630 milioni di euro per l'anno 2014;
- 1.040 milioni di euro per l'anno 2015;



- ❑ 1.220 milioni di euro per l'anno 2016;
- ❑ 1.030 milioni di euro per l'anno 2017;
- ❑ 610 milioni di euro per l'anno 2018;
- ❑ 300 milioni di euro per l'anno 2019.

In ogni caso, sarà cura degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedere al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui fatto cenno, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto n. 201/2011. Se da tale monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato come sopracitato, gli Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti.

Nell'ambito del predetto limite numerico dovranno essere computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, ricorrendo i presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del Dl n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze.

Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12, cioè a dire gli adeguamenti dei requisiti pensionistici alle speranze di vita.

Riforma delle pensioni e certificazione dei diritti acquisiti

Il lavoratore che maturi entro il 31.12.2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima dell'entrata in vigore del Dl n. 201/2011, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto (art. 24, Dl n. 201/2011). L'Inps precisa che il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa previgente è subordinato alla maturazione entro il 31.12.2011 dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla predetta normativa, a prescindere dall'avvenuta certificazione di tale diritto. Infatti la certificazione ha una funzione unicamente dichiarativa e non costitutiva del diritto. Il diritto alla pensione in termini di accesso e decorrenze previgenti è garantito dal solo fatto di maturare entrambi entro il 2011 e non dalla certificazione dell'Inps.

INPS - MESSAGGIO 20 DICEMBRE 2011, N. 24126

Oggetto: Certificazione del diritto alla prestazione pensionistica ex art. 24, comma 3, del Dl n. 201 del 6 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 2011, n. 284.

Com'è noto l'art. 24, c. 3, Dl n. 201 del 6.12.2011, in corso di conversione, dispone che il lavoratore che maturi entro il 31.12.2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima dell'entrata in vigore del predetto decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. Alcune Sedi hanno segnalato che, per effetto dell'entrata in vigore della normativa in oggetto, presso gli sportelli del territorio si presentano numerosi utenti per verificare la propria posizione contributiva ai fini pensionistici, nonché per ottenere la certificazione richiamata dalla norma. A tal proposito si sottolinea che il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa previgente all'entrata in vigore del decreto in oggetto è subordinato alla maturazione entro il 31.12.2011 dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla predetta normativa, a prescindere dall'avvenuta certificazione di tale diritto. Infatti detta certificazione ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto. Pertanto, alla luce della vigente normativa, anche in caso di mancata certificazione del diritto alla prestazione pensionistica, il lavoratore che maturi entro il 31.12.2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto in esame, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa. Si invitano le Sedi a comunicare all'utenza, con le consuete modalità, quanto sopra evidenziato. Si fa riserva di illustrare i contenuti del decreto in oggetto non appena completato l'iter di conversione in legge.



Dal 2012 il nuovo sistema di calcolo della pensione

Pietro Gremigni *Esperto in materia previdenziale*

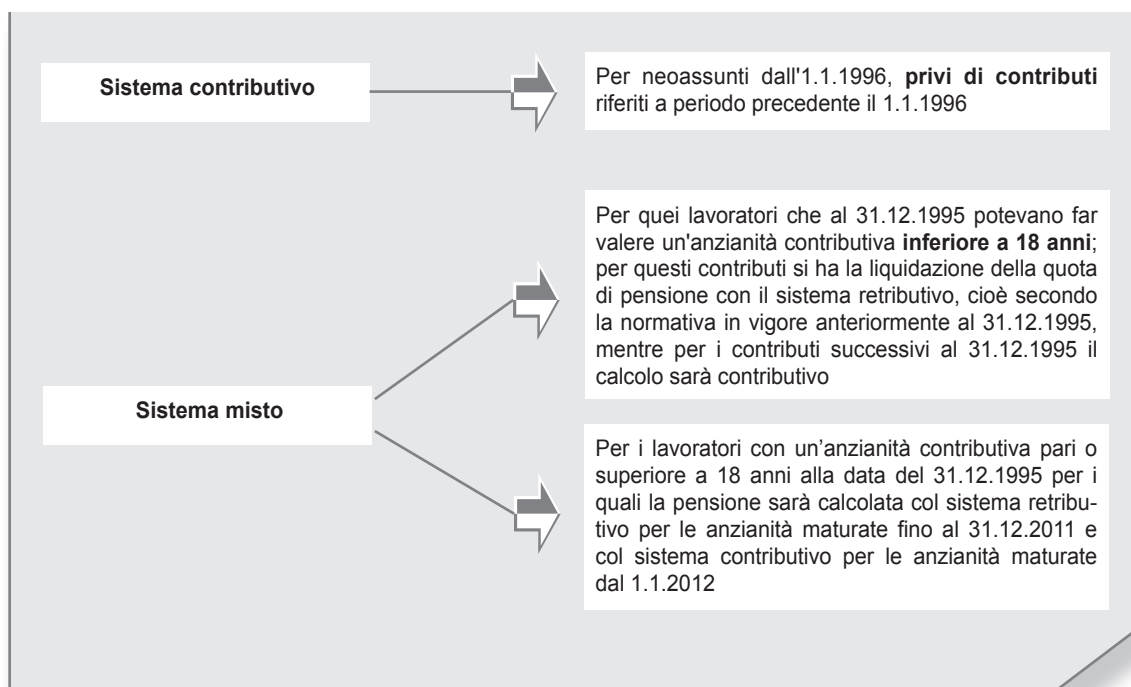
*Dal 1° gennaio 2012, anche per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza obbligatorie che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, e per i quali la pensione sarà calcolata fino al 31.12.2011 con il sistema retributivo, verrà applicato il **sistema di calcolo contributivo in relazione alle anzianità maturate da tale data in avanti**.*

Dai tre meccanismi di calcolo introdotti dalla Legge «Dini» nel 1995 (legge n. 335/1995) ossia:

- ☐ retributivo per chi al 31 dicembre 1995 aveva maturato almeno 18 anni di anzianità contributiva,
- ☐ misto per chi al 31 dicembre 1995 aveva maturato meno di 18 anni,
- ☐ contributivo per chi non aveva anzianità contributiva,

si passa ai due canali, destinati ovviamente a regime a diventare solo uno ossia quello contributivo quando non ci saranno più assicurati con anzianità contributive precedenti al 1996.

Pertanto il **nuovo sistema di calcolo complessivo che risulta dalla Riforma è il seguente:**



La disposizione dunque è diretta ad estendere dal 2012 il metodo di calcolo contributivo con lo **schema del pro rata** (vale a dire sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall'1 gennaio 2012) anche per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, mentre per le anzianità contributive pregresse è **mantenuto** il calcolo con il sistema retributivo.

Solo nei confronti di questi ultimi impatta la riforma, perché per i lavoratori contributivi e quelli misti, già dalle anzianità contributive decorrenti dal 1996, la quota della pensione è calcolata col sistema contributivo.



Indubbiamente il meccanismo è più **sfavorevole in termini di importo della pensione**, in parte attenuato dal fatto che, con le nuove regole sui requisiti anagrafici, i lavoratori interessati accedono sì al pensionamento ad età più elevate caratterizzate, però potendo fruire di **coefficienti di trasformazione più elevati** e con conseguente contenimento delle riduzioni rispetto al sistema di calcolo retributivo.

I coefficienti di trasformazione entrano in gioco nel sistema contributivo per determinare la **quota di pensione** spettante sul totale del montante contributivo e sono **crescenti a partire dall'età di 57 anni fino a quella di 65**. La riforma prevede comunque la determinazione dei coefficienti di trasformazione anche per le età superiori fino a quella di 70 anni.

Va poi sottolineato che gli interessati al passaggio al nuovo sistema sono coloro che compiono almeno 35 anni anzianità contributiva nel 2012 (almeno 18 anni al 31 dicembre 1995 più i restanti fino al 2012). Gli anni dunque che saranno coinvolti dal nuovo metodo di calcolo sono relativamente pochi, anche con le nuove regole che allungano i requisiti.

Inoltre l'aspetto negativo per il lavoratore di restare al lavoro più a lungo con l'applicazione dei predetti requisiti, per chi andrà in pensione con la sola anzianità contributiva (i precedenti 40 anni di contribuzione), è bilanciato dal riconoscimento dell'incremento del trattamento corrispondente agli incrementi di anzianità contributiva conseguiti tra la data di maturazione del requisito (40 anni di anzianità) e il momento della decorrenza del trattamento. Beneficio non riconosciuto, invece, con il sistema retributivo (il quale prevede il conseguimento dell'importo massimo con 40 anni di anzianità contributiva). Infatti il sistema di calcolo contributivo aggancia, come detto, i coefficienti di trasformazione all'età e più quest'ultima sale più si incrementa la pensione.

Salvaguardia dei diritti maturati e sistema di calcolo

L'art. 24, comma 3, della legge di riforma stabilisce la regola della salvaguardia dei diritti quesiti: «Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto».

Questi soggetti in grande parte continueranno a lavorare anche dopo cioè dal 2012 in poi, sia perché devono attendere la finestra mobile, sia perché potrebbero andare anche oltre la decorrenza prevista, qualora decidano di proseguire il rapporto di lavoro.

In questi casi la **salvaguardia dei diritti maturati riguarda anche il sistema di calcolo**? Questi lavoratori cioè che anche dopo il 2011 andranno in pensione con le vecchie regole, potranno fruire del calcolo solo retributivo?

In attesa di **chiarimenti in merito**, riteniamo di dare una risposta negativa in quanto l'art. 24 comma 2, estende il sistema di calcolo contributivo a tutte le anzianità contributive maturate dal 2012, senza eccezione alcuna. Inoltre la norma sulla salvaguardia parla di applicazione delle regole pregressi «ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità», senza fare riferimento al sistema di calcolo.

Pertanto i predetti lavoratori, pur salvaguardando i criteri di accesso e le finestre precedenti, saranno coinvolti, per la quota di anzianità successiva al 2011, dal calcolo contributivo.

Opzione per il sistema contributivo

L'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 24 della riforma fa salva, con un rinvio tecnico alle disposizioni vigenti, la **facoltà** di esercitare l'opzione per il sistema contributivo.

L'opzione si applica (art. 2, legge n. 417/2001 - Inps circ. 181/2001) per i lavoratori che si trovino con un'**anzianità contributiva inferiore a 18** anni alla data del 31 dicembre 1995, i quali possono optare per il sistema di calcolo contributivo anziché col sistema misto. Devono possedere l'ulteriore requisito di **15 anni di contributi** di cui almeno **5 versati nel sistema contributivo**. Con l'opzione, che è irrevocabile, si applicano quindi le regole (requisiti di età e contributivi) previsti per il sistema contributivo e si terrà conto di tutta la contribuzione versata ai fini del calcolo del montante contributivo, compresa quella precedente all'1.1.1996. Ciò significa, a nostro giudizio, che la facoltà di opzione **non si estende** agli assicurati che dal 2012 saranno anch'essi inseriti nel sistema misto, in quanto retributivi fino al 2011 e contributivi dal 2012, perché tali lavoratori avevano almeno 18 anni di contributi al 31



dicembre 1995 e la legge n. 355/2001 li ha espressamente esclusi da tale possibilità. A meno che tali lavoratori abbiano esercitato l'opzione entro l'1 ottobre 2001, quando cioè era possibile farlo anche per coloro che sarebbero andati in pensione col sistema retributivo.

Sistema contributivo e coefficienti di trasformazione

L'allungamento dell'età per il pensionamento e il fatto che a regime si andrà verso un completa applicazione del sistema contributivo hanno imposto al legislatore di agire anche sui **coefficienti di trasformazione che si applicano sul montante contributivo** ai fini del calcolo della pensione in tale sistema.

Pertanto il coefficiente di trasformazione (oggi limitato ad età fino a 65 anni) applicabile nel sistema di calcolo contribuito al montante contributivo è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70. Provvederà a riguardo un decreto direttoriale di prossima emanazione.

Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento già indicato.

Gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019, sono effettuati con periodicità biennale e non più triennale.

Ricordiamo che il meccanismo dei coefficienti di trasformazione permette di maturare un importo di pensione tanto più alto quanto più si lavorerà, perché i coefficienti sono crescenti in funzione dell'età anagrafica dell'assicurato.

IL CASO PRATICO

Proviamo a simulare l'importo della pensione di un lavoratore che sarebbe andato in pensione col sistema retributivo e che invece accederà mediante il sistema misto.

*In attesa di chiarimenti dobbiamo ipotizzare che il criterio sia lo stesso adottato col sistema misto della legge n. 335/1995, e cioè che per le anzianità contributive a cui si applica il sistema retributivo (fino al 31 dicembre 2011) si deve prendere a riferimento la retribuzione pensionabile degli ultimi 5 o 10 anni di lavoro con la relativa **aliquota di rendimento**, mentre per le anzianità decorrenti dal 2012 si assumono le retribuzioni imponibili corrisposte da tale data su cui calcolare il **montante applicando poi i coefficienti di trasformazione**.*

Lavoratore dipendente del 1955 che ha iniziato a lavorare l'1 gennaio 1976 e ha maturato 20 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

Al 31 dicembre 2011 ha maturato 36 anni di contribuzione e dunque andrà in pensione il 31 ottobre 2017 all'età di 62 anni. Infatti:

2012: matura 37 anni di anzianità contributiva;

2013: matura 38 anni di anzianità contributiva;

2014: matura 39 anni di anzianità contributiva;

2015: matura 40 anni di anzianità contributiva;

2016: matura 41 anni di anzianità contributiva;

2017: matura 42 anni di anzianità contributiva.

Nel 2017, in base alle attese proiezioni della speranza di vita, la **pensione anticipata** verrà conseguita per gli uomini con 42 anni e 10 mesi.

Nella simulazione del calcolo dobbiamo fissare alcuni **dati che invece saranno mobili da qui ai prossimi anni** e che ovviamente non siamo in grado di conoscere in quanto legati all'andamento dell'economia e cioè il **coefficiente di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili** e dei **montanti contributivi** rispettivamente agganciati il primo al costo della vita e il secondo alla variazione quinquennale del Pil. Per il primo abbiamo ipotizzato un dato non reale in misura corrispondente a 1,0075% nell'anno 2011 e il secondo all'1% fisso dal 2011 fino al pensionamento.

Ipotizziamo anche che l'aliquota di finanziamento rimanga immutata al 33%.

Il lavoratore percepisce 30.000 euro annui a fine 2011.

Quota A della pensione per le anzianità maturate dall'1.1.1976 al 31.12.1992 = **884 contr. Sett.**

Quota B della pensione per le anzianità maturate dall'1.1.1993 al 31.12.2011 = **988 contr. Sett.**

Quota C della pensione per le anzianità maturate dall'1.1.2012 calcolata con il sistema contributivo.



QUOTA A: RETRIBUZIONE MEDIA SETTIMANALE DEGLI ULTIMI 5 ANNI (260 SETTIMANE)

		Retribuzione pensionabile annua	Coefficiente riv. retr.	Retribuzione annua
2017	43 sett.	26.627	1	26.627
2016	52 sett.	32.200	1	32.200
2015	52 sett.	32.000	1,0075	32.240
2014	52 sett.	31.500	1,0075	31.736
2013	52 sett.	31.200	1,0075	31.434
2012	52 sett.	30.000	1,0075	30.225
				184.462 : 5 = Retribuzione media pensionabile = 36.892 Retribuzione media settimanale = 709

QUOTA B: RETRIBUZIONE MEDIA SETTIMANALE DEGLI ULTIMI 10 ANNI (520 SETTIMANE)

		Retribuzione pensionabile annua	Coefficiente riv. retr.	Retribuzione annua
2017	43 sett.	32.200	1	26.627
2016	52 sett.	32.200	1	32.200
2015	52 sett.	32.000	1,0075	32.240
2014	52 sett.	31.500	1,0075	31.736
2013	52 sett.	31.200	1,0075	31.434
2012	52 sett.	30.000	1,0075	30.225
2011	52 sett.	29.000	1,0190	29.551
2010	52 sett.	28.000	1,0400	29.120
2009	52 sett.	27.000	1,0900	29.430
2008	52 sett.	26.000	1,1100	28.860
2007	9 sett.	4.327	1,1312	4.895
				306318 : 10 = 30.631,80 (Retribuzione media pensionabile) 30.631,80 : 52 = 589 (retr. Media sett.)

Quota A = 709 euro x 884 (contr. Sett.) x 0,00153846 (aliquota rendimento) = 964,20

Quota B = 589 euro x 988 (contr. Sett.) x 0,00153846 (aliquota rendimento) = 895,24

Somma delle due quote retributive di pensione mensile maturate fino al 31 dicembre 2011 = 1.859,44

QUOTA C = SISTEMA CONTRIBUTIVO PER ANZIANITÀ DAL 2012 AL 2017

Anno	Montante annuo	Somma Montanti rivalutati (*)
2017	26.627	8.787 + 51.777 = 60.564
2016	32.200	10.626 + 41.151 = 51.777
2015	32.000	10.560 + 30.591 = 41.151
2014	31.500	10.395 + 20.196 = 30.591
2013	31.200	10.296 + 9.900 = 20.196
2012	30.000	9.900

(*) In ciascun anno occorre moltiplicare la somma dei montanti con il tasso di variazione del Pil che abbiamo ipotizzato pari ad 1. Pertanto il prodotto rimane sempre invariato

60.564 x 5,093% (coeff. trasformazione corrispondente ad un'età di 62 anni) = 3.084,52 : 13 = 237,27 euro = pensione mensile **Quota C.**

L'importo va sommato alla quota retributiva pari a 1.859,44 e si ottiene la pensione mensile totale pari a 2.096,71 euro.

N.B. - La quota relativa al sistema contributivo non è soggetta all'integrazione al minimo.



Artigiani e commercianti: riviste le aliquote contributive

Paolo Rossi Consulente del lavoro in Roma

La manovra salva Italia interviene sulle aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps.

Il decreto «Salva Italia» (Dl n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214), al comma 22 dell'art. 24, così come modificato in sede di conversione in legge, fissa una **progressione in aumento** delle aliquote contributive pensionistiche, sia di finanziamento che di computo, che dovrà raggiungere, **entro il 2018**, la misura del **24%**. Si parte con un aumento di **1,3 punti percentuali per il 2012**, mentre con decorrenza 2013 viene previsto uno scaglionamento di 0,45 punti percentuali per ogni anno fino a raggiungere, appunto nel 2018, il livello del 24%. Considerato che attualmente l'aliquota è fissata al 20% (art. 1, comma 768, legge n. 296 del 27 dicembre 2006 - legge finanziaria 2007), la progressione degli aumenti si svilupperà come appresso:

ANNO	ALIQUOTA PENSIONISTICA GESTIONE COMMERCianti	ALIQUOTA PENSIONISTICA GESTIONE ARTIGIANI
2011	20,00	20,00
2012	21,30	21,30
2013	21,75	21,75
2014	22,20	22,20
2015	22,65	22,65
2016	23,10	23,10
2017	23,55	23,55
2018	24,00	24,00

Da notare che continueranno ad applicarsi alcune **eccezioni** e cioè:

- ❑ le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, relative alla **riduzione del 50%** dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto;
- ❑ le **agevolazioni** stabilite dall'art. 1, comma 2, della legge n. 233 del 2 agosto 1990, per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni (riduzione di 3 punti percentuali);
- ❑ fino al 31 dicembre 2013, le disposizioni di cui all'art. 5 del Dlgs n. 207 del 28 marzo 1996, che prevedono, per i soli iscritti alla gestione commercianti, il versamento di un'**aliquota aggiuntiva del 0,09%** ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- ❑ le disposizioni dell'art. 49, comma 1, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, che prevedono un **contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità** stabilito, sia per i commercianti che per gli Artigiani, nella misura di euro 0,62 mensili.

Modalità di contribuzione: Ivs sul minimale e Ivs eccedente il minimale di reddito

Rammentiamo che i commercianti e gli artigiani versano la contribuzione previdenziale con una **doppia modalità**: la prima, tenendo conto di una base imponibile «minimale», cioè non riducibile in caso di produzione di redditi inferiori; la seconda che colpisce il differenziale di reddito che eccede il minimale. Queste **regole di determinazione del contributo non cambiano** anche dopo la manovra «Salva Italia». Di seguito, prendendo ad esempio l'anno 2011, ripercorriamo le varie fasi operative che portano alla definizione dei contributi dovuti dai soggetti in esame. Per gli anni a venire sarà sufficiente sostituire le aliquote e i massimali, così come via via determinati.



Per l'anno 2011, il **reddito minimo annuo** da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs è stato fissato nella misura di 14.552,00 euro, in applicazione dell'art. 1, comma 3, della legge n. 233 del 2 agosto 1990.

Conseguentemente, il contributo fisso annuo per il 2011 calcolato sul reddito «minimale» è così determinato:

CONTRIBUTI ANNUI IVS SUL MINIMALE - ANNO 2011			
Artigiani	Commercianti	Artigiani coadiuvanti/coadiutori di età <i>non</i> superiore ai 21 anni	Commercianti coadiuvanti/coadiutori di età <i>non</i> superiore ai 21 anni
Euro 2.917,84 (14.552,00 x 20% + 7,44 maternità)	Euro 2.930,94 (14.552,00 x 20,09% + 7,44 maternità)	Euro 2.481,28 (14.552,00 x 17% + 7,44 maternità)	Euro 2.494,38 (14.552,00 x 17,09% + 7,44 maternità)

In caso di **periodi inferiori all'anno solare**, il contributo sul «minimale» è rapportato a mese (14.552,00:12 = 1.212,67). Di seguito la tabella con i valori mensili.

CONTRIBUTI MENSILI IVS SUL MINIMALE - ANNO 2011			
Artigiani	Commercianti	Artigiani coadiuvanti/coadiutori di età <i>non</i> superiore ai 21 anni	Commercianti coadiuvanti/coadiutori di età <i>non</i> superiore ai 21 anni
Euro 243,15 (1.212,67 x 20% + 0,62 maternità)	Euro 244,24 (1.212,67 x 20,09% + 0,62 maternità)	Euro 206,77 (1.212,67 x 17% + 0,62 maternità)	Euro 207,86 (1.212,67 x 17,09% + 0,62 maternità)

Fa eccezione alla regola del contributo fisso sul minimale il solo caso degli esercenti l'**attività di affittacamere e dei produttori di terzo e quarto gruppo** iscritti alla gestione dei commercianti. Tali soggetti non sono tenuti all'osservanza del minimale annuo di reddito (circolare Inps n. 12 del 22 gennaio 2004); versano infatti i contributi sull'effettivo reddito prodotto.

Con riguardo alla contribuzione Ivs dovuta sul reddito eccedente il predetto minimale, bisogna innanzitutto tener conto che i redditi di riferimento ai fini della base imponibile contributiva sono costituiti dalla totalità dei redditi d'impresa, per la quota eccedente il minimale, fino al raggiungimento del limite di retribuzione annua pensionabile (per il 2011 pari a 43.042,00 euro). Per i redditi superiori al limite di retribuzione annua pensionabile l'aliquota contributiva aumenta di un punto percentuale così come disposto dall'art. 3-ter della legge n. 438 del 14 novembre 1992.

Sempre prendendo come anno di riferimento il 2011, le aliquote contributive risultano determinate come segue:

ALIQUOTE IVS SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE - ANNO 2011				
Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti	Artigiani coadiuvanti/coadiutori di età <i>non</i> superiore ai 21 anni	Commercianti coadiuvanti/coadiutori di età <i>non</i> superiore ai 21 anni
fino 43.042,00	20,00%	20,09%	17,00%	17,09%
Da 43.042,01	21,00%	21,09%	18,00%	18,09%

Al limite di retribuzione annua pensionabile se ne aggiunge uno ulteriore, che costituisce il massimo livello di reddito imponibile annuo oltre il quale non è più dovuta contribuzione.

Qui però bisogna distinguere tra soggetti con copertura previdenziale obbligatoria anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data e lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva.

Per i primi, il tetto è fissato ad un importo pari al valore della retribuzione annua pensionabile

(43.042,00) aumentato di un importo pari ai due terzi dello stesso valore (28.695,00). Per l'anno 2011, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a euro 71.737,00 (43.042,00 euro + 28.695,00 euro), frazionabile su base mensile.

Per i secondi, il massimale annuo 2011 è fissato ad euro 93.622,00 e tale massimale non è frazionabile in ragione mensile (art. 2, comma 18, legge n. 335/1995).

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l'Ivs risulta come segue:

CONTRIBUTO IVS MASSIMO DOVUTO - ANNO 2011 LAVORATORI CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995				
Limite di reddito	Artigiani	Commercianti	Artigiani coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	Commercianti coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
Da 71.737,01	14.634,35 (43.042,00 x 20,00% + 28.695,00 x 21%)	14.698,91 (43.042,00 x 20,09% + 28.695,00 x 21,09%)	12.482,24 (43.042,00 x 17,00% + 28.695,00 x 18,00%)	12.546,80 (43.042,00 x 17,09% + 28.695,00 x 18,09%)

Corrispondenza del reddito prodotto

È utile altresì rammentare che ai sensi della legge n. 438/1992, il contributo Ivs dovuto da artigiani e commercianti:

a) è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);

b) è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2011, ai redditi 2011, da denunciare al Fisco nel 2012).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2011, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

CONTABILITÀ E BILANCIO



BUSINESS PLAN CASI SVOLTI

Kon - Business and Financial Advisor

Il business plan è fondamentale per tutti i tipi di attività: un imprenditore deve essere in grado di sapere cosa vuole fare e, per farlo, deve avere uno strumento che possa aiutarlo nella valutazione dell'idea. Il business plan diventa uno **strumento di controllo gestionale** che permette di riscontrare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

Il volume e il **CD-Rom allegato** presentano numerosi casi di business plan riferibili a imprese diverse per dimensioni, settore merceologico e tipologia aziendale. L'insieme dei casi presenta un'ampia panoramica delle più ricorrenti panoramiche che il professionista deve affrontare, fornendogli **strumenti e tecniche per la loro gestione operativa**.

Pagg. 464 – € 70,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo

www.librerie.ilssole24ore.com

GRUPPO24ORE



La rivalutazione automatica delle pensioni prevista nel 2012 e 2013

Aldo Ciccarella Esperto in materia previdenziale

La rivalutazione automatica o perequazione automatica dei trattamenti pensionistici è un aumento applicato annualmente a tutte le pensioni, sia del settore pubblico che del settore privato, in base all'art. 14 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, per adeguarne l'importo agli aumenti del costo della vita (inflazione).

Alla fine di ogni anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in base alla variazione del costo della vita accertata dall'Istat, viene stabilita la **variazione previsionale, stimata in via provvisoria**, ed espressa in percentuale, da applicarsi dal mese di gennaio sull'importo della pensione mensile e contestualmente viene determinata anche la **percentuale di variazione definitiva**, da applicare per l'anno precedente, in sostituzione di quella previsionale. La differenza tra la variazione previsionale e quella definitiva determina un **conguaglio**, da applicare alle pensioni, che può essere:

❑ **positivo**, se la variazione definitiva è stata superiore, rispetto a quella previsionale; in questo caso, la differenza viene corrisposta al pensionato in aggiunta alla pensione;

❑ **negativo**, se la variazione definitiva è stata inferiore, rispetto a quella previsionale; in questo caso, la differenza viene sottratta dall'importo della pensione percepita dal pensionato.

L'adeguamento in parola si applica dal 1° gennaio di ogni anno, per cui nel mese di gennaio la pensione subisce sia un aumento, rispetto a quanto è stato stimato, in via previsionale, per quell'anno, sia il conguaglio, negativo o positivo. Di norma, l'aliquota stabilita dal Decreto si applica **integralmente** solo alle pensioni di importo fino a **3 volte il trattamento minimo**. Per quelle di importo **compreso tra 3 volte e 5 volte**, la percentuale viene ridotta al 90% mentre per gli importi **superiori a 5 volte**, viene applicato un aumento pari al 75 per cento dell'aliquota stessa. Nel caso in cui l'**indennità integrativa speciale** costituisca una voce a se stante dalla pensione, l'aumento percentuale va applicato sul trattamento pensionistico considerato complessivamente,

comprensivo dell'indennità integrativa speciale.

Il tema della perequazione automatica delle pensioni per il **biennio 2012-2013**, per motivi di risanamento della finanza pubblica, è stato oggetto di **due differenti manovre**, di cui la seconda in due stesure.

Prima manovra (manovra estiva)

Con l'**articolo 18, comma 3, del Dl n. 98 del 6 luglio 2011**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011 si era stabilito che, a titolo di concorso al consolidamento degli obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2012 e 2013, ai trattamenti **superiori a 5 volte** il trattamento minimo Inps, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1 della legge n. 448/1998 **non è concessa**, con **esclusione** della fascia di importo inferiore a 3 volte il predetto trattamento minimo Inps, con riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il biennio in esame, nella misura del **70%**. In pratica, quindi, con la manovra d'estate 2011 si era stabilito che per le pensioni fino a 5 volte il trattamento minimo Inps (circa 2.342 euro lordi mensili) si **assicurava la copertura di legge dell'inflazione**, mentre per gli importi **superiori** a tale cifra si corrispondeva un **aumento pari al 70% della rivalutazione calcolata sull'importo pari 3 volte la minima Inps** (circa 1.405 euro lordi mensili).

Seconda manovra - prima stesura (manovra di Natale)

Con il **Dl n. 201/2011** (decreto «salva Italia»), in prima stesura si era stabilito che la rivalutazione automatica delle pensioni, per il biennio 2012-2013, sarebbe stata riconosciuta al 100%, **esclusivamente** ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 2 volte il trattamento minimo Inps, pari a 12.177 euro lordi all'anno/937 euro lordi mensili. Mentre agli importi superiori a 2 volte il trattamento minimo Inps non sarebbe spettato alcun aumento.



Seconda manovra - seconda stesura (manovra di Natale)

Tra le **correzioni** apportate al Dl n. 201 con la conversione in **legge 22 dicembre 2011, n. 214**, è stato presentato un emendamento che innalza l'asticella da 2 volte il trattamento minimo Inps a **3 volte** tale trattamento, ampliando, quindi, la platea dei pensionati che si vedranno perequate, per il biennio 2012-2013, la pensione al 100% dell'inflazione e che riguarda coloro che percepiscono una pensione di **18.266 euro lordi all'anno/1405 lordi mensili**. Quindi solo per le pensioni di importo fino a 1.405 euro lordi mensili è stata assicurata la **perequazione piena** all'inflazione prevista per gli anni 2012 e 2013, mentre per le pensioni di importo **superiore** non sarà assicurata alcuna copertura all'in-

flazione. Per garantire omogeneità di trattamento, è stato, comunque, stabilito che, per le pensioni di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi della presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Al fine di definire la sopracitata soglia sulle singole pensioni (circa 1.405 euro mensili) si prenderà a riferimento il **reddito pensionistico totale** del pensionato.

Vediamo in pratica come **opererà la rivalutazione automatica delle pensioni** per il biennio 2012-2013, con alcuni esempi, con ipotesi di inflazione al 2,8% per l'anno 2012 e 1,9% per l'anno 2013.

1° ESEMPIO

Pensione annua lorda **11.000**, pari a **846 euro lordi mensili**

		Lordo annuo	Lordo mensile
1) Rivalutata con manovra d'estate	Gennaio 2012	11.308	870
	Gennaio 2013	11.523	886
2) Rivalutata con manovra di Natale (prima stesura)	Gennaio 2012	11.308	870
	Gennaio 2013	11.523	886
3) Rivalutata con manovra di Natale (seconda stesura)	Gennaio 2012	11.308	870
	Gennaio 2013	11.523	886

2° ESEMPIO

Pensione annua lorda **13.000**, pari a **1.000 euro lordi mensili**

		Lordo annuo	Lordo mensile
1) Rivalutata con manovra d'estate	Gennaio 2012	13.364	1.028
	Gennaio 2013	13.618	1.047
2) Rivalutata con manovra di Natale (prima stesura)	Gennaio 2012	13.000	1.000
	Gennaio 2013	13.000	1.000
3) Rivalutata con manovra di Natale (seconda stesura)	Gennaio 2012	13.364	1.028
	Gennaio 2013	13.618	1.047

3° ESEMPIO

Pensione annua lorda **19.000**, pari a **1.461 euro lordi mensili**

		Lordo annuo	Lordo mensile
1) Rivalutata con manovra d'estate	Gennaio 2012	19.479	1.498
	Gennaio 2013	19.812	1.524
2) Rivalutata con manovra di Natale (prima stesura)	Gennaio 2012	19.000	1.461
	Gennaio 2013	19.000	1.461
3) Rivalutata con manovra di Natale (seconda stesura)	Gennaio 2012	19.000	1.461
	Gennaio 2013	19.000	1.461

4° ESEMPIO

Pensione annua lorda **40.000**, pari a **3.076** euro lordi mensili

		Lordo annuo	Lordo mensile
1) Rivalutata con manovra d'estate	Gennaio 2012	40.358	3.104
	Gennaio 2013	40.608	3.124
2) Rivalutata con manovra di Natale (prima stesura)	Gennaio 2012	40.000	3.076
	Gennaio 2013	40.000	3.076
3) Rivalutata con manovra di Natale (seconda stesura)	Gennaio 2012	40.000	3.076
	Gennaio 2013	40.000	3.076

No al contante per le pensioni sopra i 1.000 euro

INPS - MESSAGGIO 30 DICEMBRE 2011, N. 24711

Oggetto: Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, art.12, comma 2 - invio di comunicazioni ai pensionati.

L'Inps non potrà procedere pagamenti in contante di importi superiori a 1.000 euro a partire dal 7 marzo 2012 (art. 12 legge n. 214/2011).

Di conseguenza l'Inps sta inviando ai pensionati con rata corrente pagata in contanti di importo complessivamente superiore a 1000,00 euro, una comunicazione in cui indicare entro il 29 febbraio 2012 le modalità di riscossione alternative, prescelte tra l'accredito in conto corrente, sul libretto postale o su carta ricaricabile.

La richiesta di variazione della modalità di pagamento può essere inoltrata attraverso il sito web dell'Inps da parte dei soggetti in possesso di Pin o direttamente ad una Struttura territoriale. In alternativa, la richiesta può essere fatta presso gli uffici bancari o postali, secondo le consuete modalità.

NOVITÀ

SistemaFRIZZERA

GUIDA PRATICA PENSIONI

a cura di P. Gremigni

Aggiornata con le più recenti novità introdotte dalla Manovra Estiva, la Guida Pratica illustra il complesso sistema normativo che regola la previdenza italiana, in costante cambiamento allo scopo di adeguare il sistema ai mutamenti sociali e alle necessità finanziarie dello Stato.

Il volume prende in esame con intento principalmente operativo la disciplina previdenziale e assistenziale, dalle modalità di calcolo delle pensioni alle varie tipologie delle stesse (anzianità, vecchiaia, superstiti, invalidità, ...), passando dal regime dell'assicurazione generale obbligatoria a quello speciale dei lavoratori autonomi, a quelli dello spettacolo, per arrivare a sciogliere i complessi intrecci tra i diversi regimi, attraverso i meccanismi della ricongiunzione e della totalizzazione.

Un'attenzione particolare viene dedicata ai rapporti tra lavoratore pensionando e datore di lavoro nella delicata fase di maturazione dei requisiti e cessazione del rapporto di lavoro, nonché nella fase successiva di instaurazione di un rapporto di lavoro con un pensionato.

Pagg. 240 – € 37,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo

www.librerie.ilssole24ore.com

GRUPPO24ORE



Requisiti di accesso: adeguamento alla speranza di vita al via dal 2013

Giuseppe Rodà *Esperto in materia previdenziale*

*L'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita scatterà per la prima volta in tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013. È quanto risulta dal **decreto del 6 dicembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 1° dicembre 2011**. In concreto si tratta di un meccanismo di aggiornamento automatico dei requisiti dell'età pensionabile e dell'anzianità contributiva. Ecco come funziona.*

Ogni tre anni l'Istat valuterà la probabilità di vita che rimane a chi ha 65 anni. Se la speranza di vita aumenta, ne deriverà un corrispondente incremento dell'età pensionabile.

Nello schema viene riportata l'evoluzione, stimata nella relazione tecnica al maxiemendamento governativo alla legge di stabilità 2012.

SPERANZA DI VITA	
Anno	Incremento
2013	3 mesi
2016	4 mesi
2019	4 mesi
2022	4 mesi
2025	4 mesi
2028	4 mesi
2031	4 mesi
2034	3 mesi

Nb. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 vengono aggiornati con cadenza biennale (articolo 24, comma 13, della manovra Monti).

Il quadro normativo

È interessante riportare le varie **disposizioni** relative agli incrementi della speranza di vita. Occorre partire dall'articolo 22-ter, comma 2, del Dl n. 78 del 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009 riguardante l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita. Per proseguire nel nostro particolare viaggio con le seguenti norme:

❑ l'art. 12, comma 12-bis, del Dl n. 78 del 30 luglio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. Questa norma ha stabilito la cadenza triennale del predetto meccanismo di adeguamento da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia di concerto con quello del lavoro da emanare almeno 12 mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;

❑ l'art. 12, comma 12-ter, del predetto Dl n. 78/2010 stabilisce che, a decorrere dal 2011, l'Istat renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia; lo stesso comma 12-ter prevede che in caso di frazione di mese l'aggiornamento scatta con arrotondamento al decimale più prossimo e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per 12, con arrotondamento all'unità.



Pensione di vecchiaia e anticipata

Vale la pena di verificare come l'incremento di tre mesi della speranza di vita opera nel 2013 sui requisiti di età e di anzianità contributiva.

- ❑ 62 anni e tre mesi per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago e delle forme sostitutive della stessa;
- ❑ 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995, dal 1° gennaio 2012;
- ❑ 66 anni e tre mesi per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per le lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Pensione anticipata

Per l'ottenimento della nuova pensione anticipata, indipendentemente dall'età anagrafica, prevista dal comma 10 dell'art. 24 del decreto Salva-Italia, occorre il possesso del seguente requisito contributivo nel 2013:

- ❑ 42 anni e 5 mesi per gli uomini;
- ❑ 41 anni e 5 mesi per le donne.

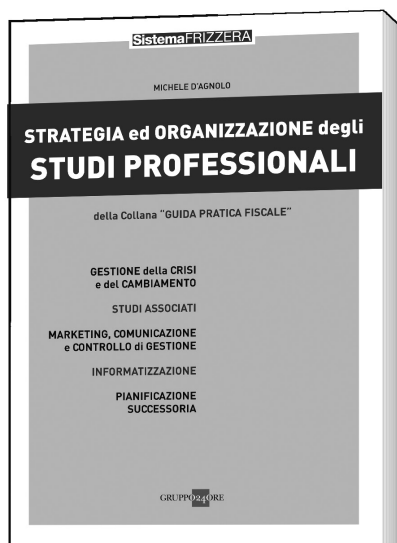
Il testo del decreto ministeriale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 6 DICEMBRE 2011 (*G.U. 13 DICEMBRE 2011, N. 289*)

Oggetto: Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del Dl n. 78 30 luglio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modificazioni e integrazioni, sono incrementati di tre mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge n. 243 del 23 agosto 2004, e successive modificazioni, sono incrementati di 0,3 unità.

SistemaFRIZZERA



STRATEGIA ed ORGANIZZAZIONE degli STUDI PROFESSIONALI

di Michele D'Agnolo

Seconda edizione, riveduta, ampliata e coordinata secondo i capitoli della PM guide dell'IFAC-CNDCEC, la Guida affronta con **taglio operativo** alcune delle tematiche che più frequentemente i professionisti si trovano a dover affrontare nell'**organizzazione dello studio**.

Dopo una carrellata sull'evoluzione in atto nelle professioni intellettuali, l'analisi si concentra sugli **aspetti gestionali e di controllo dello studio**. Organizzazione per processi e certificazione ISO 9000, gestione delle risorse umane (collaboratori, praticanti, dipendenti), costruzione della relazione con il cliente, networking professionale e suo utilizzo efficace sono gli aspetti di maggior rilievo trattati nella Guida Pratica. Particolare attenzione è infine dedicata alla crescente informatizzazione degli studi e ai processi di gestione del cambiamento in tempi di crisi. Ciascun capitolo è "linkato" ai contenuti di approfondimento dell'opera multimediale "Professionista 24".

Pagg. 304 – € 38,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo

www.librerie.ilsolo24ore.com

GRUPPO 24 ORE



Manovra salva Italia: più facile la totalizzazione

Pietro Gremigni Esperto in materia previdenziale

Con effetto dal 2012 gli assicurati con diversi periodi di anzianità contributiva maturati in fondi previdenziali diversi potranno totalizzarli ai fini di percepire un'unica pensione, a prescindere dall'anzianità contributiva minima maturata in ciascuno di essi. Viene cioè eliminato il requisito di almeno 3 anni di anzianità contributiva in ciascun Fondo.

La possibilità di cumulare gratuitamente qualsiasi periodo caratterizzato dal versamento di contributi obbligatori in qualsiasi Fondo previdenziale, anche di pochi mesi, ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti dalla legge per andare in pensione, diventa una realtà.

La riforma del sistema pensionistico, nel mentre rende stringenti i requisiti per le pensioni ordinarie di vecchiaia e anticipate, rende più agevole totalizzare i periodi assicurativi maturati in gestioni diverse e non coincidenti tra di loro.

L'allungamento dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva e la difficile situazione del mercato del lavoro, con la **conseguente mobilità dei lavoratori**, comporterà una sempre maggiore difficoltà a maturare i requisiti in un unico Fondo previdenziale; da qui l'**eliminazione del termine minimo di anzianità in ciascun Fondo per poter avviare la totalizzazione**.

Ciò detto, prima di riepilogare la nuova disciplina che scaturisce dalla modifica normativa, occorre chiederci le seguenti cose:

- 1) Le modifiche ai requisiti per la pensione di vecchiaia e anticipata e l'allungamento dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva hanno inciso anche sui requisiti previsti dal Dlgs n. 42/2006 per poter ottenere la totalizzazione?
- 2) L'innalzamento dell'età anagrafica e, dopo questa Riforma, anche dell'anzianità contributiva, in funzione dell'incremento della speranza di vita, incide anche sugli stessi requisiti previsti per la totalizzazione?
- 3) La decorrenza della pensione totalizzata, una volta eliminate le «finestre mobili», sarà ancora posticipata di 18 mesi?

Prima di risolvere le questioni vediamo, di riepilo-

gare per sommi capi la disciplina della totalizzazione come prevista dal Dlgs n. 42/2006 e successive modifiche.

Destinatari

Si tratta di assicurati iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, alle forme pensionistiche obbligatorie, nonché degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Pertanto possono beneficiare della totalizzazione:

- ❑ i lavoratori **dipendenti e autonomi** (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- ❑ gli iscritti alla **gestione separata Inps**;
- ❑ i sacerdoti secolari e ministri del culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica autorizzate;
- ❑ i **liberi professionisti** iscritti ad una delle Casse privatizzate e private;
- ❑ gli iscritti alle **forme assicurative sostitutive ed esclusive** dell'assicurazione generale obbligatoria.

Requisiti

Per avvalersi della totalizzazione è necessario che l'assicurato:

- 1) non sia titolare di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione, anche nel caso in cui si debbano cumulare periodi contributivi maturati in gestioni diverse da quella o quelle nelle quali sia stata già liquidata una prestazione a favore dell'assicurato. È però ammissibile chiedere la totalizzazione di pensioni dirette anche se si è titolari di una pensione ai superstiti;
- 2) **fino al 31 dicembre 2011** avere maturato in ciascuna gestione previdenziale da cumulare con le altre almeno 3 anni di anzianità contributiva (dall'1.1.2008 - in precedenza erano chiesti 6 anni di anzianità minima), determinata secondo le regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda. Per le domande



presentate dal 1° gennaio 2012, come abbiamo visto, viene meno il predetto requisito dei tre anni. Le altre condizioni sono le seguenti:

- 1) la totalizzazione interessa anche i casi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi, sempreché l'interessato non sia già titolare di autonomo trattamento pensionistico erogato da tale Fondo;
- 2) la totalizzazione non può riguardare periodi parziali maturati in ciascuna gestione;
- 3) il cumulo deve riguardare periodi assicurati non coincidenti.

Tipologia di totalizzazione

A seconda del tipo di pensione (in base ai presupposti) gli ulteriori requisiti di età e anzianità contributiva sono i seguenti:

- 1) pensione di vecchiaia:
 - ☐ raggiungimento del 65° anno di età sia per uomini che per donne;
 - ☐ anzianità contributiva almeno pari a 20 anni;
 - ☐ sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, come ad esempio la cessazione dell'attività lavorativa subordinata.
- 2) pensione di anzianità:
 - ☐ anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
 - ☐ sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione (ad esempio cessazione dell'attività lavorativa dipendente).
- 3) pensione ai superstiti: v. sopra, con la differenza che la pensione sarà liquidata ai superstiti;
- 4) pensione di inabilità: i requisiti richiesti per ottenere la pensione di inabilità possono risultare dalla sommatoria di quelli maturati in ciascun Fondo di previdenza.

I requisiti dopo la Riforma

La tecnica legislativa utilizzata dalla recente «Manovra Monti» non lascia dubbi sul fatto che i predetti requisiti anagrafici e contributivi non sono stati toccati dalla Manovra stessa.

Infatti il comma 19 dell'art. 24 è intervenuto esplicitamente sul requisito dei 3 anni per abolirli e non lo ha fatto per altre disposizioni del Dlgs n. 42/2006.

Non è possibile, a nostro giudizio, che si sia determinato un effetto trascinamento in funzione dell'innalzamento dei requisiti delle pensioni di vecchiaia e delle ex di anzianità, sia perché la Mano-

vra appare circoscritta a tali tipologie pensionistiche, sia perché il Dlgs n. 42/2006 non qualifica le pensioni totalizzate come di vecchiaia o anzianità (che dal 2012 saranno sostituite con quelle anticipate), ma esplicitando solo i requisiti.

Da ultimo la totalizzazione riguarda anche gli iscritti alle Casse dei liberi professionisti che non sono state toccate dalla Manovra. Di conseguenza è impensabile un effetto indiretto dell'incremento anagrafico e contributivo per le forme previdenziali dell'Ago, dei fondi sostitutivi ed esclusivi, sui requisiti della pensione totalizzata che investirebbe anche una categoria (Casse professionali) escluse dai predetti innalzamenti.

Speranza di vita

L'art. 12-bis della legge n. 122/2010 e l'art. 24 della Manovra Monti individuano con esattezza i casi assoggettati all'innalzamento dell'età anagrafica e di anzianità contributiva in funzione dell'accresciuta speranza di vita della popolazione.

Tra questi casi non è contemplata la totalizzazione. La tecnica usata cioè non fa riferimento generico ai diversi requisiti anagrafici e contributivi previsti nell'ordinamento, ma individua esattamente quali di essi sono direttamente coinvolti.

Certo che ci appare singolare che si sia voluta preservare dagli adeguamenti solo la totalizzazione, ma ad oggi nessun ente previdenziale, né tanto meno il Ministero del lavoro hanno detto il contrario.

La finestra

L'art. 3 della predetta legge n. 122/2010 stabilisce che ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Pertanto con le predette regole chi totalizza i diversi periodi assicurativi va in pensione 18 mesi dopo il perfezionamento dei requisiti.

Dal 6 dicembre 2011 l'art. 24, comma 5, della Manovra stabilisce che in riferimento esclusivamente ai soggetti che maturano dal 1° gennaio 2012 i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ordinaria e anticipata non trovano più applicazione le disposizioni dell'art. 12 della legge n. 122/2010 sulle finestre mobili, ossia la decorrenza posticipata di 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per quelli autonomi.

Ciò ci fa ritenere che per la pensione totalizzata



resti in vigore invece la decorrenza posticipata di 18 mesi, perché la nuova norma non ha abrogato le disposizioni della legge n. 122/2010 che hanno introdotto le finestre nell'ordinamento pensionistico, ma ne hanno sancito l'inapplicabilità «esclusivamente» per chi matura le pensioni ordinarie pensioni di vecchiaia e anticipate.

Calcolo della pensione totalizzata

Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti.

La **misura** del trattamento a carico delle gestioni che fanno capo all'Inps, relativamente alle pensioni di vecchiaia, di anzianità e indiretta ai superstiti è determinata esclusivamente con le regole del sistema contributivo, anche per i periodi che si dovessero collare prima del 1° gennaio 1996.

Unica **eccezione** alle precedenti regole riguarda l'ipotesi in cui sussistano con i soli contributi versati in una delle gestioni previdenziali i requisiti contributivi, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dalla medesima forma assicurativa per l'autonomo conseguimento di una pensione. La gestione deve calcolare il *pro rata* a proprio carico con il sistema di calcolo previsto dal suo ordinamento, e quindi anche col sistema retributivo. Tale *pro rata* sarà poi sommato agli altri *pro rata* delle altre gestioni, conteggiati col sistema di calcolo contributivo.

Naturalmente per tale periodo in cui si matura l'autonomo diritto alla pensione l'assicurato non deve avere ricevuto alcun trattamento pensionistico.

Ad esempio un lavoratore ha accreditato contributi nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps per 20 anni dal 1975 al 1995.

Ha poi versato dal 2000 in poi contributi alla gestione separata Inps.

Al compimento dell'età pensionabile l'interessato ha diritto e può chiedere la pensione di vecchiaia maturata nel Fpld avendo versato 20 anni di contributi.

Se intende totalizzare i due periodi per avere un'unica pensione che tiene conto anche dei contributi della gestione separata, otterrà una pensione divisa in due quote, una calcolata col metodo retributivo per gli anni fino al 1995 e l'altra con metodo contributivo.

Naturalmente dal 1° gennaio 2012 l'età pensionabile per avere diritto al primo spezzone calcolato col metodo retributivo sarà quella in vigore *pro tempore* con le nuove regole e, dunque, supponiamo che la pensione totalizzata venga chiesta nel 2012, con 66 anni di età se uomo e 62 anni se donna.

Licenziamento per età pensionabile

Il limite di età che garantisce ai lavoratori la tutela contro i licenziamenti illegittimi in vigore prima della riforma pensionistica è stato fissato a 65 anni sia per gli uomini che per le donne (v. Corte Cost. Sent. 275/2009 e Dlgs n. 5/2010). Al compimento della predetta età pensionabile le parti sono libere di recedere dal rapporto con l'obbligo di dare il preavviso contrattuale.

Il tema andrà ulteriormente approfondito, ma è indubbio che dal 2012 l'elevazione dei requisiti anagrafici incida anche su tale limite, portandolo a nostro giudizio a 66 anni e dal 2013 in poi all'età di 66 anni più l'incremento dovuto alla speranza di vita. Il comma 5 dell'art. 24 eleva poi a 70 anni tale limite di età per chi andrà in pensione col sistema flessibile d'uscita.

La domanda che intendiamo porci e se anche per chi va in pensione con la pensione totalizzata valga tale nuovo limite oppure debba essere considerato quello specifico di 65 anni.

Il Dlgs n. 5/2010, nell'equiparare le donne agli uomini alla stessa età per l'applicazione della tutela contro i licenziamenti, si riferisce «agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali».

Con ciò quindi la legge rimanda alle regole dei diversi regimi, ognuno dei quali differisce dagli altri sul punto della determinazione dell'età pensionabile.

Ciò dovrebbe pertanto valere anche per la totalizzazione che stabilisce un regime di pensionamento diverso da quello ordinario e fissa l'età pensionabile ai 65 anni di età che quindi, anche dopo la riforma, rimane il limite al raggiungimento del quale per chi va in pensione utilizzando la totalizzazione è ammissibile il recesso con il solo preavviso.

Ricongiunzione onerosa

Accenniamo solo ad una problematica che merita un approfondimento specifico, ossia alla sorte dell'istituto della ricongiunzione dopo la Manovra Monti.

Con la nuova totalizzazione «liberalizzata» e con il meccanismo di cumulo gratuito dei periodi solo contributivi (Dlgs n. 184/1997), a regime la ricongiunzione onerosa verrà superata.

Oggi mantiene ancora un residuo di efficacia?

Con la ricongiunzione l'assicurato iscritto a due forme di previdenza obbligatoria ottiene il trasferimento nella gestione di iscrizione pagando il 50% dell'onere che è particolarmente elevato se i periodi trasferiti sono relativi al periodo che fa



parte del sistema di calcolo retributivo (fino al 31 dicembre 1995) in quanto basati sulla determinazione della riserva matematica. Se i periodi sono contributivi l'onere è inferiore, ma sempre cospicuo per il lavoratore.

Di fronte a questo elemento, che è il più deciso per disincentivare la ricongiunzione, cosa pesa sul piatto della bilancia a favore?

Sostanzialmente i seguenti aspetti:

❑ il trasferimento può essere accentrato in un ordinamento pensionistico dove vigono tuttora anche dopo la riforma regimi di accesso alla pen-

sione più agevole e non legati all'elevazione dei requisiti;

❑ la pensione che matura nel regime accentrante (di vecchiaia o anticipata) non è soggetta, quanto alla liquidazione, alla decorrenza posticipata di 18 mesi;

❑ quanto al calcolo, se i periodi ricongiunti sono in tutto o in parte retributivi, per essi varrà il più favorevole sistema di calcolo misto che tiene cioè conto anche di quello retributivo, e l'importo della pensione sarà più elevato rispetto a quella che risulterebbe dalla totalizzazione.

Le principali forme di cumulo dei contributi

TOTALIZZAZIONE	RICONGIUNZIONE	CUMULO PERIODI CONTRIBUTIVI
		
Dlgs n. 42/2006	Legge n. 29/1979	Dlgs n. 184/1997
Interessa tutti i periodi di contribuzione a forme previdenziali obbligatorie purché non coincidenti	Permette il trasferimento di contributi versati in una gestione in un'altra accentrante che erogherà la pensione	Consente di cumulare i contributi accreditati in diverse gestioni dal 1° gennaio 1996 in poi e quindi calcolati col sistema contributivo
Gratuita	Onerosa	Gratuita

IL CASO PRATICO

ESEMPIO DI CALCOLO RIFERITO AD UNA LAVORATRICE CHE PRESENTA I SEGUENTI PERIODI DI LAVORO E CONTRIBUZIONE

Nata nel 1950

❑ dal 1984 al 1995 presso Fpld Inps come lavoratrice dipendente;

❑ dal 1996 al 2001 inoccupazione;

❑ dal 2001 al 2003, due anni come supplente nella scuola e contributi versati all'Inpdap;

❑ dal 2004 al 2011 presso Gestione separata Inps come lavoratrice autonoma.

Ha 61 anni e 22 anni di anzianità contributiva a fine 2011.

Può totalizzare i predetti periodi però deve compiere l'età minima di 65 anni e dunque, nella situazione attuale, nel 2015.

Con la riforma della legge n. 214/2011 si può totalizzare anche i due anni di contribuzione Inpdap.

NB - Il coefficiente di trasformazione utilizzato per le tre quote di pensione è quello **attualmente in vigore** e sarà quasi certamente rivisto entro la presumibile data di pensionamento ossia entro il 2015.



QUOTA FPLD INPS (ULTIMI 10 ANNI SENZA CONSIDERARE I PRIMI DUE ANNI)

Anno	Contributi versati	Montante individuale (*)	Settimane
1995	5.184,36	5.525,11	52
1994	4.970,31	5.333,09	52
1993	4.935,80	5.373,17	52
1992	4.370,10	4.794,33	52
1991	4.290,80	4.724,23	52
1990	4.005,10	4.426,50	52
1989	3.810,70	4.250,13	52
1988	3.560,91	4.010,80	52
1987	3.420,80	3.908,96	52
1986	3.380,00	3.921,54	52
		46.267,86	520

(*) I contributi di ogni anno sono stati rivalutati col tasso di capitalizzazione (v. Capitolo **Calcolo della pensione**)

Si calcola ora la **contribuzione ponderata** (rapporto tra aliquota effettiva degli anni non presi in considerazione - dal 1986 indietro, e aliquota media):

1985 e 1984: 32,76 (aliquota media lvs) : 24,51 (aliquota lvs 1985) = 0,75

0,75 x 52 = 39

0,75 x 52 = 39

L'**anzianità contributiva** è data dalla somma dei contributi effettivi pari a 520 a cui si sommano i contributi ponderati ossia 78 (39 più 39) = 598.

Il **montante individuale** va diviso per 520 (ultimi 10 anni) ottenendo il montante medio settimanale del decennio preso a riferimento = 88,98.

Montante sett. x anzianità contributiva = 88,98 x 598 = 53.210,04.

Tale importo va moltiplicato per il coefficiente di trasformazione pari all'età di 65 anni (5,620%) = 2.990,40 (**Pensione annua**)

QUOTA INPDAP

Anno	Contributi versati	Montante individuale (rivalutato con tasso di capitalizzazione)
2002	5.000	5.218,49
2001	4.950	5.186,52
	Totale	10.405,01

Il montante totale va moltiplicato con il **coefficiente di trasformazione** (5,620) = 584,76 = pensione annua.

QUOTA GESTIONE SEPARATA INPS

Anno	Contributi versati	Montante individuale (rivalutato con tasso di capitalizzazione) (*)
2015	1.674,00	1.674,00
2014	3.949,20	3.949,20
2013	4.780,00	4.780,00
2012	4.125,50	4.125,50
2011	3.640,10	3.610,10
2010	3.440,96	3.502,67
2009	3.100,76	3.203,71
2008	2.980,60	3.083,80
2007	3.506,71	3.619,51
2006	2.450,15	2.536,85

Anno	Contributi versati	Montante individuale (rivalutato con tasso di capitalizzazione) (*)
2005	2.650,10	2.757,44
2004	2.200,00	2.286,40
Totale		39.129,18

(*) In ciascun anno occorre moltiplicare la somma dei montanti con il tasso di capitalizzazione legato al tasso di variazione del Pil che abbiamo ipotizzato dal 2012 in poi pari ad 1. Pertanto il prodotto da tale data rimane sempre invariato e i contributi imponibili risultano pari al montante contributivo rivalutato.

Il montante totale va moltiplicato con il **coefficiente di trasformazione** $(5,620) = 2.199,06 =$ pensione annua

Prima quota: 2.990,40 euro

Seconda quota: 584,76 euro

Terza quota: 2.199,06

Totale pensione annua totalizzata = 5.774,22.

La pensione da **totalizzazione non è integrabile al trattamento minimo.**

NOVITÀ

SistemaFRIZZERA

GUIDA PRATICA TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

a cura di Paola Sanna e Luca Vichi

Una quota rilevante della retribuzione spettante al lavoratore dipendente è costituita dal trattamento di fine rapporto il quale, in relazione alla scelta operata dal soggetto, viene annualmente accantonato presso il datore di lavoro ovvero viene versato ai fondi di previdenza complementare.

Con taglio estremamente pratico e operativo la *Guida Pratica* si sofferma, in primo luogo, sulle modalità di maturazione, di accantonamento e di rivalutazione del TFR, con precisi rimandi alla contrattazione collettiva e alle disposizioni di legge in materia.

Viene poi approfondito anche il trattamento fiscale riservato al TFR, con l'evidenziazione delle modifiche intervenute dopo l'emanazione del D.Lgs n. 47/2000, per le quote maturate dal 1° gennaio 2001.

Un'ampia sezione della pubblicazione è dedicata alla riforma della previdenza complementare, con particolare attenzione per i percorsi decisionali, il regime fiscale delle prestazioni erogate dai fondi e le misure compensative per le imprese.

Infine, vengono approfonditi gli adempimenti connessi al versamento al fondo di Tesoreria gestito dall'INPS e gli elementi del flusso Uniemens interessati dalla disciplina del TFR.

Pagg. 192 – € 34,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo

www.librerie.ilsole24ore.com

GRUPPO24ORE



Lavori usuranti: così cambiano i requisiti pensionistici

Enrico Brandi Esperto in materia previdenziale

*Il Dl n. 201/2011, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha in parte ridisciplinato i **criteri di accesso alla pensione anticipata** da parte dei **lavoratori dipendenti che hanno svolto lavori usuranti**, tenendo conto da un lato dell'innalzamento generale dei requisiti per andare in pensione e dall'altro conservando l'assetto normativo del Dlgs n. 67/2011.*

Rimangono immutati i beneficiari, il periodo minimo di svolgimento dei lavori usuranti e le modalità procedurali per ottenere il pensionamento anticipato.

Requisiti per l'accesso anticipato alla pensione

La Riforma anticipa di un anno (dal 2013 al 2012) la messa a regime dei requisiti di accesso alla pensione per chi ha svolto lavori usuranti.

Per i lavoratori dipendenti usurati, il cui elenco viene confermato senza alcuna variazione (v. *Guida Pensioni* n. 2/2011), il trattamento pensionistico agevolato a partire dal 2012 rispetto ai requisiti ordinari si consegue con i requisiti previsti dalla **Tabella B** allegata alla legge n. 247/2007 (ossia con quota 96 raggiungibile con un'età di almeno 60 anni e un'anzianità contributiva di almeno 35 anni).

Il Dl n. 201/2011 non si è però limitato a spostare di un anno indietro il regime definitivo, ma ha innalzato i requisiti anagrafici e quindi la corrispondente quota.

La precedente disciplina prevedeva la messa a regime con una quota (mix di età più anzianità contributiva) dal 2013 pari a 94 e un'età minima di 58 anni (riduzione di 3 anni rispetto ai requisiti ordinari) fermo restando il minimo di 35 anni di contributi.

Dal 2012 invece il nuovo comma 4 dell'articolo 1 del Dlgs n. 67/2011 stabilisce che i lavoratori conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della legge n. 247 del 24 dicembre 2007.

I requisiti della Tabella B citata prevedono due step: uno riferito al 2012 stesso e l'altro al 2013. Pertanto i lavoratori usurati potranno accedere al pensionamento anticipato in base ai seguenti requisiti:

Nel 2012



Quota 96 e un'età anagrafica minima di 60 anni (fermo restando almeno 35 anni di anzianità contributiva)

Dal 2013 in poi



Quota 97 e un'età anagrafica minima di 61 anni (fermo restando almeno 35 anni di anzianità contributiva) (v. più avanti per l'incremento dovuto alla speranza di vita)

Il regime transitorio per chi ha già maturato i requisiti va dal 2008 al 2011 (e non più 2012), ed è confermato nell'assetto individuato dal Dlgs n. 67/2011 ossia:

a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quelli in vigore nello stesso anno (v. **Tabella A** legge n. 247/2007);

b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella **Tabella B** citata di cui all'allegato 1 della legge n. 247/2007;

c) per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità



contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta **Tabella B**; d) per il 2011, un'età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima **Tabella B**.

Vediamo pertanto in Tabella i requisiti occorrenti per il regime transitorio, fermo restando che i termini per chiedere all'Ente previdenziale i benefici è scaduto lo scorso 30 settembre 2011, anche se potranno essere accolte domande tardive, con riflessi però sulla decorrenza del trattamento (v. dopo).

PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA TRA IL 2008 E IL 2011 (REGIME TRANSITORIO) E DAL 2012

Requisiti previsti dalla Tabella A e B della legge n. 247/2007		Requisiti per i lavoratori usurati
1.7.2008 – 30.6.2009	35 anni di contributi e 58 anni di età	35 anni di contributi e 57 anni di età
1.7.2009 – 31.12.2009	Quota 95 con almeno 59 anni di età (*)	Quota 93 con almeno 57 anni di età
2010	Quota 95 con almeno 59 anni di età (*)	Quota 94 con almeno 57 anni di età
2011	Quota 96 con almeno 60 anni di età (*)	Quota 94 con almeno 57 anni di età

(*) almeno 35 anni di anzianità contributiva

Periodi di lavoro autonomo

L'Inps ha nei mesi precedenti precisato che il beneficio legato allo svolgimento di lavori usuranti riguarda anche i lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti, e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti). In questo caso tuttavia la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti, dalla legge n. 247/2007, per i lavoratori autonomi. Pertanto ritenendo applicabile tale regola anche dopo il nuovo assetto delineato dalla Riforma, vediamo come sono i requisiti in questo caso, adattandoli alle nuove disposizioni:

PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA TRA IL 2008 E IL 2012

Requisiti per la generalità dei lavoratori autonomi		Requisiti per i lavoratori usurati
1.7.2008 – 30.6.2009	35 anni di contributi e 59 anni di età	35 anni di contributi e 58 anni di età
1.7.2009 – 31.12.2009	Quota 96 con almeno 60 anni di età (*)	Quota 94 con almeno 58 anni di età
2010	Quota 96 con almeno 60 anni di età (*)	Quota 95 con almeno 58 anni di età
2011	Quota 97 con almeno 61 anni di età (*)	Quota 95 con almeno 58 anni di età
2012	Quota 97 con almeno 61 anni di età (*)	Quota 97 con almeno 61 anni di età
Dal 2013	Quota 98 con almeno 62 anni di età (*)	Quota 98 con almeno 62 anni di età (**)

(*) almeno 35 anni di anzianità contributiva

(**) Salvo incrementi per speranza di vita (v. più avanti)

Lavoratori notturni

Sulla falsariga del testo originario del Dlgs n. 67/2011, la Riforma interviene anche sul bacino dei soggetti usurati che più ampiamente sarà alimentato. Ci riferiamo ai lavoratori notturni come è noto divisi in due categorie che il DI n. 201/2011 ha mantenuto invariato:

- 1) lavoratori a turni, che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009 (articolo 1, comma 1 lett b 1);
- 2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo (articolo 1, comma 1 lett. b 2).

Rispetto ai lavoratori a turni che svolgono lavoro notturno con le caratteristiche indicate al precedente punto 1) per almeno 78 giorni, il pensionamento è disciplinato con i criteri indicati in precedenza. Quando invece i giorni di lavoro notturno sono inferiori a 78 nell'anno, allora le regole per il pensionamento anticipato sono le seguenti:

REQUISITI ANAGRAFICI E DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PER I LAVORATORI NOTTURNI CHE MATURANO I REQUISITI DA					
Giorni di lavoro notturno per anno	1.7.2009	2010	2011	2012	2013
Da 64 a 71	Quota 93 Età 58	Quota 94 Età 58	Quota 94 Età 59	Quota 98 Età 62	Quota 99 Età 63
Da 72 a 77	Quota 93 Età 57	Quota 94 Età 57	Quota 94 Età 58	Quota 97 Età 61	Quota 98 Età 62

Speranza di vita

Restano ferme le norme che prevedono un adeguamento dei requisiti anagrafici all'incremento della speranza di vita in base all'articolo 12 della legge n. 122/2010 e successive modifiche.

Pertanto in base alle attuali proiezioni demografiche Istat avremo:

- ☐ dal 2013 un incremento di 3 mesi;
- ☐ dal 2016 un incremento aggiuntivo di 4 mesi;
- ☐ dal 2019 un incremento aggiuntivo di 4 mesi;
- ☐ dal 2021 un incremento aggiuntivo di 3 mesi;

e così con cadenza biennale sulla base delle variazioni via via individuate dall'Istat.

Pertanto nell'arco di un decennio i requisiti per gli addetti ai lavori usuranti saranno i seguenti:

2013	61 anni e 3 mesi con quota 97 e 3 mesi
2014	61 anni e 3 mesi con quota 97 e 3 mesi
2015	61 anni e 3 mesi con quota 97 e 3 mesi
2016	61 anni e 7 mesi con quota 97 e 7 mesi
2017	61 anni e 7 mesi con quota 97 e 7 mesi
2018	61 anni e 7 mesi con quota 97 e 7 mesi
2019	61 anni e 11 mesi con quota 97 e 11 mesi
2020	61 anni e 11 mesi con quota 97 e 11 mesi
2021	62 anni e 2 mesi con quota 98 e 2 mesi

Le decorrenze

Per espressa indicazione del decreto legge per i lavoratori soggetti a lavori usuranti non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza della pensione applicabili alla generalità dei lavoratori, disposizioni che di fatto hanno eliminato le cosiddette «finestre di uscita», ma continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012, le regole della finestra mobile di cui alla legge n. 122/2010.

Pertanto una volta maturata la pensione con i requisiti indicati a seconda della tipologia lavorativa e dell'anno di maturazione, la pensione sarà erogata dal 1° giorno del mese successivo al 12° mese dopo la maturazione.

Come accennato, tuttavia, la precedente regola generale potrebbe essere suscettibile di aggiustamento in funzione:

- ☐ dell'insufficienza delle risorse stanziare rispetto all'ammontare delle domande di accesso al beneficio, circostanza questa che potrebbe comportare uno slittamento della decorrenza effettiva;
- ☐ della presentazione ritardata della domanda che determinerà un differimento della decorrenza in misura pari a:

- a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
- b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
- c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.

IL CASO PRATICO

Ho 54 anni di età anagrafica (compiuti a marzo 2011) e a luglio 2011 ho raggiunto 33 anni di contribuzione. Sono addetto alla catena di montaggio da maggio 1999 e tra il 2001 e il 2003 ho fatto due anni di Cigs. Quando potrò andare in pensione?

Ammesso che l'attività della catena di montaggio rientri tra quelle soggette alla disciplina del Dlgs n. 67/2011, concentriamoci sulla verifica dei requisiti.

La riforma ha lasciato intatta la regola in base alla quale fino al 2018 occorre avere svolto la predetta attività per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni.

I dieci anni devono essere di lavoro effettivo e dunque non si conteggiano eventuali periodi intermedi di non occupazione come nel caso specifico della Cigs

Andando a ritroso da oggi (es. 15 dicembre 2011) alla ricerca dei 10 anni avremo:

15 dicembre 2011 - 15 dicembre 2010 = 1 anno
15 dicembre 2010 - 15 dicembre 2009 = 1 anno
15 dicembre 2009 - 15 dicembre 2008 = 1 anno
15 dicembre 2008 - 15 dicembre 2007 = 1 anno
15 dicembre 2007 - 15 dicembre 2006 = 1 anno
15 dicembre 2006 - 15 dicembre 2005 = 1 anno
15 dicembre 2005 - 15 dicembre 2004 = 1 anno
15 dicembre 2004 - 15 dicembre 2003 = 1 anno
15 dicembre 2003 - 15 dicembre 2002 = 1 anno di Cigs (non conta)
15 dicembre 2002 - 15 dicembre 2001 = 1 anno di Cigs (non conta)
15 dicembre 2001 - 15 dicembre 2000 = 1 anno
15 dicembre 2000 - 15 dicembre 1999 = 1 anno
15 dicembre 1999 - 1 maggio 1999 = 6 mesi e 15 giorni

Sussistono i dieci anni a ritroso all'interno dei quali risultano effettivamente lavorati almeno 7.

A marzo 2018 verranno compiuti 61 anni e pertanto a quella data la pensione sarà maturata con 61 anni e 7 mesi e dunque a ottobre 2018 con quota 101 e 7 mesi (comprensiva dei 40 anni di anzianità contributiva) ben al di sopra di quella richiesta dalla legge.

La pensione, ferma restando la sussistenza delle risorse e della presentazione nei termini della domanda, decorrerà da **novembre 2019**.

I libri del Gruppo 24 ORE sul tuo iPad



È nata **iPagin@24**, l'innovativa applicazione per iPad che ti permette l'acquisto e la consultazione dei volumi del **Gruppo 24 ORE** in formato digitale. Ovunque sei, avrai sempre a disposizione sul tuo iPad tutte le pubblicazioni per l'aggiornamento professionale.

CONTABILITÀ E BILANCIO • DIRITTO • ECONOMIA E MANAGEMENT • EDILIZIA E AMBIENTE • FISCO • LAVORO • PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Cerca iPagin@24 su App Store



e installa gratuitamente l'applicazione



GRUPPO24ORE



Contributo di solidarietà e pensioni: le novità della manovra

Matteo Ferraris Responsabile dei servizi fiscali di Confindustria Alessandria

*L'articolo 24, comma 21, della manovra salva Italia amplia e aggiorna l'elenco dei contributi di solidarietà imposti dalle recenti e precedenti manovre finanziarie ai beneficiari di trattamenti pensionistici o retributivi particolarmente favorevoli. In particolare il comma 21 citato introduce un **contributo di solidarietà perequativo** nei confronti di alcuni fondi che hanno fruito di regimi speciali, particolarmente favorevoli. Il comma 31-bis del medesimo articolo 24 aggiorna invece il **contributo applicato alle cosiddette "pensioni d'oro"** introducendo una trattenuta del 15% sui trattamenti pensionistici eccedenti 200.000 euro.*

I fondi speciali

Il contributo di solidarietà ex art. 24, comma 21, DI n. 201/2011 (convertito in **legge 22 dicembre 2011, n. 214**) è dovuto dagli iscritti e dai pensionati delle gestioni previdenziali confluite nei:

- ☐ Fondo pensioni lavoratori dipendenti e
- ☐ Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo.

Il periodo di applicazione del contributo è previsto **dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017**. L'**ammontare** della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del decreto legge che non è stata modificata in occasione della conversione in legge.

TABELLA A - CONTRIBUTO (PEREQUATIVO) DI SOLIDARIETÀ

Anzianità contributive al 31.12.1995	Da 5 fino a 15 anni	Oltre 15 fino a 25 anni	Oltre 25 anni
Pensionati	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo trasporti	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo elettrici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo telefonici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Inpdai	0,3%	0,6%	1,0%
Fondo volo	0,3%	0,6%	1,0%
Lavoratori			
Ex Fondo trasporti	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Fondo elettrici	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Fondo telefonici	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Inpdai	0,5%	0,5%	0,5%
Fondo volo	0,5%	0,5%	0,5%

Per i pensionati l'aliquota muta in relazione al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla «riforma Dini» (legge n. 335/95) e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il principio sotteso dall'intervento intende fare contribuire di più:

1. chi ha avuto la possibilità di accedere al calcolo della prestazione pensionistica con il criterio retributivo ovvero
2. in presenza di sistema misto, i soggetti con una prestazione determinata con minore rilevanza del criterio contributivo.

Il contributo agisce anche sugli iscritti dei cosiddetti fondi speciali. In tale caso la distinzione



temporale si annulla e si realizza l'intervento perequativo su fondi che «hanno beneficiato di regole più favorevoli» (relazione di accompagnamento del DI n. 2017/2011).

Contributo perequativo «ex comma 21»: come si determina

La nuova norma è molto stringente nelle regole di applicazione e chiarisce che:

- ☐ sono **escluse** dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo Inps;
- ☐ sono **escluse** dall'assoggettamento al contributo le pensioni e gli assegni di **invalidità** e le pensioni di **inabilità**.

Una regola particolare è prevista per le pensioni a carico del **Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea**: l'imponibile di riferimento è calcolato al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento.

È, poi, prevista una norma «paracadute» che, nel rispetto della regola del quintuplo del minimo, dispone che, dall'applicazione del predetto contributo, il trattamento pensionistico, al netto del contributo di solidarietà, non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo. Ciò dovrebbe, pertanto, comportare una compressione del contributo per consentire il rispetto della franchigia di pensione esente.

Il trattamento fiscale

Il contributo perequativo non genera dubbi circa il trattamento fiscale. Si tratta di un contributo aggiuntivo rispetto agli ordinari contributi trattato ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir.

Contributo di solidarietà, il precedente delle «pensioni d'oro»

Con il DI n. 98/2011, articolo 18, comma 22-*bis*, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie - i cui importi risultino complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui (cosiddette «pensioni d'oro») - è dovuto un contributo di perequazione. La norma è stata commentata dall'Inps con la **circolare n. 109 del 5 agosto 2011** che ha chiarito gli importi, le decorrenze, le prestazioni soggette e le modalità di effettuazione della trattenuta (non ancora diramate, invece, con riferimento al contributo previsto per i fondi speciali dal decreto «Salva Italia»).

Il contributo di perequazione era pari al 5% della parte eccedente l'importo di 90.000 euro e fino a 150.000 euro, ed al 10% per la parte eccedente 150.000 euro. La manovra «Salva Italia» attraverso un nuovo comma 31-*bis* inserito nell'articolo 24 introduce un nuovo scaglione oltre 200.000 euro. Per i trattamenti eccedenti tale soglia il contributo è elevato al 15%.

Anche per il contributo sulle «pensioni d'oro» è stata prevista una franchigia esente e adottata la regola di rispetto della stessa: a seguito del prelievo del contributo, il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.

Il contributo sulle «pensioni d'oro» si applica a tutti i trattamenti pensionistici

- ☐ obbligatori
- ☐ integrativi e complementari

erogati tanto dall'Inps quanto da Enti diversi dall'Inps, mentre sono **escluse** dal computo le prestazioni di tipo assistenziale, gli assegni straordinari di sostegno al reddito, le pensioni erogate alle vittime del terrorismo e le rendite Inail.

Le modalità di calcolo con le aliquote progressive

DECORRENZA	IMPORTI DEI TRATTAMENTI	CONTRIBUTO
Dal 1° agosto 2011 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto «Salva Italia»	> 0 ≤ 90.000,00	Zero
	> 90.000,00 ≤ 150.000,00	(totale pensione - 90.000,00) * 0,05
	> 150.000,00	((150.000,00 - 90.000,00) * 0,05 + (totale pensione - 150.000,00) * 0,10)
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto «Salva Italia»	> 0 ≤ 90.000,00	Zero
	> 90.000,00 ≤ 150.000,00	(totale pensione - 90.000,00) * 0,05
	> 150.000,00 ≤ 200.000,00	((150.000,00 - 90.000,00) * 0,05 + (totale pensione - 150.000,00) * 0,10)
	> 200.000,00	((150.000,00 - 90.000,00) * 0,05 + (200.000,00 - 150.000,00) * 0,10 + (totale pensione - 200.000,00) * 0,15)

Nel caso in cui uno stesso soggetto percepisca più pensioni, il contributo annuo deve essere trattenuto *in misura proporzionale* ai trattamenti erogati. Il Casellario dovrà fornire a tutti gli Enti le informazioni relative alla trattenuta da effettuare, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

Trattamento fiscale

In analogia a quanto operato per l'applicazione dell'articolo 37 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, e per l'applicazione dell'articolo 3, comma 102, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, l'importo del contributo diminuisce l'imponibile da assoggettare all'Irpef.

Si evidenzia che tale interpretazione non è stata adottata dall'Agenzia delle entrate ma espressa ufficialmente dall'Inps (cfr. circolare n. 109 del 5 agosto 2011).

Il terzo prelievo straordinario: i grandi redditi

La «manovra di Ferragosto» (DI n. 138/2011, articolo 2, comma 2) ha introdotto un contributo di solidarietà per i redditi superiori a 300.000 euro. Con Dm 21 novembre 2011 sono state definite le regole attuative del prelievo e della deduzione del contributo.

Secondo tale norma a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, qualora il reddito complessivo annuo lordo sia superiore a 300.000 euro, è dovuto un contributo del 3%, sulla parte di reddito che eccede il predetto importo.

Ai fini della determinazione Irpef, il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito imponibile.

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, il contributo è determinato dai sostituti d'imposta, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno e sarà segnalato nel Cud2012. È stato, infatti, previsto che il contributo sia deducibile dalle imposte; un importo pari al contributo potrà, pertanto, essere portato in deduzione dal reddito di lavoro dipendente o assimilato in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno da parte del sostituto d'imposta.

Lo stesso procedimento potrà essere eseguito in sede di autotassazione da parte del contribuente.

Il coordinamento tra prelievi speciali: contributivo e fiscale

Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano, anche, alcune tipologie di reddito soggette a prelievi straordinari⁽¹⁾. Tra questi vi sono i trattamenti pensionistici di importo superiore a 90.000 euro soggetti alla speciale riduzione (ex articolo 18, comma 22-bis, del DI n. 98/2011).

Per la determinazione del limite reddituale il reddito è, dunque, assunto al lordo di detto contributo di solidarietà.

Esemplificando con riferimento al 2012, anno per cui dovrebbe potersi applicare per l'intero anno la nuova aliquota per le pensioni eccedenti i 200.000 euro, nel caso di una **pensione pari a 310.000** euro, l'applicazione del contributo di solidarietà comporta

SCAGLIONI	CONTRIBUTO	IMPORTO LORDO RESIDUO
Sino a 90.000	Zero	
Da 90.000 a 150.000	5% → 5% * 60.000 = 3.000	
Da 150.000 a 200.000	10% → 10% * 50.000 = 5.000	
Oltre 200.000	15% → 15% * 110.000 = 16.500	
		310.000 - 24.500 = 285.500

Secondo quanto interpretato dalla circolare Inps n. 109 del 5 agosto 2011, il reddito da pensione adottato quale esempio sarebbe inferiore al limite previsto per l'applicazione del contributo di solidarietà «fiscale» (ex art. 2, comma 2, DI n. 138/2011). Il contributo di solidarietà «previdenziale» (ex art. 18, comma 22-bis DI n. 98/2011 come emendato in sede di conversione del decreto «Salva

(1) La regola si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con reddito di lavoro dipendente superiore a 90.000 euro soggetto alla riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, del DI n. 78/2010 (il reddito si considera al lordo della riduzione stessa); l'ulteriore categoria incisa è quella dei percettori delle «pensioni d'oro» in commento il cui reddito si considera al lordo di detto contributo di perequazione.



Italia» con il nuovo comma 31-*bis* dell'articolo 24), infatti, diminuisce l'imponibile da assoggettare all'Irpef (il reddito, cioè).

L'articolo 2, comma 2, del DI n. 138/2011 ha, peraltro, precisato che ai fini della **verifica del superamento del limite di 300.000 euro** rilevano anche i redditi già incisi da prelievi straordinari (pubblici dipendenti e pensioni d'oro). In tali casi, i redditi sono assunti al lordo della riduzione applicata ai pubblici dipendenti e del contributo sulle «pensioni d'oro».

Ai fini dell'applicazione del contributo di solidarietà «fiscale», però, l'articolo 1 del Dm 21 novembre 2011 ha ribadito che il contributo di solidarietà non si applica sui redditi già incisi dal prelievo. Ciò significa che, una volta accertato che il livello di reddito eccede il limite dei 300.000 euro, solo i redditi diversi (ulteriori) rispetto ai redditi da pensione (ovvero da pubblica funzione) saranno incisi del contributo di solidarietà.

Esemplificando nuovamente. Nel caso di un reddito complessivo pari a **320.000** euro, composto per **300.000 da reddito da pensione** e per 20.000 euro da redditi diversi.

L'applicazione del contributo di solidarietà previdenziale sarà, dunque, pari a

SCAGLIONI	CONTRIBUTO	IMPORTO LORDO IRPEF RESIDUO
Sino a 90.000	Zero	
Da 90.000 a 150.000	5% → 5% * 60.000 = 3.000	
Da 150.000 a 200.000	10% → 10% * 50.000 = 5.000	
Oltre 200.000	15% → 15% * 100.000 = 15.000	
		320.000 - 23.000 = 297.000

L'applicazione del contributo di solidarietà «fiscale» sarà applicato in quanto il reddito eccede i 300.000.

IMPONIBILE TOTALE - REDDITI GIÀ ASSOGETTATI AD ULTERIORI PRELIEVI SPECIALI	CONTRIBUTO	IMPORTO LORDO RESIDUO
320.000 - 300.000 = 20.000	3% → 3% * 20.000 = 600	
		297.000 - 600 = 296.400

Su tale importo sarà calcolata l'Irpef

IMPONIBILE	IRPEF	IMPORTO LORDO RESIDUO
296.400	120.622	
		297.000 - 120.622 = 176.378

L'effetto manovra

Come si rende evidente nella comparazione la deducibilità dal reddito dei contributi di solidarietà attenua in modo significativo l'effetto reale dei prelievi. Nell'ultimo esempio considerato senza calcolare l'ulteriore vantaggio rappresentato dall'effetto sulle addizionali Irpef della compressione del reddito, a fronte di un contributo totale pari a 23.600 euro, l'effetto reale sarà pari a 13.542. Ulteriormente riducibile del valore delle minori addizionali trattenute.

	SENZA CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ	CON CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ	DELTA
Lordo	320.000	320.000	
Contributo previdenziale	---	(23.000)	(23.000)
Contributo fiscale	---	(600)	(600)
Irpef	130.770	(120.622)	10.148
Netto	189.230	175.778	Effetti prelievi 13.542



Focus

La pensione ai superstiti

Inserto staccabile



DEFINIZIONE: è una **prestazione economica** erogata a domanda a favore dei superstiti di lavoratori o pensionati deceduti (legge n. 218/1952; legge n. 55/1958; art. 22 legge n. 903/1965; art. 1, comma 20, legge 335/1995; Inps circ. n. 234/1995).

SOGGETTI BENEFICIARI: possono beneficiare delle prestazioni in esame i superstiti di lavoratori dipendenti e autonomi deceduti, **titolari** di un conto assicurativo presso l'Inps o titolari di pensione erogata dall'Inps. La pensione ai superstiti assume il nome di:

- **pensione indiretta**, nell'ipotesi in cui il deceduto, **non titolare di pensione**, fosse assicurato (i superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità sono considerati quali superstiti di assicurato non essendo l'assegno reversibile);
- **pensione di reversibilità**, nel caso in cui il deceduto fosse **titolare di una pensione diretta** (di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e di invalidità) ovvero, avendone diritto, ne avesse in corso la liquidazione.

I familiari superstiti che sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti di omicidio volontario o preterintenzionale o lesione mortale nei confronti del pensionato o dell'assicurato non hanno diritto, a partire dal 19.8.2011, alla pensione di reversibilità o indiretta (Legge n. 125/2011).

REQUISITI CONTRIBUTIVI DEL DECEDUTO: il lavoratore deceduto, non pensionato, e non per cause di servizio deve aver maturato i seguenti requisiti assicurativi e contributivi:

- per la pensione di vecchiaia, cioè **780 contributi settimanali**;
- o **260 contributi settimanali**, di cui **156** nel quinquennio precedente la data del decesso.

Ai superstiti del titolare di **assegno ordinario di invalidità** spetta la pensione indiretta, a condizione che siano perfezionati i requisiti suddetti, includendo nel computo dell'anzianità contributiva anche il **periodo** di godimento dell'assegno. Si prescinde dal requisito nel caso in cui la morte del lavoratore dipenda da **cause di servizio** che non abbiano dato luogo, però, alla liquidazione di una rendita dell'assicurazione infortuni.

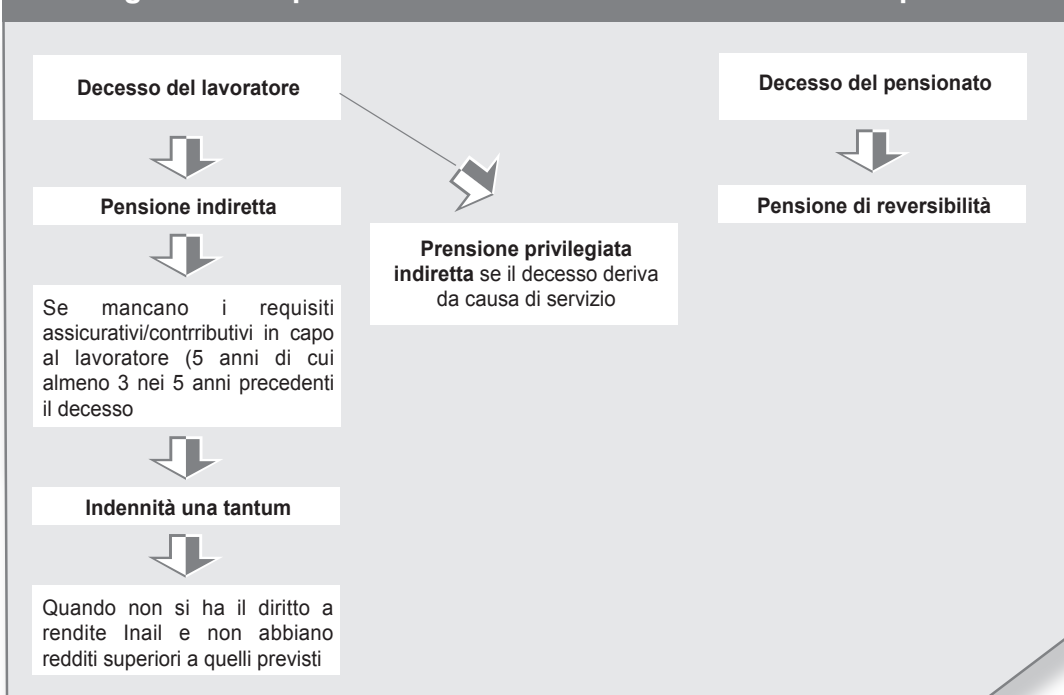
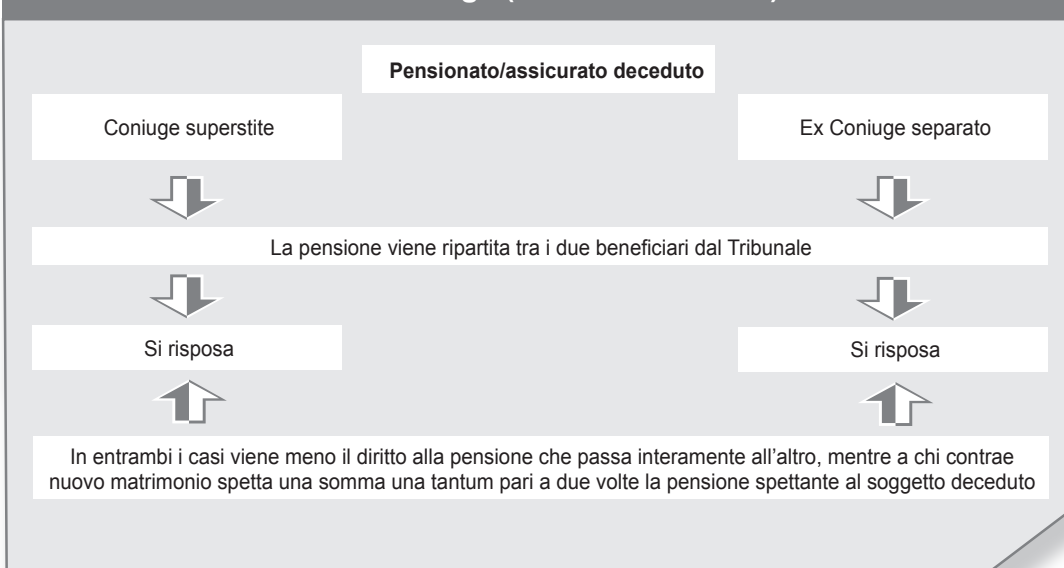
Nota bene - Per i superstiti da assicurato nel regime contributivo, in mancanza dei requisiti sopra indicati, è prevista l'erogazione dell'**indennità una tantum** purché si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 3, comma 6, legge n. 335/1995.
In caso di decesso intervenuto **durante la domanda di pensione di inabilità** è possibile calcolare la pensione ai superstiti considerando il beneficio dell'incremento dell'anzianità prevista per i titolari di pensione di inabilità.

REQUISITI SOGGETTIVI: hanno diritto all'erogazione della pensione:

- il **coniuge** superstite. Quando lo stesso risulti:
- separato «**consensualmente**», la pensione ai superstiti può essere concessa in ogni caso; separato «**con addebito** (per colpa)», la pensione può essere concessa solo se il richiedente è titolare di **assegno alimentare** stabilito dal Tribunale (la concessione di tale assegno è rilevabile dalla sentenza di separazione);
- **divorziato**, può ottenere la pensione solo se è titolare di assegno di divorzio, non si è risposato e vi sia contribuzione, versata a favore del deceduto, prima della sentenza di divorzio.

CONTITOLARITÀ DI CONIUGE SUPERSTITE E CONIUGE DIVORZIATO

Nel caso che il **deceduto dopo il divorzio abbia contratto nuovo matrimonio** il compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al Tribunale; l'Inps procede alla ripartizione della prestazione tra gli aventi diritto, che abbiano presentato domanda intesa ad ottenere la pensione indiretta o di reversibilità, sulla base di quanto stabilito dal giudice, a decorrere dal **primo giorno** del mese successivo a quello della notifica del provvedimento con il quale il Tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato. L'Istituto, infatti, non può erogare al coniuge divorziato la quota di pensione prima della notifica della sentenza, che costituisce giuridicamente il titolo per la determinazione dell'ammontare di detta quota. Fino a tale data i pagamenti sono stati effettuati nella misura stabilita ed al soggetto risultante avente diritto.

Quadro generale in presenza del decesso del lavoratore o del pensionato

Concorso tra coniuge superstite (dopo nuovo matrimonio) ed ex coniuge (del 1° matrimonio)


- i figli legittimi, legittimati, adottati, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del deceduto che, alla data del decesso, siano:
- **minorenni** (fino a 18 anni);
- **inabili di qualunque età**, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo;



- **studenti** (fino a 21 anni), che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo e che non prestino attività lavorativa;
- **universitari** (fino a 26 anni e comunque non oltre il corso legale di laurea) che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo e che non prestino attività lavorativa.

I figli inabili che svolgono attività lavorativa presso **laboratori protetti** mantengono il diritto alla pensione ai superstiti (Inps, circ. n. 137 del 10.7.2001). Dal **31.12.2007** sono necessari l'accertamento della **finalità terapeutica** dell'attività lavorativa svolta dal soggetto inabile e l'acquisizione della **documentazione** comprovante che il collocamento al lavoro sia avvenuto nell'ambito di un programma di ergoterapia svolta dal Centro di riabilitazione o dal Centro per l'impiego (Inps, circ. n. 15 del 6.2.2009 e msg. n. 3636 del 13.2.2009).

- i **figli nati postumi** entro il **trecentesimo** giorno dalla data del decesso del genitore;
- i **figli coniugati**, anche se non inabili, che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato **a carico** del medesimo;
- i **nipoti minori (equiparati ai figli)** se a totale carico degli **ascendenti** (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.

Nota bene - Sono considerati a carico del deceduto i figli:

- maggiorenni studenti in possesso di un reddito annuo non superiore al trattamento minimo (euro 6.076,59 per il **2011**) maggiorato del 30% (7.899,57 euro per il 2011);
- maggiorenni inabili in possesso di un reddito annuo non superiore a quello previsto per la pensione agli invalidi civili totali (15.305,79 euro per il **2011**);
- maggiorenni inabili, titolari di assegno di accompagnamento, in possesso di un reddito annuo non superiore a quello previsto per la pensione agli invalidi civili totali maggiorato dell'importo dell'indennità di accompagnamento.

- i **nipoti minori (equiparati ai figli legittimi e legittimati) conviventi** purché:
- non titolari di pensione o di altri redditi tali da determinare una autosufficienza economica del minore;
- a totale carico del deceduto che provvedeva al mantenimento (Inps, circ. n. 195 del 4.11.1999 e n. 213 del 18.12.2000).

In **mancaza del coniuge, dei figli e dei nipoti** la pensione può essere erogata ai **genitori ultrasessantacinquenni**, non pensionati che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo. In **mancaza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori** la pensione può essere erogata ai **fratelli celibi o alle sorelle nubili se inabili**, non pensionati che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo.

PRESTAZIONI ACCESSORIE: il titolare di pensione ai superstiti può aver diritto, in presenza dei requisiti richiesti, all'**integrazione al trattamento minimo**, all'**assegno per il nucleo familiare** (anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto solo dal coniuge superstite inabile - Inps, circ. n. 98 del 6.5.1998) o alle **quote di maggiorazione per carichi familiari**.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: la domanda deve essere **compilata** sul **modulo SO1** disponibile presso le sedi Inps o scaricato dal sito dell'Istituto e **presentata direttamente agli uffici**, oppure inviata per posta o in via telematica, anche tramite gli enti di patronato. Alla stessa deve essere **allegata** la prevista autocertificazione dei dati personali, in sostituzione dei documenti anagrafici, la documentazione indicata sul modulo, nonché tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi dei superstiti e le dichiarazioni reddituali. Vanno altresì indicate, oltre alle generalità del richiedente, quelle degli altri superstiti aventi diritto, onde consentire la corretta applicazione delle **aliquote** previste per le diverse categorie di superstiti. L'Istituto, nel calcolare la prestazione, deve tener conto delle relative **quote di spettanza** degli aventi diritto indipendentemente dal fatto che tutti ne abbiano fatto richiesta. Se vengono richieste quote di contitolarità per figli, fratelli o sorelle inabili deve essere presentato anche il **modulo certificativo** dello stato di salute dell'inabile, compilato da un medico. La domanda vale anche come **richiesta dei ratei di pensione maturati e non riscossi dal deceduto**.

DECORRENZA: la pensione ai superstiti **decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato**. La stessa decorre dal mese successivo alla nascita, per la quota di contitolarità spettante ai figli nati postumi.

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO: l'importo della pensione è determinato in base alla seguente tabella.

Se si tratta di **pensione di reversibilità** si applica la percentuale all'importo della pensione liquidata al deceduto. Per la **pensione indiretta** si calcola l'importo di quella che sarebbe spettata all'assicurato al momento del decesso tenendo conto dell'entità dei contributi accreditati a quella data e si applica la percentuale spettante. In caso di morte di assicurato che avrebbe avuto diritto alla pensione integrata totalmente o parzialmente al minimo, si applicano le aliquote previste dalla legge in relazione alla composizione del nucleo familiare superstite alla pensione che sarebbe spettata al dante causa, comprensiva dell'eventuale integrazione cui lo stesso avrebbe avuto diritto in presenza dei prescritti requisiti (Corte Cost. 495/1993, Inps 53/1995). L'importo della pensione ai superstiti così determinato costituisce a tutti gli effetti l'importo a calcolo della pensione, da perequare alle scadenze di legge e da integrare al trattamento minimo qualora nei confronti del superstite ricorrano i requisiti stabiliti dalla legge. Per la quota di calcolo della pensione che sarebbe spettata all'assicurato deceduto relativa al sistema contributivo, si tiene conto dei coefficienti di trasformazione previsti a seconda dell'età e se il deceduto aveva meno di 57 anni si prende a riferimento il coefficiente relativo a 57 anni di età.

RICHIEDENTE	PERCENTUALE DELLA PENSIONE SPETTANTE AL DECEDUTO (*)
Solo il coniuge	60%
Solo un figlio	70%
Coniuge e un figlio	0%
Due figli	
Coniuge e due figli	100%
Tre o più figli	
Un genitore	
Un fratello o sorella	15%
Due genitori	
Due fratelli o sorelle	30%
Tre fratelli o sorelle	
Quattro fratelli o sorelle	60%
Cinque fratelli o sorelle	75%
Sei fratelli o sorelle	90%
Oltre sei fratelli o sorelle	100%

(*) L'aliquota si applica anche sulla parte di integrazione al minimo qualora, in funzione dei redditi posseduti, la pensione di cui era titolare il deceduto ovvero la pensione spettante ad assicurato deceduto abbia titolo a detta integrazione.

Con effetto sulle pensioni decorrenti dal **1° gennaio 2012** l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime **dell'Ago** e delle **forme esclusive** (Stato, Inpdap) o **sostitutive** nonché della **gestione separata Inps** è ridotta in misura pari al 10% in ragione di ogni anno di **matrimonio** mancante rispetto al numero di 10, nei casi in cui il matrimonio con l'assicurato deceduto sia stato contratto con le seguenti caratteristiche (art. 18, comma 5, legge n. 111/2011):

- **età del deceduto** superiore a settanta anni;
- **differenza di età tra i coniugi** superiore a venti anni.

Tali regole sono **inapplicabili** nei casi di presenza di **figli** di minore età, studenti, ovvero inabili.

Esempio

In caso di decesso di un pensionato di 72 anni sposato con una donna di 40 anni da 5 anni, la pensione di reversibilità (pari ad esempio 1.320 euro) sarebbe per il coniuge pari al 60% e dunque uguale a 792 euro. In base alla predetta regola la percentuale del 60% deve essere ridotta del 10% per il numero di anni di matrimonio mancanti a 10, e quindi per 5. Il 60% dovrà essere ridotto del 50% e quindi la pensione al coniuge superstite sarà pari a 396 euro (30% di 1.320 euro).

INCUMULABILITÀ CON REDDITI DEL BENEFICIARIO: la pensione ai superstiti liquidata a decorrere dall'1.9.1995 viene ridotta se il titolare possiede altri redditi, come da seguente tabella:



AMMONTARE DEI REDDITI	PERCENTUALI DI RIDUZIONE
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio.	25% dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio.	40% dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio.	50% dell'importo della pensione

LIMITI DI REDDITO VALIDI PER L'ANNO 2011 (INPS, CIRC. 60/2011)		
Ammontare dei redditi		Percentuale di riduzione
oltre euro	fino a euro 18.265,65	Nessuna
18.265,65	24.354,20	25%
24.354,20	30.442,75	40%
30.442,75		50%

Sia all'atto della domanda di pensione che negli anni successivi deve essere **presentata una dichiarazione reddituale** attestante i redditi percepiti nello stesso anno, al fine di determinare l'esatta misura della riduzione da operare sulla pensione. In presenza di **redditi di poco superiori al limite previsto per ciascuna fascia di reddito**, è prevista una norma di salvaguardia per cui il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto. Le pensioni ai superstiti concesse con **decorrenza anteriore al 1.9.1995** soggette a incumulabilità sono state lasciate in pagamento nello stesso importo, se più favorevole, e sulle stesse non vengono applicati gli aumenti annuali previsti dalla legge. L'incumulabilità non si applica in presenza di contitolari (Inps, circ. n. 234 del 25.8.1995).

INCUMULABILITÀ CON ALTRI REDDITI: il divieto di cumulo tra pensione ai superstiti e rendita Inail ha riguardato solo la pensione di reversibilità proveniente da pensione di inabilità nel periodo dall'1.9.1995 al 30.6.2000. Tale divieto di cumulo, dall'**1.7.2000, non è più operante**. Dall'1.7.2000 le pensioni ai superstiti (indirette e reversibilità) sono **interamente cumulabili con la rendita Inail** (Inps, circ. n. 38 del 15.2.2001).

PENSIONE AI SUPERSTITI, ASSEGNO SOCIALE E PENSIONE SOCIALE: quando il titolare di un **assegno sociale o pensione sociale** diventa titolare di pensione ai superstiti **perde contestualmente il diritto a dette prestazioni di natura assistenziale**, che pertanto vengono **revocate dalla data di decorrenza della nuova pensione**, anche se a carico da Ente diverso dall'Inps (Inps, circ. n. 65 del 21.3.1984). Vanno invece solo **ricostituite** nel caso in cui le suddette prestazioni derivino da **invalidità civile**, essendo il reddito dell'anno precedente, in base alla normativa di riferimento, il requisito per la loro concessione o revoca (Inps, circ. n. 86 del 27.4.2000).

CESSAZIONE DELLA PENSIONE: il diritto alla pensione ai superstiti **viene meno nelle seguenti ipotesi:**

- per il **coniuge qualora contragga nuovo matrimonio**. Al coniuge che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno per una volta tanto pari a **due annualità** della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare;
- per i **figli minori** al compimento del 18° anno di età;
- per i **figli studenti** di scuola media o professionale quando prestino attività lavorativa, o interrompano o terminino gli studi e comunque al compimento del 21° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21° anno di età e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione. Fermo restando che il diritto non sorge ove alla data del decesso del dante causa non sussistano le condizioni richieste, nel caso in cui tali condizioni vengano meno nel corso del godimento della prestazione la pensione



viene sospesa e quindi ripristinata allorché cessi la causa della sospensione (Inps, circ. n. 53484 del 3.8.1972);

- per i figli **studenti universitari** quando prestino attività lavorativa, o interrompano gli studi o terminino gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli universitari e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione. Fermo restando che il diritto non sorge ove alla data del decesso del dante causa non sussistano le condizioni richieste, nel caso in cui tali condizioni vengano meno nel corso del godimento della prestazione la pensione viene sospesa e quindi ripristinata allorché cessi la causa della sospensione (Inps, circ. n. 53484 del 3.8.1972);
- per i **figli inabili** qualora venga meno lo stato di inabilità;
- per i **genitori** qualora conseguano altra pensione;
- per i **fratelli** e le **sorelle** qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità;
- per i **nipoti minori**, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.

La **cessazione della contitolarità di uno o più soggetti** determina la riliquidazione della prestazione nei confronti dei restanti beneficiari, calcolando la pensione dalla decorrenza originaria con gli incrementi perequativi e di legge intervenuti nel tempo, in base alle aliquote di pertinenza dei restanti contitolari. In caso di cessazione della contitolarità, il **reddito** da prendere in considerazione, sia ai fini del **diritto al trattamento minimo** che ai fini della **riduzione per incumulabilità** prevista dall'art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, deve essere quello percepito nell'anno in corso (Inps, msg. 3714/2010).

PENSIONE PRIVILEGIATA INDIRECTA PER INABILITÀ

DIRITTO: la pensione privilegiata ai superstiti **compete** nel caso in cui il decesso avvenga per la **stessa infermità o lesione** che ha dato diritto al trattamento diretto di privilegio (pensione privilegiata di reversibilità) oppure nei casi di decesso in **costanza di attività lavorativa** quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da **fatti di servizio** (pensione indiretta di privilegio) (Inps, circ. 104/2003). In quest'ultimo caso dalla morte dell'iscritto non deve derivare ai superstiti il diritto a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti (Inps, circ. 53616/1984).

PENSIONE SUPPLEMENTARE INDIRECTA

BENEFICIARI: se il lavoratore deceduto era **titolare di una pensione supplementare diretta** oppure se era iscritto all'assicurazione generale lvs, ma non poteva far valere i **requisiti di assicurazione e di contribuzione** normali o ridotti per la pensione di vecchiaia, per l'assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità, può essere corrisposta ai familiari superstiti la pensione supplementare di reversibilità o indiretta. I superstiti del lavoratore non titolare di pensione supplementare diretta hanno diritto alla pensione supplementare indiretta quando:

- **non possano conseguire il diritto alla pensione autonoma indiretta** per difetto dei requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia o per l'assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità, né alla pensione indiretta privilegiata in mancanza dei requisiti richiesti per la stessa;
- **abbiano conseguito il diritto a una pensione ai superstiti** a carico di una forma di previdenza obbligatoria, alla quale il lavoratore deceduto era stato iscritto, sostitutiva dell'assicurazione generale lvs o che ne comporti l'esclusione o l'esonero.

GESTIONE SEPARATA INPS: per i superstiti di lavoratori iscritti alla **Gestione separata Inps**, il diritto alla pensione supplementare indiretta si consegue anche in presenza di titolarità di pensione indiretta a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti (Inps circ. 104/2003).

INDENNITÀ UNA TANTUM NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

DIRITTO: qualora **non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi** per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato il cui trattamento sarebbe stato liquidato col **sistema contributivo**, agli stessi superstiti compete una **indennità una tantum**, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri in vigore per la pensione ai superstiti (art. 1 comma 20, legge n. 335/1995 - Dm 13.1.2003 - Inps, circ. n. 104/2003).

REQUISITI: per averne diritto occorre che:

- il trattamento pensionistico spettante all'assicurato fosse da liquidare esclusivamente **secondo il sistema contributivo**;
- **non sussistano i requisiti** assicurativi e contributivi per la pensione indiretta (cinque anni di



contribuzione di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di morte oppure quindici anni di contribuzione);

- **non abbiano diritto a rendite per infortunio** sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell'assicurato;
- si trovino, alla data del decesso dell'assicurato, nelle **condizioni reddituali** per usufruire dell'assegno sociale.

CONDIZIONI DI REDDITO: le condizioni reddituali sono quelle previste per l'assegno sociale che per il 2010 sono (Inps, circ. n. 132/2009):

- fino a 5.349,89 euro per soggetto non coniugato;
- fino a 10.699,78 euro per soggetto coniugato.

e per il **2011** (Inps, circ. 167/2010):

- fino a 5.424,90 euro per soggetto non coniugato;
- fino a 10.849,80 euro per soggetto coniugato.

Alla **formazione del reddito concorrono i redditi**, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Non si computano nel reddito:

- i **trattamenti di fine rapporto** comunque denominati;
- le **anticipazioni** sui trattamenti stessi;
- le competenze arretrate soggette a assazione separata;
- il proprio assegno ed il **reddito della casa di abitazione**;
- la **pensione liquidata secondo il sistema contributivo**, a carico di gestioni ed enti pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione stessa e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.

La condizione reddituale deve essere **verificata alla data del decesso** del lavoratore, considerando il reddito maturato fino alla fine del mese del decesso dal richiedente la prestazione rapportato a mese (occorre calcolare il reddito diviso per il numero dei mesi da gennaio al mese del decesso compreso). Tale reddito deve esser posto a confronto con il limite reddituale mensile (limite annuo diviso 12). La mancanza del requisito a livello di ogni superstite, permette di ripartire l'importo dell'*una tantum* su gli altri.

IMPORTO: l'indennità *una tantum* corrisponde **all'ammontare mensile dell'assegno sociale** (411,53 euro per il 2010 e 417,30 euro per il **2011**), in vigore alla data di decesso dell'assicurato, moltiplicato per il numero delle annualità di **contribuzione accreditata di qualunque tipo** (obbligatoria, volontaria, figurativa e da riscatto, ecc.) a favore dello stesso. Per i periodi di contribuzione inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. L'importo dell'indennità in questione è **ripartito fra i beneficiari** in base ai criteri specificati per la pensione ai superstiti.

DOMANDA: occorre presentare domanda all'Inps nei termini prescrizionali **decennali**.

INDENNITÀ UNA TANTUM NEL SISTEMA RETRIBUTIVO

BENEFICIARI: al **coniuge** del lavoratore deceduto (che avrebbe ricevuto la pensione liquidata col sistema retributivo o misto) oppure, in mancanza, ai **figli** che si trovano nelle condizioni richieste dalla legge, spetta una indennità rapportata all'ammontare dei contributi versati se (art. 13 legge n. 218/1952; Inps, circ. n. 104/2003):

- 1) il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione diretta a carico dell'assicurazione generale lvs o delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
- 2) non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta dell'assicurazione generale lvs, o delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
- 3) risulta complessivamente **accreditata in favore del lavoratore**, nel periodo di cinque anni che precede la morte, contribuzione dell'assicurazione lvs. e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi pari a **52 contributi settimanali** ovvero ad un numero di contributi di periodicità diversa che sia corrispondente a 52 contributi settimanali.

Per la determinazione del diritto alla **indennità per morte una tantum** si computano **tutti i contributi utili per il diritto alla pensione** («Atti Ufficiali», Supplemento al mese di luglio 1992, Norme Coordinate e circolare n. 234 del 25.8.1995).

DOMANDA: la domanda per ottenere l'indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di morte del lavoratore assicurato.



Pubblico impiego: prestazioni, regole di accesso e sistemi di calcolo dall'1 gennaio 2012

Fabrizio Bonalda *Revisore dei conti in Trento*

Con l'approvazione dell'art. 24 Dl n. 201 del 6.12.2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) si può affermare che il 31 dicembre 2011 costituisce la data spartiacque tra due sistemi pensionistici profondamente differenti quanto a regole di accesso, tipologie di prestazioni e criteri di calcolo dei trattamenti. La complessiva revisione, introdotta dai 35 commi dell'art. 24, parte, comunque, dall'accelerazione dell'entrata a regime di alcuni istituti già presenti nell'assetto pensionistico previgente.

Per i dipendenti pubblici che hanno maturato i requisiti entro il 2011, il quadro normativo di riferimento continua ad essere rappresentato dalla legge n. 243 del 28.8.2004, come modificata dalla legge n. 247 del 24.12.2007, che ha riformato in modo consistente il sistema pensionistico. Il Dl n. 78 dell'1.7.2009 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge n. 102 del 3.8.2009), e il Dl n. 78 del 31.5.2010 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge n. 122 del 30.7.2010) sono poi intervenuti su ulteriori aspetti, tra i quali le decorrenze, l'agganciamento dei requisiti alla speranza di vita, l'innalzamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia delle lavoratrici del pubblico impiego, in applicazione di una sentenza della Corte Europea. Le pensioni, soprattutto negli ultimi tempi, sono sempre più considerate uno dei principali bacini da utilizzare nelle operazioni di risanamento dei conti pubblici. E così, anche nel 2011, causa i ben noti rischi di default del debito sovrano, il decreto «salva Italia» è stato preceduto da ben tre interventi che avevano ulteriormente inasprito i requisiti di uscita dal lavoro; trattasi del Dl n. 98 del 6.7.2011, (convertito, con modificazioni, con legge n. 111 del 15.7.2011), del Dl n. 138 del 13.8.2011 (convertito, con modificazioni, con legge n. 148 del 14.9.2011) e della legge n. 183 del 12.11.2011 (legge di stabilità 2012).

Scopi della riforma (art. 24, comma 1)

Al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e la **stabilità economico-finanziaria**, la riforma, volta a garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico, si basa sui seguenti criteri:

- 1) **equità** intra e intergenerazionale con abbattimento di privilegi e deroghe;
- 2) **flessibilità** nell'accesso ai trattamenti con incentivi alla prosecuzione del lavoro;
- 3) agganciamento dei requisiti alla **speranza di vita**, semplificazione, armonizzazione ed economicità delle diverse gestioni previdenziali.

Obiettivi certamente ambiziosi quando si interviene in un sistema di regole complesso, articolato, stratificato e denso di eccezioni e privilegi, come quello italiano.

Il processo di revisione del sistema pensionistico italiano, già avviato negli ultimi anni, va nella direzione di una graduale armonizzazione delle regole riguardanti lavoratori pubblici e privati. Sussisteranno, ancora per qualche anno, delle differenze nelle regole di calcolo dei trattamenti e nei requisiti di accesso che però, a regime, sono destinate ad essere assorbite dal processo di omogeneizzazione. E proprio in tale ottica, l'art. 21 del Dl n. 201/2011 dispone, con decorrenza 1.1.2012, la soppressione di Inpdap ed Enpals, con attribuzione delle relative funzioni all'Inps, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Un'iniziativa di portata storica di cui si parlava da decenni, ma che nessun esecutivo è finora riuscito a concretizzare.

Il retributivo va in pensione: contributivo *pro rata* per tutti dal 2012 (comma 2)

Per le anzianità contributive maturate dall'1.1.2012 il calcolo della pensione avviene con il sistema contributivo, anche per quei lavoratori, sia pubblici che privati, i quali hanno 18 anni di anzianità



contributiva all'1.1.1996. Le differenze nei criteri di determinazione del trattamento pensionistico retributivo tra pubblico e privato e che riguardano, essenzialmente, i periodi di riferimento per quota A e quota B e l'utilità delle voci della retribuzione fondamentale rispetto a quella accessoria, sono destinate, gradualmente, a sparire.

La tabella che segue dà evidenza dei sistemi di calcolo della pensione che vengono applicati in funzione dell'anzianità contributiva dei lavoratori.

PUBBLICO IMPIEGO - DL N. 201/2011 ANZIANITÀ CONTRIBUTIVE E SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE			
	Dipendenti pubblici che all'1.1.1996 hanno almeno 18 anni di contributi	Dipendenti pubblici che all'1.1.1996 hanno meno di 18 anni di contributi	Dipendenti pubblici senza contributi all'1.1.1996
Fino al 31/12/1995	Calcolo retributivo - Somma della quota A (retribuzione pensionabile alla cessazione x aliquota 31.12.1992) e quota B (retribuzione media ultimi 10 anni per differenza aliquota 31.12.2011 - 31.12.1992)	Calcolo retributivo - Somma della quota A (retribuzione pensionabile alla cessazione x aliquota 31.12.1992) + quota B (retribuzione media pensionabile dal 1993 alla cessazione per differenza aliquota 31.12.1995 - 31.12.1992)	La pensione è interamente contributiva e pari al montante contributivo (dei contributi versati - con aliquota 33% - rivalutati secondo la variazione quinquennale Pil, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare) x coefficiente di trasformazione
Dall'1/1/1996 a 31/12/2011			
Dall'1/1/2012	Quota C contributiva pari al montante contributivo (S dei contributi versati - con aliquota 33% - rivalutati secondo la variazione quinquennale Pil, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare) x coefficiente di trasformazione	Quota C contributiva pari al montante contributivo (S dei contributi versati - con aliquota 33% - rivalutati secondo la variazione quinquennale Pil, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare) x coefficiente di trasformazione	

Il sistema retributivo, per definizione fallimentare, non incorporando l'equivalenza attuariale tra prestazioni pensionistiche e contribuzioni versate nel corso della vita lavorativa, va gradualmente «in pensione» con l'1.1.2012 e verrà progressivamente sostituito con l'equo sistema contributivo. Con l'esaurirsi graduale delle quote retributive delle pensioni, che diventeranno sempre più esigue con l'allontanarsi dal 31.12.1995 (per i «primi misti» con meno di 18 anni a tale data) e dal 31.12.2011 (per i «secondi misti» con almeno 18 anni all'1.1.1996), nel futuro, la nostra pensione sarà direttamente collegata all'andamento dell'economia, attraverso il meccanismo di rivalutazione del montante contributivo, basata sulle variazioni del Pil. Il che significa perdita del potere d'acquisto nei periodi di recessione economica.

Clausola di salvaguardia e certificazione (comma 3)

Al lavoratore che maturi, entro il 31 dicembre 2011, i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del DL n. 201/2011, si applica tale normativa sia ai fini del diritto all'accesso che della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, è possibile chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

Le tabelle che seguono evidenziano i requisiti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità e di vecchiaia secondo la normativa ante DL n. 201/2011, ai quali vanno comunque aggiunte le «finestre».

LA NORMATIVA FINO AL 31.12.2011 - LE QUOTE DI ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI (UOMINI E DONNE)	
Anno pensionamento	Requisiti: anzianità anagrafica+ anzianità contributiva
1.1.2008 - 30.6.2009	58+35
1.7.2009 - 31.12.2010	QUOTA 95 (59+36) o (60+35) età minima 59 anni

LA NORMATIVA FINO AL 31.12.2011 - LE QUOTE DI ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ
DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI (UOMINI E DONNE)

Anno pensionamento	Requisiti: anzianità anagrafica+ anzianià contributiva
1.1.2011 - 31.12.2012	QUOTA 96 (60+36) o (61+35) età minima 60 anni
dall'1.1.2013	QUOTA 97 (*) (61+36) o (62+35) età minima 61 anni

*Alternativamente a quanto sopra riportato, il diritto al trattamento pensionistico si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianià contributiva non inferiore a **40 anni** (39 anni, 11 mesi e 16 giorni - circolare Inpdap n. 7/2008) a norma dell'art. 1, comma 59, lett. b), legge n. 449/1997.*

(*) soggetto a verifica

Mentre per i lavoratori il diritto alla pensione di vecchiaia richiedeva 65 anni di età e 20 di contributi, per le lavoratrici pubbliche, per effetto della sentenza della Corte di giustizia Ce 13.11.2008, in causa C-46/07, il requisito era stato elevato a più riprese, come evidenziato nella tabella.

VECCHIAIA FEMMINILE PUBBLICO IMPIEGO ANTE DL N. 210/2011:
EVOLUZIONE REQUISITO ANAGRAFICO PENSIONE DI VECCHIAIA

Anni	Requisito età pensione di vecchiaia		
	Fino al 31/12/2009	Regime legge n. 102/2009 2010-2011	Regime DI n. 78/2010 dall'1.1.2012
dall'1.1.10 al 31.12.11	60	61	61
dall'1.1.12 al 31.12.13 (*)	60	62	65
dall'1.1.14 al 31.12.15 (*)	60	63	
dall'1.1.16 al 31.12.17 (*)	60	64	
dall'1.1.18 in poi (*)	60	65	

(*) Per questi anni i nuovi requisiti sono quelli introdotti dal DI n. 201/2011

Le nuove pensioni dall'1.1.2012

Dall'1.1.2012 il DI n. 201/2011 prevede solo due canali di uscita: la pensione di vecchiaia (commi 6, 7, 9 e 15-bis) e la **pensione anticipata** (commi 10 e 11). Vi sono delle distinzioni tra pubblico impiego e settore privato, conseguenza logica di disposizioni già introdotte in precedenza.

Pensione di vecchiaia

1) requisiti anagrafici (comma 6)

A decorrere dall'**1.1.2012**, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti secondo le specifiche che seguono, tenuto conto dell'**obiettivo di convergenza** verso un **requisito uniforme** per uomini, donne, dipendenti (pubblici e privati) ed autonomi.

❑ per lavoratori e lavoratrici dipendenti del **pubblico impiego** (art. 22-ter, comma 1, DI n. 78/2009) il requisito di 65 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e nel sistema contributivo puro (art. 1, comma 6, lett. b), legge n. 243/2004), è determinato in 66 anni;

❑ più avvantaggiate, ancora per un pò, le lavoratrici dipendenti del **settore privato** la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago e delle sue forme sostitutive. Per loro il requisito è fissato in 62 anni dall'1.1.2012, 63 anni e 6 mesi a decorrere dall'1.1.2014, 65 anni a decorrere dall'1.1.2016 e 66 anni a decorrere dall'1.1.2018, restando, comunque, ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti alla speranza di vita (art. 12, DI n. 78/2010).

Tenuto conto di quanto stabilito dal DI n. 201/2011, per le lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all'Ago o alla Gestione separata Inps, nella tabella che segue sono descritti i requisiti a partire dal 2012 fino al 2018, anno di convergenza.



ART. 24, COMMA 6, DL N. 201/2011 – ALLINEAMENTO REQUISITI ANAGRAFICI PENSIONE DI VECCHIAIA

Anni	Lavoratrici dipendenti privato Ago	Lavoratori e lavoratrici pubbliche	Lavoratrici autonome Ago e Gs	Lavoratori autonomi Ago e Gs
2012-2013	62 anni	66 anni	63 anni e 6 mesi	66 anni
2014-2015	63 anni e 6 mesi		64 anni e 6 mesi	
2016-2017	65 anni		65 anni e 6 mesi	
2018	66 anni		66 anni	

2) requisiti dal 2021

La legge n. 183 del 12.11.2011 (Legge di stabilità 2011), all'art. 5, aveva incrementato l'età minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia di tutti i lavoratori e lavoratrici (sia retributiva che contributiva) portandola a 67 anni dal 2026. L'art. 24, comma 9, Dl n. 201/2011, per effetto dell'anticipo dell'allineamento dei requisiti anagrafici al 2018, anziché al 2026, anticipa il raggiungimento del requisito minimo anagrafico di 67 anni per l'accesso alla **pensione di vecchiaia ordinaria per tutti i lavoratori** all'anno **2021**. Viene recuperato il meccanismo già introdotto dall'art. 5, legge n. 183/2011 (che viene abrogato): in sostanza, se dal meccanismo di aggancio dei requisiti alla speranza di vita uscisse, al 2021, un'età minima per il trattamento di vecchiaia inferiore a 67 anni, il requisito verrà aumentato in modo da garantire un'età minima di pensionamento non inferiore a 67 anni. Dopo il 2021 l'adeguamento proseguirà secondo la periodicità prevista dalla normativa già in vigore (art. 12, Dl n. 78/2010).

3) requisiti contributivi

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con almeno 20 anni di contribuzione a condizione che l'importo della medesima risulti essere non inferiore, per tutti i lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre successivamente all'1.1.1996, a **1,5 volte l'assegno sociale** ex art. 3, comma 6, legge n. 335/1995 (a valori 2011, 625,25 euro). Tale **importo soglia** è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del Pil nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare e non può, in ogni caso, essere inferiore a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale dei singoli anni. Si prescinde da tale requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni.

Pensione anticipata

1) ordinaria

Ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago e delle sue forme sostitutive ed esclusive, nonché della gestione separata e che maturano i requisiti a decorrere dall'1.1.2012, l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori rispetto ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia è consentito solo in presenza di un'anzianità contributiva di **42 anni e 1 mese** per gli **uomini** e **41 anni e 1 mese** per le **donne** nel **2012**. Tali requisiti vengono aumentati di **1 mese** nel **2013** e di **1 ulteriore mese** nel **2014**. Per **penalizzare chi vuole uscire prima dei 62 anni**, sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate precedentemente all'1.1.2012 è applicata una **riduzione** percentuale pari all'**1%** per ogni anno di anticipo rispetto ai 62; tale percentuale annua è elevata a **2 punti percentuali** per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

ART. 24, COMMA 10, DL N. 201/2011 - REQUISITO CONTRIBUTIVO PENSIONE ANTICIPATA

Anno di maturazione requisito	Donne	Uomini
2012	41 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese
2013	41 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi
2014	41 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi

La norma, sostanzialmente, incrementa il requisito dei lavoratori uomini di 1 anno se dipendenti e di 6 mesi se autonomi, mentre per le lavoratrici il requisito viene confermato se dipendenti e ridotto di 6 mesi se autonome.



2) contributiva

Per i **soggetti assunti dall'1.1.1996** la cui pensione è integralmente calcolata con il sistema contributivo il diritto alla pensione anticipata può essere conseguito, previa risoluzione del rapporto di lavoro, al compimento del requisito anagrafico di **63 anni** a condizione che risultino accreditati in favore dell'assicurato almeno **20 anni di contribuzione effettiva** e che l'ammontare della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un **importo soglia** mensile (relazione che deve essere rispettata nei vari anni), annualmente rivalutata in base alla variazione quinquennale del Pil, pari, per il 2012, a **2,8 volte** l'importo mensile dell'**assegno sociale** (a valori 2011, 1.168,44 euro). Tale soglia, di fatto, sostituisce, per i soggetti in esame, l'ex requisito minimo di contribuzione dei 35 anni previsto dalla normativa precedente per l'accesso al pensionamento anticipato ed è stata introdotta con lo scopo di assicurare un livello di adeguatezza delle prestazioni simile a quanto prevista dall'ordinamento precedente.

Lavoratrici optanti per il calcolo contributivo (comma 14)

Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del Dl n. 201/2011 continuano ad applicarsi, oltre ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31.12.2011, anche alle lavoratrici, del pubblico impiego e del settore privato che, in base al **meccanismo sperimentale** introdotto dall'art. 1, comma 9, legge n. 243/2004, maturando **35 anni di contributi e 57 di età**, potranno optare, fino al 31.12.2015, per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità calcolato in base alle regole del sistema contributivo di cui al Dlgs n. 180/1997, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6, lett. c), legge n. 243/2004. Va precisato che tale opzione, esercitabile anche da chi ha già maturato 18 anni di contributi al 31.12.1995, ha effetto esclusivamente ai **fini del calcolo** e non comporta l'estensione dei particolari istituti giuridici previsti dal sistema contributivo. Un'opzione che, se fino al 31.12.2011 non aveva molto senso visto che con tali requisiti si era comunque vicino a quota 96 e, dunque, per pochi mesi di anticipo si subiva un consistente taglio di pensione, dall'1.1.2012 diventa decisamente interessante consentendo di anticipare di parecchi anni l'uscita dal lavoro.

Niente sconti ai dipendenti pubblici (comma 15-bis)

In sede di conversione del Dl sono state attenuate le conseguenze negative per i soli **dipendenti del settore privato** derivanti dall'innalzamento dei requisiti per alcune classi di età (ad esempio lavoratori nati nel 1952 e lavoratrici del 1955) per i quali il ritardo nel pensionamento rispetto a quanto sarebbe avvenuto con le vecchie regole arriverebbe anche a 5-6 anni.

In particolare, i **lavoratori** dipendenti che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno **35 anni entro il 31.12.2012** e che sempre entro tale data avrebbero maturato la **quota** prevista dalla **Tabella B**, allegata alla **Legge n. 243 del 23.8.2004**, (quindi, **quota 96** [età: 61+ contributi : 35] o [età: 60 + contributi : 36] possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a **64 anni**.

Sempre il comma 15-bis consente, ancora, alle **lavoratrici** di ottenere a 64 anni di età la pensione di vecchiaia, oltre che, se più favorevole, quella prevista dal comma 6-lett.a), qualora maturino entro il 31.12.2012 un'**anzianità contributiva** di almeno **20 anni** e alla medesima data conseguano un'**età anagrafica** di almeno **60 anni**. Una deroga non applicabile alle dipendenti pubbliche, per le quali il Dl n. 78/2010 aveva già previsto, dall'1.1.2012, 65 anni di età anagrafica, oltre ai 12 mesi di finestra.

Totalizzazione (comma 19)

Dall'1.1.2012 viene eliminata la condizione che impediva di totalizzare le gestioni con anzianità contributiva inferiore a 3 anni, intervenendo, tecnicamente, sul comma 1, art. 1, Dlgs n. 42 del 2.2.2006. Un intervento che consente agli ex iscritti Inpdap di recuperare tutti i versamenti contributivi; infatti, dopo l'abrogazione della **legge n. 322 del 2.4.1958**, che permetteva il trasferimento gratuito all'Inps della contribuzione Inpdap in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione, e dopo che era diventata onerosa, dall'1.7.2010, la **ricongiunzione** dall'**Inpdap** all'**Inps** ex **art. 1, legge n. 29/1979**, in parecchi casi i lavoratori rinunciavano alle operazioni di trasferimento dei contributi, in quanto eccessivamente onerose.

Vale la pena ricordare che, con tale modifica, le condizioni per l'esercizio della facoltà di totalizzazione



dei periodi assicurativi rimangono quelle fissate, secondo il tenore letterale del comma 2, lett. a), art. 1, ovvero:

□ compimento del 65° anno di età (sia uomini che donne) e possesso di un'anzianità contributiva almeno pari a 20 anni per la pensione di vecchiaia;

□ possesso di un'anzianità contributiva che non risulti inferiore a 40 anni, indipendentemente dall'età anagrafica per la pensione di anzianità.

Rimane da capire come verrà operato il collegamento tra i requisiti per la totalizzazione, che sono rimasti quelli «vecchi», cioè quelli previsti dal citato comma 2, lett. a), art. 1, Dlgs n. 42/2006 (che non è stato modificato) e i nuovi requisiti introdotti dal Dl n. 201/2011, tenuto conto che, per altri istituti, quali (trattenimento in servizio) quelli previsti dall'art. 72, Dl n. 112/2008 (comma 20), si deve tenere esplicitamente conto della rideterminazione dei requisiti operata dal Dl n. 201/2011.

Adeguamento alla speranza di vita e periodicità (commi 12, 13)

Tutti i requisiti anagrafici previsti dal Dl n. 201/2011 per l'accesso al pensionamento attraverso le varie modalità stabilite, compreso il requisito previsto per la pensione anticipata (dal comma 10), sono oggetto di adeguamento alla **speranza di vita**, secondo la disciplina introdotta dall'art. 12, Dl n. 78/2010. Si ricorda che il Dl n. 95 del 6.7.2011, art. 18, comma 4, intervenendo tecnicamente sull'art. 12, commi 12-*bis* e 12-*ter*, aveva anticipato dall'1.1.2015 all'1.1.2013 l'adeguamento automatico dell'età pensionabile alla speranza di vita individuata dall'Istat.

Conseguentemente si erano «asestati» i termini originariamente previsti per gli adeguamenti successivi; infatti, per effetto dell'aggiornamento a cadenza triennale decorrente dall'**1.1.2013**:

□ il secondo sarà effettuato con decorrenza **1.1.2016**;

□ il terzo aggiornamento scatterà **dall'1.1.2019** e, successivamente, e qui sta la **novità** introdotta dal comma 13, **ogni 2 anni**, anziché ogni 3, come originariamente previsto.

Interventi di razionalizzazione

La disciplina dei requisiti di accesso delle due prestazioni pensionistiche previste dal nuovo sistema in vigore dall'1.1.2012 ha richiesto alcuni interventi di **razionalizzazione** e **semplificazione** del complesso e stratificato quadro previgente. In particolare:

□ per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dall'1.1.2012 non trova più applicazione il **regime delle decorrenze** (cd. «finestra»). Si ricorda che l'art. 12, commi 1 e 2, Dl n. 78/2010 per la generalità dei dipendenti a decorrere dall'1.1.2011 e l'art. 1, comma 21, Dl n. 138/2011 per il personale della scuola a decorrere dall'1.1.2012, avevano introdotto una finestra di 12 mesi. Dall'1.1.2012 i nuovi requisiti sono stati rideterminati in modo da inglobare il posticipo originariamente implicito nel rinvio della decorrenza del trattamento (comma 5);

□ l'eliminazione della possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il cd. **sistema delle quote** con un'anzianità contributiva minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi;

□ i **coefficienti di trasformazione** nel sistema contributivo, nel 2012 previsti fino all'età di 65 anni, sono estesi dall'1.1.2013 anche per età **fino a 70 anni**. In caso di superamento del valore 70 per effetto dell'adeguamento in base alla speranza di vita il coefficiente di trasformazione sarà esteso anche a tali valori di età superiori a 70. All'aumento dell'età lavorativa, dunque, non corrisponderà un adeguamento del coefficiente e l'assegno aumenterà solo per effetto del maggiore montante contributivo. Ai fini di mantenere l'**allineamento** dei periodi di aggiornamento dei requisiti pensionistici a quelli di rideterminazione dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, **dall'1.1.2019 la periodicità diventa biennale** (commi 4, 16).

Rivalutazione pensioni (comma 25)

Dopo le polemiche innescate dalla prima versione del comma 25, che prevedeva la rivalutazione limitatamente alle pensioni di importo non superiore a due volte il trattamento minimo Inps (dunque 936,7 euro, assumendo il minimo Inps 2011 pari a 468,35 euro), i correttivi introdotti prevedono, per il 2012 e 2013, che siano rivalutate le **pensioni fino a 3 volte il trattamento minimo** (1.405,05 euro a valori 2011) nella misura del 100%. Per le pensioni di importo superiore la rivalutazione opererà solo fino al limite costituito dalla somma di 3 volte il trattamento minimo Inps con la rivalutazione spettante ai sensi del comma 25. Dunque, ipotizzando una perequazione automatica 2012 pari al 2%, la



rivalutazione prevista dal comma 25, Dl n. 201/2011 riguarderebbe le pensioni fino a 1.433,15 euro(=1.405,05+28,10, dove 28,10 = 1.405,05*2%).

È stato conseguentemente abrogato l'art. 18, comma 3, Dl n. 98/2011 che aveva già corretto al ribasso, ancorché con regole meno restrittive, le rivalutazioni delle pensioni.

Esonero dipendenti pubblici (comma 14, lett. e) e trattenimento in servizio (comma 20)

Nell'ambito del pacchetto di misure volte alla riorganizzazione e razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni introdotte dal Dl n. 112/2008, si ricorda che l'esonero (art. 72) consentiva al dipendente pubblico di chiedere di essere esonerato dal lavoro nel quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva. Secondo la Funzione pubblica (circolare n. 10 del 20.10.2008), la domanda di collocamento in posizione di esonero poteva essere ammessa a condizione che nell'anno di presentazione della stessa si raggiungesse il requisito minimo di anzianità contributiva per conseguire quella che, allora, si chiamava pensione di anzianità. Alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 24, Dl n. 201/2011, l'istituto dell'esonero, secondo la disciplina dell'art. 72, commi 1-6, Dl n. 112/2008, continuerà a trovare applicazione solo per quei lavoratori il cui provvedimento di ammissione sia stato adottato prima del 4.12.2011. Dalla data di entrata in vigore del Dl n. 201/2011, l'abrogazione dei citati commi dell'art. 72 sancisce la fine di tale istituto. Per l'attuazione, invece, delle altre disposizioni dell'art. 72, Dl n. 112/2008, ovvero solo per il trattenimento in servizio (art. 72, comma 7), visto che la risoluzione unilaterale valeva comunque solo per il triennio 2009-2011, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dall'1.1.2012, si dovrà tenere conto delle nuove regole di accesso introdotte dal Dl n. 201/2011.

Deroghe (commi 14, 15)

Oltre ai lavoratori che maturano i requisiti entro il 31.12.2011 in base alla normativa in vigore prima del Dl n. 201/2011 e le lavoratrici optanti per il calcolo contributivo, è prevista una serie di esoneri dalla nuova disciplina nell'ambito di un **determinato plafond di risorse**. Trattasi, principalmente, dei **lavoratori in mobilità** o in **mobilità lunga** in base ad accordi stipulati prima del 4.12.2011, dei lavoratori titolari, alla medesima data, di prestazioni straordinarie a carico dei **fondi di solidarietà di settore** e dei lavoratori autorizzati alla **prosecuzione volontaria** della contribuzione prima del **4.12.2011**. L'esenzione riguarda anche i **dipendenti pubblici** beneficiari dell'**esonero** dal servizio a norma dell'art. 72, comma 1, Dl n. 112/2008. Con decreto del Ministro del lavoro sarà poi definito, tra l'altro, il **numero massimo di soggetti interessati** nei limiti delle risorse predeterminate nel periodo 2013-2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvederanno al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero delle domande di pensionamento in deroga. Raggiunto il limite numerico gli enti non prenderanno più in esame istanze di pensione finalizzate ad ottenere i benefici. Dunque, chi ha in corso un esonero dal servizio, scelta programmata in base ad uno scenario che non esiste più, potrebbe trovarsi scoperto.

Più spazio a scelte di vita individuali (comma 28)

Last but not least il comma 28 prevede l'istituzione di una commissione *ad hoc* per studiare forme alternative di accesso alla pensione, funzionali a scelte individuali, che presentino i seguenti requisiti:

- ☐ determinazione in base al metodo contributivo;
- ☐ rispetto delle compatibilità finanziarie di medio lungo periodo del sistema;
- ☐ trattamenti non inferiori a determinate soglie di adeguatezza.

Una disposizione assai importante che dimostra come sia ben chiaro, a chi ha varato la riforma, che, se l'allungamento dell'età lavorativa porterà, da una parte, il necessario ed auspicabile equilibrio nel bilancio previdenziale, dall'altra, una parte dei risparmi si tradurrà senz'altro in un aggravio del fabbisogno sul fronte assistenziale. Ciò in quanto si va incontro ad un'inevitabile alterazione nella struttura dei legami generazionali che potrà mettere in crisi il sistema portante della struttura produttiva.

Sono donne e uomini tra i 45 e i 60 anni (cd. *sandwich generation*) ad essere rimasti prigionieri, quasi senza più una vita propria, tra figli non ancora autonomi, e genitori sempre più anziani e bisognosi di cure. Una generazione a cui, ora e sempre di più, viene negata la possibilità a cui qualcuno poteva ricorrere fino a qualche anno fa, di andare in pensione. Capita che gli individui «*sandwich*», magari pure separati o divorziati provvedano, addirittura, a cinque generazioni diverse compresa la propria: genitori,



nonni (vecchissimi), figli e nipoti, tutti ancora sul «gropppone». In un sistema che, considerato l'importo medio delle pensioni, spesso si basa sul ricorso ad aiuti esterni retribuiti in nero. E che la situazione di parecchi italiani/e sia difficile è provata dal forte aumento delle richieste di congedo parentale (oltre un terzo) e per assistenza di familiari non autosufficienti.

Non esiste, dunque, un efficiente sistema di welfare, né pubblico, né privato che sollevi chi è rimasto imprigionato nel sandwich dal dovere di assistere, organizzare e provvedere e il pilastro delle politiche pubbliche si fonda ormai sempre più sul welfare fatto in casa, basato sul lavoro aggiuntivo di donne e uomini che ne hanno, però, già un altro più o meno impegnativo, in fabbrica, in ufficio o in ospedale. Una situazione che si riflette pesantemente su altri ambiti quali l'aumento dell'assentesimo, la scarsa produttività, l'inefficienza, la difficoltà ad accudire bambini che crescono soli davanti alla Tv, l'aumento delle patologie legate allo stress. In sintesi, una diminuzione della capacità produttiva ed organizzativa del Paese. E il confronto tra le età pensionabili nei vari paesi dell'Unione Europea, per essere significativo, andrebbe attentamente ponderato con i livelli di welfare presenti: infatti, un sufficiente numero di posti negli asili nido, nelle case di riposo e negli ospedali renderebbe senza dubbio più facile e produttiva la permanenza al lavoro fino a tarda età.

Con un'età media alla nascita dei figli di oltre 31 anni e una vita attesa di 84 anni, aumenteranno sempre più le «figlie-nonne», cioè quelle che si devono occupare dei genitori ultraottantenni e allo stesso tempo del figlio trentenne troppo impegnato sul lavoro per accudire i bambini. È il fenomeno delle «anziane giovani», con un genitore vivente e pure un nipote e che costituiscono, secondo le indagini Istat, il vero pilastro dell'organizzazione familiare, al centro di un sistema di cure che, nelle generazioni precedenti, era riservato ad individui più giovani, oggi ancora al lavoro. Trattasi di un fenomeno che non durerà a lungo proprio in conseguenza delle manovre *ante* Dl n. 201/2011 che hanno preservato le pensioni retributive dei più anziani e hanno gradualmente penalizzato le generazioni di mezzo ed in particolare quelle dei più giovani, che dovranno restare fino a tarda età a carico di genitori o di nonni e che avranno una pensione assai più modesta.

Dunque, chi ha avuto figli a 35-40 anni (oltre il 30%) non potrà ricevere per tanto tempo l'aiuto dei genitori che diventeranno rapidamente troppo anziani per seguire i nipoti, ma vivendo a lungo, a differenza di chi li ha preceduti, avranno bisogno di assistenza ben prima che i nipoti siano diventati autonomi. E proprio i dati sui congedi parentali dimostrano che le richieste di indennità arrivano, per la maggior parte, da dipendenti tra i 35 e i 39 anni, evidente segnale che i figli sono concepiti sempre più tardi.

Uno dei primi impegni di questa commissione dovrà quindi essere quello di approntare in fretta strumenti idonei a gestire i profondi mutamenti in atto, in modo che gli individui possano scegliere se lavorare pagando rette di asili nido o case di riposo oppure occuparsi direttamente dell'assistenza familiare accettando una pensione anticipata d'importo ovviamente più contenuto.

Altra sfida per la commissione sarà quella di introdurre percorsi gradualisti di uscita in modo da rendere compatibile l'inevitabile peggioramento delle condizioni di salute legato all'età con l'impegno lavorativo, magari a fronte di corrispondenti percorsi progressivi di entrata di giovani nelle amministrazioni, tenuto anche conto dell'esigenza di trasmissione del *know how* tra generazioni.



Anche su

facebook

- AGGIORNAMENTI ► ESPERTI IN VIDEO
- NOVITÀ EDITORIALI ► EVENTI ► FORUM



Il testo della manovra salva Italia pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Testo del Dl n. 201 del 6 dicembre 2011 (G.U. 6 dicembre 2011, n. 284, suppl. ord. n. 251), coordinato con la legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011 (G.U. 27 dicembre 2011, n. 300, suppl. ord. n. 276), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»

Articolo 5

*Introduzione dell'Isee per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali,
con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale, sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dall'1 gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un Isee superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'Isee, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'Isee, attraverso l'invio telematico all'Inps, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Dlgs n. 196 del 30 giugno 2003, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione.

Articolo 6

Equo indennizzo e pensioni privilegiate

1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

Articolo 12

Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante

1. *Omissis.*



2. All'art. 2 del Dl 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente: «4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:

a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;

b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro;

c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'art. 4 del Dl 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrano nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla società Poste Italiane Spa e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;

e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la società Consip Spa, di una o più convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli.».

Articolo 21

Soppressione enti e organismi

1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l'Inpdap e l'Enpals sono soppressi dall'1 gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all'Inps, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l'Inpdap e l'Enpals possono svolgere solo atti di ordinaria amministrazione.

2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'Inps. Conseguentemente la dotazione organica dell'Inps è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'art. 43, comma 19, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi dell'art. 33 del Dlgs n. 165 del 30 marzo 2001. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del Dl n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011. I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell'Inps, con conseguente aumento della dotazione organica dell'Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza.

2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'Inps nei giudizi incardinati relativi alle attività degli enti soppressi è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali già in servizio presso l'Inpdap e l'Enpals.

3. L'Inps subentra, altresì, nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la loro residua durata.

4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del Dlgs n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni e integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma 1, cessano dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2.

5. I posti corrispondenti all'incarico di componente del Collegio dei sindaci dell'Inpdap, di qualifica dirigen-



ziale di livello generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono così attribuiti:

a) in considerazione dell'incremento dell'attività dell'Inps derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti del Collegio dei sindaci dell'Inps;

b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misura corrispondente l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato Dlgs n. 479/1994, si interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui all'articolo 19 del Dlgs n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di appartenenza.

6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera a), e per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps è integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.

8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'Inps ed agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all'entrata del bilancio statale, derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza, previste dall'articolo 4, comma 66, della legge n. 183 del 12 novembre 2011.

9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7, nonché la riduzione dei costi di cui al comma 8, il Presidente dell'Inps, la cui durata in carica, a tal fine, è differita al 31 dicembre 2014, promuove le più adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione, predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine del mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati conseguiti.

Da 10 a 12. Omissis.

13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.

14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13 dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A.

15. Con decreti non regolamentari del Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie degli enti soppressi. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.

16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, i bilanci di chiusura degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 13 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.

17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unità previste dalle specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi.



18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.

Da 19 a 20-bis. *Omissis.*

21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 24

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri: *a)* equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli; *b)* flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; *c)* adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dall'1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni: *a)* «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18; *b)* «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.

4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria (di seguito Ago) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.

5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dall'1 gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'art. 1, comma 21, primo periodo del Dl n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011.

6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dall'1 gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati: *a)* 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dall'1 gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dall'1 gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dall'1 gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010; *b)* 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dall'1 gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dall'1 gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dall'1 gennaio 2018.



Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010; c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del Dl n. 78 dell'1 luglio 2009, convertito con modificazioni, dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge n. 243 del 23 agosto 2004, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni; d) per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge n. 243 del 23 agosto 2004, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni.

7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente all'1 gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995, è annualmente rivalutata sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del Pil operate dall'Istat, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del Dl n. 355 del 28 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 27 novembre 2001, all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995, le parole «ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19» sono soppresse.

8. A decorrere dall'1 gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995, e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge n. 381 del 26 maggio 1970, e all'articolo 19 della legge n. 118 del 30 marzo 1971, è incrementato di un anno.

9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 è abrogato.

10. A decorrere dall'1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335, dell'8 agosto 1995, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente l'1 gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per



ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente all'1 gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge n. 335 dell'8 agosto 1995, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del Pil operate dall'Istat i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche: *a)* al comma 12-bis dopo le parole «e all'articolo 3, comma 6, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995, e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica»; *b)* al comma 12-ter alla lettera *a)* le parole «i requisiti di età» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti di età e di anzianità contributiva»; *c)* al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola «anagrafici».

13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1 gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 23 agosto 2004, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: *a)* ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 23 luglio 1991; *b)* ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 23 luglio 1991, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; *c)* ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, legge n. 662 del 23 dicembre 1996, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; *d)* ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; *e)* ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'art. 72, comma 1, del Dl n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni con legge n. 133 del 6 agosto 2008; ai fini della presente lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'art. 72 del citato Dl n. 112/2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera *e)*. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio.

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14 ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del benefici di cui al comma 14 nel limite



delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al montaggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dall'1 gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo.

15-bis. In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla legge n. 243 del 23 agosto 2004, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni; b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni di età.

16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335/1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-*quinqies* del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dall'1 gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualevolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 335 dell'8 agosto 1995, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335/1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335/1995. Al fine di uniformare la periodicità temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge n. 335 dell'8 agosto 1995, e successive modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-*ter* dell'articolo 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dall'1 gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.

17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, all'articolo 1, del Dlgs n. 67 del 21 aprile 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

- ☐ al comma 5, le parole «2008-2012» sono sostituite dalle seguenti: «2008-2011» e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole «per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2011»;
- ☐ al comma 4, la parola «2013» è sostituita dalla seguente: «2012» e le parole: «con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti previsti dalla Tabella B»;



❑ al comma 6 le parole «dall'1 luglio 2009» e «ai commi 4 e 5» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «dall'1 luglio 2009 al 31 dicembre 2011» e «al comma 5»;

❑ dopo il comma 6 è inserito il seguente comma: «6-bis Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dall'1 gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247/2007: a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77».

❑ al comma 7 le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 6-bis».

17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dall'1 gennaio 2012 ai sensi del citato Dlgs n. 67/2011, come modificato dal comma 17 del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010 e successive modificazioni e integrazioni.

18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, e al personale di cui al Dlgs n. 195 del 12 maggio 1995, di cui alla legge n. 1570 del 27 dicembre 1941, nonché ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'Inps ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999.

19. All'articolo 1, comma 1, del Dlgs n. 42 del 2 febbraio 2006, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dall'1 gennaio 2012 le parole «di durata non inferiore a tre anni» sono soppresse.

20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del Dl n. 122 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni con legge n. 133 del 6 agosto 2008, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dall'1 gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165 del 30 marzo 2001, anche se aventi effetto successivamente all'1 gennaio 2012.

21. A decorrere dall'1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge n. 335 dell'8 agosto 1995, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo Inps, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.

22. Con effetto dall'1 gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.

23. Con effetto dall'1 gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'Inps sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.

24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformi-



tà alle disposizioni di cui al Dlgs n. 509 del 30 giugno 1994, e al Dlgs n. 103 del 10 febbraio 1996, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dall'1 gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del *pro rata* agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1%.

25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100%. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. L'art. 18, comma 3, del Dl n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

26. A decorrere dall'1 gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1, comma 788, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni per il 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo.

27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, comma 5, del Dl n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 27 dicembre 2004, è ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.

28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza.

29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.

31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e c), del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente 1.000.000 di euro non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo Tuir. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo.



Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge n. 212 del 23 luglio 2000, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dall'1 gennaio 2011.

31-bis. Al comma 22-bis dell'articolo 18 del DL n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, dopo le parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti: «e al 15% per la parte eccedente 200.000 euro».

Articolo 50

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1

TABELLA A - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVE AL 31.12.1995	DA 5 FINO A 15 ANNI	OLTRE 15 FINO A 25 ANNI	OLTRE 25 ANNI
Pensionati			
Ex Fondo trasporti	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo elettrici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo telefonici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Inpdai	0,3%	0,6%	1,0%
Fondo volo	0,3%	0,6%	1,0%
Lavoratori			
Ex Fondo trasporti	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Fondo elettrici	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Fondo telefonici	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Inpdai	0,5%	0,5%	0,5%
Fondo volo	0,5%	0,5%	0,5%

TABELLA B - ALIQUOTE DI FINANZIAMENTO

ANNO	ZONA NORMALE		ZONA SVANTAGGIATA	
	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni	Maggiore di 21 anni	Minore di di 21 anni
2012	21,6%	19,4%	18,7%	15,0%
2013	22,0%	20,2%	19,6%	16,5%
2014	22,4%	21,0%	20,5%	18,0%
2015	22,8%	21,8%	21,4%	19,5%
2016	23,2%	22,6%	22,3%	21,0%
2017	23,6%	23,4%	23,2%	22,5%
Dal 2018	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%

TABELLA C - ALIQUOTE DI COMPUTO

ANNI	ALIQUOTA
2012	21,6%
2013	22,0%
2014	22,4%
2015	22,8%
2016	23,2%
2017	23,6%
Dal 2018	24,0%



Novità



Pensionamento anticipato per lavori usuranti nel pubblico impiego

L'Inpdap fornisce una serie di precisazioni in merito ai lavori usuranti di cui al Dlgs n. 67/2011 modificato dall'art. 24 della legge n. 214/2011.

Ci occuperemo di riportare i punti salienti e specifici ai pubblici dipendenti anch'essi destinatari della disciplina sul pensionamento anticipato in caso di svolgimento di lavori usuranti, tralasciando la parte di riepilogo generale della disciplina.

Ecco gli aspetti particolari:

1) la disciplina prevede che sono fatte salve le norme di miglior favore per l'accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili. Pertanto per gli iscritti all'Inpdap non trovano applicazione le disposizioni in esame nei confronti di quelle categorie di lavoratori le cui disposizioni legislative o regolamentari prevedono requisiti meno elevati per il diritto alla pensione di anzianità rispetto alla generalità dei lavoratori né a coloro i quali non si applicano i requisiti per il diritto a pensione previsti dalla normativa generale;

2) per ottenere il diritto all'accesso anticipato al trattamento pensionistico di anzianità, gli iscritti, a decorrere dall'1 gennaio 2012, sono tenuti a presentare all'Inpdap la domanda (reperibile nel sito internet dell'Istituto <http://www.inpdap.gov.it>) corredata della prescritta documentazione entro l'1 marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati;

3) ai fini della documentazione i conducenti di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, devono allegare, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) anche la carta di qualificazione del conducente di cui all'art. 18 del Dlgs n. 286/2005 e certificato di idoneità alla guida;

4) il datore di lavoro dell'amministrazione interessata è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, la documentazione indicata, tenuto conto degli obblighi di conservazione della stessa e, pertanto, è tenuto a rilasciare all'interessato il PA04 cartaceo nonché a trasmettere all'Inpdap, con le consuete modalità informatiche, la medesima certificazione in forma telematica;

5) le domande relative ai requisiti che vengono maturati nel 2012 devono essere presentate (entro l'1 marzo 2012) con raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo - Inpdap Direzione Centrale Previdenza - Ufficio I - viale Aldo Ballarin n. 42 - 00142 Roma oppure essere inviate tramite posta elettronica certificata alla seguente casella di Pec: dcprevidenza@postacert.inpdap.gov.it della D.c. Previdenza, utilizzando la modulistica specifica scaricabile dal sito www.inpdap.gov.it. In caso di esito positivo dell'accertamento del diritto all'accesso anticipato al pensionamento con i benefici del Dlgs n. 67/2011, il conferimento della pensione resta subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, della domanda di pensione alla sede provinciale/territoriale Inpdap competente in base alla sede dell'ultimo datore di lavoro presso cui ha prestato servizio che provvederà all'attribuzione della medesima secondo le consuete modalità;

6) esclusivamente per le domande di accesso anticipato al pensionamento i cui requisiti si maturino entro il 2012, sarà cura dell'Ufficio I Pensioni della scrivente Direzione procedere alla verifica del diritto all'accesso anticipato al pensionamento e alla conseguente comunicazione all'interessato, entro il 30 ottobre 2012, della data di maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione nonché della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.

INPDAP - NOTA OPERATIVA 28 DICEMBRE 2011, N. 43

Oggetto: Benefici pensionistici per i lavoratori dipendenti che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti - Modifiche introdotte al Dlgs n. 67 del 21 aprile 2011 dal Dl n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011.



Canale telematico per le domande di pensioni internazionali

A decorrere dall'1 gennaio 2012, l'Inps attiva la modalità di presentazione telematica in via esclusiva, salvo il periodo transitorio, anche delle domande di pensione in regime internazionale. Inizialmente la trasmissione telematica riguarderà le domande di pensione in regime comunitario e successivamente, entro il 31 gennaio 2012, si estenderà alle domande di pensione presentate da coloro che hanno maturato periodi assicurativi in Stati extracomunitari convenzionati.

I canali per la trasmissione sono quelli consueti ossia:

- Web - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di Pin dispositivo attraverso il sito internet dell'Istituto (www.inps.it), nella sezione Servizi on line;
- Patronati;
- Contact center integrato - attraverso il numero verde 803.164.

Per la presentazione delle domande di pensione in regime internazionale mediante modalità telematica, è previsto un periodo transitorio, con scadenza 31 marzo 2012, durante il quale saranno comunque garantite le tradizionali modalità di presentazione. Al termine del periodo transitorio, i tre canali sopracitati diventeranno esclusivi e costituiranno l'unica modalità per la presentazione delle domande.

Documentazione - *La circolare dell'Inps distingue i seguenti casi:*

- per le domande di pensione in regime comunitario dovrà essere presentato alla Sede, in originale o copia autenticata, qualunque documento (esempio tessere assicurative tedesche o libretto di lavoro romeno) che, per la definizione della pratica, l'ente estero richieda in originale o, eventualmente, in copia autenticata;
- per le domande di pensione in regime di convenzione bilaterale, invece, deve essere sempre presentata alla Sede l'apposita modulistica in originale stabilita di comune intesa tra le autorità amministrative dei due Paesi contraenti, regolarmente firmata e corredata di tutta la documentazione richiesta. Su tali modelli è indicato se la documentazione da allegare deve essere in originale o, come in qualche caso, in copia autenticata;
- per i Paesi extracomunitari per i quali non è prevista un'apposita modulistica, qualunque documentazione richiesta in originale dall'ente estero per la definizione della pratica deve essere presentata in originale alla Sede competente.

Esclusioni - *Non dovrà avvalersi della procedura telematica:*

- chi risiede in uno Stato estero Ue/See e abbia periodi assicurativi anche in Italia, la quale deve continuare a presentare con le attuali modalità la domanda di prima liquidazione della pensione in regime internazionale all'istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla all'Inps con i consueti formulari comunitari;
- la persona che risiede all'estero in uno Stato extracomunitario convenzionato e abbia periodi assicurativi anche in Italia, il quale per evitare ritardi nella lavorazione delle pratiche deve continuare a presentare con le attuali modalità la domanda di prima liquidazione della pensione in regime internazionale all'istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla all'Istituto con i consueti formulari previsti dalle convenzioni bilaterali.

INPS - CIRCOLARE 27 DICEMBRE 2011, N. 164

Oggetto: Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. Determinazioni presidenziali nn. 75 del 30 luglio 2010 «Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall'Inps ai cittadini» e 277 del 24 giugno 2011 «Istanze e servizi - Presentazione telematica in via esclusiva - decorrenze». Modalità di presentazione telematica delle domande di pensione in regime internazionale.

**Premessa**

Con circolare n. 169 del 31 dicembre 2010 sono state fornite le disposizioni attuative della determinazione del Presidente dell'Istituto n. 75 del 30 luglio 2010 «Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall'Inps ai cittadini», la quale prevede, a decorrere dall'1 gennaio 2011, l'utilizzo graduale del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi.

Le decorrenze per la presentazione telematica in via esclusiva sono state stabilite con la determinazione n. 277 del 24 giugno 2011 «Istanze e servizi Inps - Presentazione telematica in via esclusiva - Decorrenze», cui si è data attuazione con circolare n. 110 del 30 agosto 2011.

Successivamente, con circolare n. 131 del 10 ottobre 2011, sono state impartite le disposizioni riguardanti le nuove modalità di presentazione telematica delle domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali in regime nazionale.

In relazione a quanto sopra, **a decorrere dall'1 gennaio 2012**, viene attivata la modalità di presentazione telematica in via esclusiva, salvo il periodo transitorio, anche delle domande di pensione in regime internazionale, per la quale, comunque, si rinvia alla citata circolare n. 131 del 10 ottobre 2011 per quanto non espressamente stabilito dalla presente circolare.

Si specifica che inizialmente la trasmissione telematica riguarderà le domande di pensione in regime comunitario e successivamente, entro il 31 gennaio 2012, si estenderà alle domande di pensione presentate da coloro che hanno maturato periodi assicurativi in Stati extracomunitari convenzionati.

La presentazione delle domande in oggetto dovrà, pertanto, avvenire attraverso uno dei seguenti canali:

Web - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di Pin dispositivo attraverso il sito internet dell'Istituto (www.inps.it), nella sezione Servizi on line;

Patronati;

Contact center integrato - attraverso il numero verde 803.164.

In proposito si richiamano anche le indicazioni di cui alla circolare n. 137 del 25 ottobre 2011, finalizzate a facilitare l'utenza nella presentazione delle istanze.

Al fine di garantire la più ampia informazione e divulgazione delle novità afferenti la presentazione delle domande di pensione in regime internazionale mediante modalità telematica, è previsto un **periodo transitorio, con scadenza 31 marzo 2012**, durante il quale saranno comunque garantite le tradizionali modalità di presentazione di tali domande. Al termine del periodo transitorio, i tre canali sopracitati diventeranno esclusivi e costituiranno l'unica modalità per la presentazione delle domande.

1. Destinatari

La modalità telematica riguarda:

- le domande di prima liquidazione delle pensioni di vecchiaia/anzianità/invalidità/inabilità/superstiti in regime internazionale presentate da coloro che, residenti in Italia, abbiano periodi assicurativi anche in Stati comunitari o extracomunitari convenzionati;
- le domande di ricostituzione delle pensioni in regime internazionale presentate da residenti in Italia o all'estero.

Si precisa che resta ferma la competenza territoriale dei poli specializzati per i residenti all'estero.

Si evidenzia, altresì, che non dovrà avvalersi della procedura telematica:

- la persona che risiede in uno Stato estero Ue/See e abbia periodi assicurativi anche in Italia, la quale deve continuare a presentare con le attuali modalità la domanda di prima liquidazione della pensione in regime internazionale all'istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla all'Istituto con i consueti formulari comunitari;
- la persona che risiede all'estero in uno Stato extracomunitario convenzionato e abbia periodi assicurativi anche in Italia, il quale onde evitare ritardi nella lavorazione delle pratiche deve continuare a presentare con le attuali modalità la domanda di prima liquidazione della pensione in regime internazionale all'istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla all'Istituto con i consueti formulari previsti dalle convenzioni bilaterali.

Invece, la persona residente all'estero che ha periodi assicurativi solo in Italia dovrà avvalersi della procedura telematica per inviare all'Inps la domanda di pensione **in regime nazionale**, con le modalità di cui alla circolare n. 131 del 10 ottobre 2011

2. Modalità di presentazione on line delle domande di pensione in regime internazionale

La presentazione on line delle domande di pensione in regime internazionale deve avvenire attraverso l'utilizzo di uno dei tre canali sotto indicati: Servizio Web, Patronati, Contact center integrato.



2.1 Presentazione della domanda tramite Servizio Web, direttamente dagli interessati

La presentazione telematica delle domande di pensione in regime internazionale tramite Web è consentita agli utenti in possesso di Pin dispositivo (circolare n. 50 del 15 marzo 2011) o di Carta nazionale dei servizi - Cns.

Nel caso di richiesta di prestazione da parte di utenti in possesso di Pin non dispositivo, l'istanza viene comunque accettata, preservando la decorrenza della domanda, ma per la successiva elaborazione e definizione è necessario che l'interessato si attivi per la trasformazione del proprio Pin in dispositivo. In tal caso la procedura avvisa il richiedente che la domanda sarà gestita solo quando il Pin diventerà dispositivo e lo invita a seguire la procedura on line di trasformazione del Pin.

Il servizio di presentazione è disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.inps.it), nella sezione *Servizi on line*, attraverso il seguente percorso: *Per tipologia di utente - Al servizio del cittadino - Autenticazione con Pin/Cns - Domanda di pensione*.

Un ausilio per la compilazione della domanda potrà essere richiesto al Contact Center integrato dell'Istituto che risponde al numero telefonico gratuito 803.164, con servizio attivo dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì e, il sabato, dalle ore 8 alle 14.

Per l'invio della domanda il richiedente dovrà compilare una serie di pannelli e, per le domande di pensione in regime di convenzione bilaterale, dovrà scaricare, compilare e stampare i formulari previsti dalla convenzione bilaterale come di seguito indicato, con i dati necessari e sufficienti alla corretta liquidazione di quanto richiesto.

Dalla pagina iniziale della procedura è possibile la visualizzazione del proprio estratto contributivo; tali informazioni saranno utilizzate anche per la precompilazione di alcuni campi della domanda di pensione. Il sistema, infatti, è strutturato per prelevare, direttamente dagli archivi dell'Istituto, alcune informazioni necessarie al completamento dell'istanza, abbinando il codice fiscale associato al Pin del richiedente ai dati ivi presenti. Il richiedente dovrà, invece, provvedere all'inserimento degli ulteriori dati richiesti.

La domanda sarà trasmessa effettivamente solo al momento della conferma finale. Prima di tale conferma la domanda viene automaticamente salvata in via provvisoria ed il richiedente potrà riaccedervi al fine di verificare i dati inseriti ed eventualmente integrarli e/o modificarli.

Effettuato l'invio, il richiedente potrà stampare la ricevuta di presentazione dell'istanza protocollata.

Oltre alla funzione di «*Invio della domanda*», l'applicazione on line permette al soggetto autenticato di:

- visualizzare il riepilogo delle richieste inoltrate o da inoltrare;
- esaminare e stampare il dettaglio delle istanze inviate tramite il pulsante «*Consulta*»;
- ristampare la ricevuta di avvenuta trasmissione;
- visualizzare una domanda non ancora completata e ultimare l'inserimento dati tramite il pulsante «*Modifica*».

Si precisa in particolare che per le domande di pensione in regime comunitario dovrà essere presentato alla Sede, in originale o copia autenticata, qualunque documento (esempio tessere assicurative tedesche o libretto di lavoro romeno) che, per la definizione della pratica, l'ente estero richieda in originale o, eventualmente, in copia autenticata. Per le domande di pensione in regime di convenzione bilaterale, invece, deve essere sempre presentata alla Sede l'apposita modulistica in originale stabilita di comune intesa tra le autorità amministrative dei due Paesi contraenti, regolarmente firmata e corredata di tutta la documentazione richiesta. Su tali modelli è indicato se la documentazione da allegare deve essere in originale o, come in qualche caso, in copia autenticata. Per i Paesi extracomunitari per i quali non è prevista un'apposita modulistica, qualunque documentazione richiesta in originale dall'ente estero per la definizione della pratica deve essere presentata in originale alla Sede competente.

2.2 Presentazione della domanda tramite Patronato

Le domande di pensione in regime internazionale possono essere presentate telematicamente all'Istituto anche tramite gli Enti di Patronato, che hanno a disposizione, direttamente dalla pagina del portale Inps a loro dedicata, la medesima procedura sopradescritta.

Si precisa che i soggetti abilitati avranno a disposizione per la loro attività l'ulteriore procedura off line di cui al paragrafo 3.

2.3 Presentazione della domanda tramite Contact Center integrato

Il richiedente può presentare la domanda rivolgendosi al servizio di Contact center integrato disponi-



bile telefonicamente al n. verde 803164, con servizio attivo dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì e, il sabato, dalle ore 8 alle 14.

Solo per gli utenti dotati di Pin dispositivo, il Contact Center compila l'istanza sulla base delle indicazioni fornite dall'assicurato e la invia all'Istituto per la successiva lavorazione.

Nel caso in cui l'utente non sia dotato di Pin dispositivo, verranno ugualmente acquisiti i dati essenziali della domanda, preservando la decorrenza della stessa, ma in questo caso il Contact center inviterà l'utente a trasformare il Pin in dispositivo, secondo le modalità indicate nella già citata circolare n. 50/2011, avvertendo l'interessato che l'istanza sarà gestita solo quando il Pin diventerà dispositivo.

3. Modalità di acquisizione off line delle domande di pensione in regime internazionale

Con l'occasione si fa presente che gli Enti di patronato avranno a disposizione una procedura off-line dedicata, che consente di acquisire pacchetti codificati di dati/istanze da inviare poi all'Istituto con un'unica trasmissione dati. Tale applicazione *off line* sarà rilasciata entro il 28 febbraio 2012 per una fase di sperimentazione della durata di un mese.

L'applicazione è strutturata come un percorso guidato e monitorizzato da una serie di controlli incrociati, che consentono l'inserimento corretto dei dati necessari alla liquidazione dell'istanza.

4. Istruzioni per gli operatori di Sede

La modulistica è stata modificata, ove necessario, per rendere l'applicazione compatibile con la nuova modalità operativa e potrebbe essere oggetto di ulteriori modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie. Gli operatori della Sede competente provvederanno alla gestione delle domande pervenute, con le consuete modalità.

Lavori usuranti: precisazioni Inps sulla pensione

L'Inps ha emanato altre precisazioni in merito al pensionamento anticipato per i lavoratori addetti a lavori usuranti.

Massima anzianità contributiva - Chi ha già raggiunto nel 2011 l'anzianità contributiva massima di 2080 contributi settimanali (40 anni) ma che, in virtù del requisito agevolato previsto per lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti potrebbero, conseguire il trattamento pensionistico in data anteriore a quello previsto in relazione al requisito ordinario legato alla sola anzianità contributiva, potrà andare in pensione prima utilizzando i benefici sui lavori usuranti.

Lavoro notturno - È possibile procedere al riconoscimento dello svolgimento del lavoro faticoso e pesante qualora dalla correlazione della relativa maggiorazione indicata in busta paga con cartellini marca tempo o registri delle presenze si evidenzia lo svolgimento del lavoro notturno secondo le modalità indicate dal Dlgs n. 67/2011.

Dal punto di vista dei requisiti (almeno 7 anni di lavoro usurante nei precedenti 10) per i lavoratori che perfezionano il requisito pensionistico agevolato ad esempio nel 2011 deve essere accertato, nel corso dell'anno solare precedente la data del 31 dicembre 2011 o precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (se anteriore) lo svolgimento del lavoro notturno secondo il numero di giorni lavorativi minimi richiesti per il riconoscimento del beneficio in questione.

Domande relative al 2011 - In presenza della documentazione minima presentata dai lavoratori entro la data del 6 dicembre 2011, potrà essere valutata anche l'ulteriore documentazione presentata ad integrazione, quantunque sia pervenuta successivamente alla suddetta data.



INPS - MESSAGGIO 22 DICEMBRE 2011, N. 24235

Oggetto: Dm 20 settembre 2011, riguardante le modalità attuative del Dlgs n. 67/2011. Quesiti vari.

Con messaggio n. 2264/2011 sono stati forniti chiarimenti in ordine al riconoscimento del beneficio pensionistico per lo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti.

A seguito di quesiti pervenuti alla casella helpusuranti@inps.it, inviati dalle Sedi territoriali si forniscono chiarimenti in ordine al procedimento di accertamento dei requisiti indicati nel del decreto legislativo in oggetto per il riconoscimento del beneficio dello svolgimento del lavoro particolarmente faticoso e pesante.

1. Riconoscimento del beneficio pensionistico a lavoratori che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva

È stato rappresentato il caso di lavoratori che nel corso del 2011 hanno perfezionato il requisito di 2.080 contributi settimanali, per i quali, qualora venisse loro riconosciuto lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti, risulterebbe sussistente il requisito agevolato rispetto a quanto previsto dalla Tabella B di cui alla legge n. 247/2007, in data anteriore a quella in cui hanno perfezionato il requisito dei 2080 contributi settimanali.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Con il messaggio n. 22.647 del 2011 al punto 5.2 è stato precisato che «dovranno essere adottati provvedimenti di reiezione per le domande presentate da lavoratori in possesso della massima anzianità contributiva».

L'indicazione di cui sopra è coerente con la natura del beneficio pensionistico in questione che è costituita dall'anticipazione dell'età anagrafica richiesta per l'accesso al trattamento pensionistico.

L'indicazione di cui sopra non trova applicazione qualora, per effetto del riconoscimento del beneficio in oggetto, i lavoratori in questione perfezionino il requisito agevolato in data anteriore a quella in cui hanno perfezionato il requisito delle 2.080 settimane di contribuzione. Pertanto, per tali fattispecie, non può essere respinta la domanda di beneficio presentata da lavoratori che hanno già raggiunto l'anzianità contributiva di 2.080 contributi settimanali ma che, in virtù del requisito agevolato previsto per lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti potrebbero, per effetto della disciplina delle decorrenze, conseguire il trattamento pensionistico in data anteriore a quello previsto in relazione al requisito ordinario legato alla sola anzianità contributiva.

Pertanto, nel caso di specie, in presenza degli ulteriori requisiti richiesti dal Dlgs n. 67/2001, non devono essere respinte le domande dei lavoratori che, nel corso del 2011, perfezionerebbero il requisito agevolato (cfr. prospetto riepilogativo allegato al messaggio n. 16762/2011) in data anteriore al raggiungimento dei 2.080 contributi settimanali.

2. Documentazione utile ai fini del riconoscimento del beneficio per i lavoratori notturni.

Sono stati rappresentati casi per i quali la documentazione allegata alla domanda di beneficio presentata dai lavoratori notturni è costituita dalle buste paga con indicazione della sola indennità per lavoro notturno, senza possibilità di risalire al requisito richiesto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), neppure attraverso cartellini «marca tempo» o «registri presenze».

A tal proposito si fa presente che in presenza di buste paga contenenti l'indicazione di maggiorazioni che di per sé non sono idonee a desumere né il numero di ore svolte nell'arco temporale richiesto dalla legge per ciascun giorno lavorativo, né il numero di giorni lavorativi durante i quali il lavoro notturno è stato svolto, può essere valutata la seguente ulteriore documentazione: contratto individuale, collettivo nazionale o aziendale; eventuali ordini di servizio. Pertanto si può procedere al riconoscimento dello svolgimento del lavoro faticoso e pesante qualora dalla correlazione della maggiorazione indicata in busta paga (secondo le diverse denominazioni assunte) con la documentazione sopra indicata emerga lo svolgimento del lavoro notturno secondo le modalità e connotazioni previste dal Dlgs n. 67/2011.

3. Termini per la presentazione della documentazione a corredo della domanda

Con il citato messaggio n. 22647/2011 è stato precisato che «le domande presentate entro il 30 settembre 2011 e non corredate della necessaria documentazione possono essere istruite qualora la documentazione integrativa sia pervenuta entro il 6 dicembre 2011».



A tal proposito si precisa che la documentazione necessaria da presentarsi entro il suddetto termine deve essere considerata esclusivamente quella «minima» prevista ai fini della procedibilità della domanda come indicata dalla Tabella A allegata al decreto interministeriale.

Ne consegue che, in presenza della suddetta documentazione minima alla data del 6 dicembre 2011, può essere valutata anche l'ulteriore documentazione presentata ad integrazione, quantunque sia pervenuta successivamente alla suddetta data.

4. Accertamento del requisito dello svolgimento del lavoro notturno nell'anno di maturazione dei requisiti

Considerato che l'articolo 1, comma 2, lettera a) del Dlgs n. 67/2011 prevede che, fino al 2017, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile purché le attività di cui al comma 1 siano svolte per almeno sette anni compreso l'anno di maturazione dei requisiti, è stato chiesto se, per i lavoratori a turni di cui all'articolo 1, lettera b), n. 1, è previsto un numero minimo di giorni lavorativi in cui, nell'anno di maturazione dei requisiti, deve essere svolto il lavoro notturno come individuato al citato articolo 1, lettera b), n. 1.

A tal proposito si fa presente che con messaggio n. 22647 del 30 novembre 2011 è stato precisato al punto 3 che «per la valutazione del periodo in cui è svolto il lavoro notturno occorre far riferimento alle giornate lavorative svolte nell'anno solare come sopra individuato».

Pertanto ai fini del beneficio pensionistico di cui al Dlgs n. 67/2011, per i lavoratori che perfezionano il requisito pensionistico agevolato ad esempio nel 2011 deve essere accertato, nel corso dell'anno solare precedente la data del 31 dicembre 2011 o precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (ove anteriore) lo svolgimento del lavoro notturno come individuato dal citato articolo 1, lettera b), n. 1 secondo il numero di giorni lavorativi minimi richiesti per il riconoscimento del beneficio in questione.

Professionisti e trasmissione delle domande di assegno sociale

I professionisti abilitati all'assistenza fiscale, possono stipulare convenzioni singole con l'Inps per il servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità al fine dell'erogazione di prestazioni assistenziali come l'assegno o la pensione sociale, nonché l'assegno per invalidità civile con ricovero (Icric).

L'avvio della facoltà è subordinato alla iscrizione del professionista presso una delle seguenti associazioni che hanno siglato centralmente con l'Inps una convenzione generale, altrimenti alla stipulazione di apposita convenzione tra la Direzione provinciale dell'Inps e il singolo professionista.

Le associazioni professionali di cui sopra sono:

- Consiglio nazionale consulenti del lavoro;
- Istituto nazionale revisori contabili;
- Associazione nazionale commercialisti;
- per i Consulenti tributari: Ancit; Ancot; Int; Lapet.

Nel caso di convenzione individuale il professionista deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abilitazione alla certificazione del reddito;
- b) iscrizione nel Registro delle chiavi pubbliche degli utenti del «fisco telematico» e dunque il possesso di un certificato di autenticazione Entratel;
- c) possesso di un certificato per la firma digitale in corso di validità emesso da una delle seguenti Autorità di Certificazione: «Agenzia delle Entrate», «InfoCamere», «Actalis», «Postecom», «Cnipa»; tale certificato verrà utilizzato per la firma dei file da inviare;



d) possesso di un qualsiasi Pin per l'accesso ai servizi telematici dell'Inps.

Le operazioni di autenticazione sono effettuate attraverso il certificato di autenticazione «Entratel» e il Pin dell'Inps.

Il professionista deve inoltre: versare una marca da bollo di 14,62 euro ogni quattro facciate dell'originale della convenzione stessa; rendersi disponibile alla tracciabilità dei flussi finanziari.

INPS - CIRCOLARE 21 DICEMBRE 2011, N. 159

Oggetto: Convenzione per il servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità al fine dell'erogazione di prestazioni assistenziali (Invciv - As - Ps)

Sommario: I professionisti abilitati all'assistenza fiscale, possono stipulare convenzioni singole per il servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità al fine dell'erogazione di prestazioni assistenziali (Invciv - As - Ps) presso le Direzioni provinciali.

Con determinazione del Presidente n. 427 del 9 novembre 2011 è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità al fine dell'erogazione di prestazioni assistenziali (Invciv - As - Ps) per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Con la medesima delibera i Direttori provinciali sono stati autorizzati alla sottoscrizione delle singole convenzioni, con i soggetti compresi tra quelli abilitati all'assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche.

Le convenzioni per l'invio telematico dei modelli Icric vengono sottoscritte a livello centrale dai Caf e da alcune associazioni professionali a livello nazionale, le quali si impegnano a trasmettere l'elenco dei propri iscritti alla Dc sistemi informativi e tecnologici per l'abilitazione.

In attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» l'Istituto, ai fini della richiesta tracciabilità dei flussi finanziari, provvederà alla stipula delle convenzioni con le Associazioni professionali a livello centrale esclusivamente qualora la fatturazione all'Istituto sia prevista a livello accentrato.

In tale caso, per l'inserimento del proprio nominativo nelle liste degli abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità, i professionisti che sono in possesso dei requisiti richiesti e che fanno riferimento alle suddette associazioni devono pertanto prendere contatto con le stesse.

In caso contrario, i singoli soggetti abilitati dovranno stipulare autonome convenzioni presso le Direzioni provinciali dell'Inps, territorialmente competenti.

Le Associazioni professionali di cui sopra sono:

- ☐ Consiglio nazionale consulenti del lavoro;
- ☐ Istituto nazionale revisori contabili;
- ☐ Associazione nazionale commercialisti;
- ☐ per i Consulenti tributari:
 - Ancit;
 - Ancot;
 - Int;
 - Lapet.

Il professionista, che voglia stipulare con l'Istituto la convenzione per la trasmissione dei modelli Icric-As-Pp, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abilitazione alla certificazione del reddito;
- b) iscrizione nel Registro delle chiavi pubbliche degli utenti del «fisco telematico» del Dipartimento delle Entrate del Ministero dell'economia e delle finanze e dunque il possesso di un certificato di autenticazione Entratel;
- c) possesso di un certificato per la firma digitale in corso di validità emesso da una delle seguenti Autorità di Certificazione: «Agenzia delle Entrate», «InfoCamere», «Actalis», «Postecom», «Cnipa»; tale certificato verrà utilizzato per la firma dei file da inviare;



d) possesso di un qualsiasi Pin per l'accesso ai servizi telematici dell'Inps, anche con profilo «cittadino», utilizzato per l'identificazione dell'operatore incaricato alla trasmissione;

La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere verificata dai Direttori di Sede all'atto della stipula della convenzione.

Le operazioni di autenticazione sono effettuate attraverso il certificato di autenticazione «Entratel» e il Pin dell'Inps. La firma dei file da trasmettere verrà effettuata con il certificato di firma digitale di cui al precedente punto c).

I Direttori provinciali, e i loro eventuali delegati, per poter sottoscrivere una nuova convenzione dovranno utilizzare il «Portale delle convenzioni» accessibile al seguente percorso *intranet.inps.it* -> Servizi -> «Gestione e assistenza servizi internet» -> «Amministrazione convenzioni per utenti esterni». L'accesso al portale è consentito a tutti i Direttori e agli eventuali delegati autorizzati attraverso il sistema Idm.

I Caf e i professionisti che intendono sottoscrivere la convenzione devono comunicare gli estremi identificativi del certificato di autenticazione Entratel in loro possesso che utilizzeranno per l'accesso. Il Direttore, o il suo delegato, verificherà la validità del certificato attraverso le funzionalità messe a disposizione dal «Portale delle convenzioni».

Nel caso di più professionisti associati ad uno stesso studio, la convenzione deve essere stipulata dal rappresentante dello studio dichiarando il proprio certificato «Entratel», mentre gli associati possono chiedere, dichiarando i propri certificati «Entratel», l'aggiunta di autorizzazioni alla convenzione stipulata dal rappresentante dello studio.

Attraverso il «Portale delle convenzioni», dopo avere acquisito e confermato i dati necessari alla stipula, è possibile procedere alla stampa personalizzata della convenzione.

Copia della convenzione verrà consegnata al professionista firmatario.

L'accesso, da parte dei Caf e professionisti, ai servizi in convenzione avviene seguendo il percorso: *http://www.inps.it/* -> «Servizi Online» -> «Per tipologia di utente» -> «Servizi in Convenzione» -> «Accesso ai Servizi in Convenzione».

La figura che segue riporta la pagina Web di accesso ai servizi in convenzione.

Omissis.

Selezionando «Istruzioni per la configurazione del sistema» si accede ad una pagina sulla quale sono riportate tutte le informazioni necessarie per lo scarico e l'installazione dei programmi client occorrenti per la trasmissione; selezionando invece «Risoluzione problemi» si accede ad una pagina sulla quale sono riportate le risposte ad alcuni quesiti.

Si rammenta l'obbligo, a carico del professionista firmatario della convenzione presso la struttura territoriale Inps, dell'apposizione di una marca da bollo di 14,62 euro ogni quattro facciate dell'originale della convenzione stessa, che viene custodito a cura della detta struttura.

Il professionista firmatario si impegna, altresì, alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010, («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del Dl n. 187 del 12 novembre 2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza») convertito, con modificazioni dalla legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la filiera delle imprese.

La Convenzione è corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione, ove dovuta, da parte del soggetto abilitato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e della Deliberazione della predetta Autorità del 3 novembre 2010.

Il pagamento delle fatture presentate dai professionisti convenzionati è effettuato dalle strutture territoriali, con le modalità indicate nello schema di convenzione.

Le risorse finanziarie verranno attribuite dalla Direzione centrale risorse strumentali alle Direzioni regionali di competenza sulla base dei fabbisogni manifestati.

Gli oneri della presente convenzione graveranno sul capitolo di spesa 5U1104030/18 di natura non obbligatoria e di recente istituzione.

Si invitano, infine, i Direttori a fornire, ove richiesta, una copia della presente circolare.



Operazione Red e verifica delle posizioni reddituali dei pensionati

Per tutte le prestazioni collegate al reddito gli enti previdenziali sono tenuti a verificare annualmente l'entità dei redditi percepiti al fine del diritto e/o della misura di certe prestazioni (art. 35 legge n. 14/2009; art. 13 legge n.122/2010). Dall'1.6.2010, per tutte le prestazioni collegate al reddito occorre fare riferimento ai redditi da prestazione conseguiti nello stesso anno e ai redditi diversi conseguiti nell'anno precedente.

Novità - Attraverso la raccolta delle informazioni ricevute dal casellario delle pensioni il reddito dell'anno 2009 ha influito nella rideterminazione della pensione in maniera differente a seconda che si sia trattato di prima liquidazione della prestazione collegata al reddito ovvero di verifica successiva alla prima concessione.

La decorrenza di calcolo degli arretrati è stata determinata dall'Inps come di seguito indicata:

- da gennaio 2009 se la decorrenza della pensione è anteriore o pari a gennaio 2009;
- dalla decorrenza della pensione se questa è successiva a gennaio 2009.

Le operazioni di conguaglio a credito o a debito del pensionato sono state definite con la rata di dicembre 2011 della pensione.

INPS - MESSAGGIO 2 DICEMBRE 2011, N. 22905

Oggetto: Campagna Red 2010. Elaborazione centrale di un ulteriore contingente di pensioni con le informazioni reddituali relative all'anno 2009.

Premessa

Con msg. n. 19563 del 13 ottobre 2011 sono state illustrate le operazioni relative alla elaborazione centrale delle dichiarazioni reddituali di cui alla campagna Red 2010 riguardante i redditi consuntivi dell'anno 2009. Si comunica che nel corso del mese di novembre sono state ricostituite a livello centrale ulteriori posizioni, con modalità analoghe alle precedenti, che di seguito si riassumono. Si precisa che le pensioni già presenti nell'archivio dei sollecitati sono state aggiornate con la data di presentazione della dichiarazione che è stata valorizzata con la stessa data di ricostituzione centrale.

1. Aggiornamento del «data base reddituale» e del «data base delle pensioni»

Omissis.

2. Ricalcolo delle pensioni

La verifica della situazione reddituale è stata effettuata in applicazione della disciplina introdotta in materia dall'art. 35 della legge n. 14/2009 e dall'art. 13 della legge n. 122/2010. Pertanto il reddito dell'anno 2009 ha influito in maniera differente a seconda che si sia trattato di prima liquidazione della prestazione collegata al reddito ovvero di verifica successiva alla prima concessione. La decorrenza di calcolo degli arretrati è stata determinata come di seguito indicata: 1/2009 se la decorrenza della pensione è anteriore o pari a 1/2009; decorrenza pensione se questa è successiva a 1/2009.

3. Criteri di elaborazione

Sono state elaborate le pensioni con conguaglio a credito del pensionato, quelle che non subiscono variazioni e quelle con conguaglio a debito.

3.1 Pensioni senza conguaglio e senza variazione d'importo

Nel caso in cui i nuovi dati reddituali non abbiano comportato conguagli per i periodi precedenti né



variazioni sull'importo corrente di pensione, le procedure hanno provveduto al solo aggiornamento del data base delle pensioni e degli archivi reddituali.

3.2 Pensioni con conguaglio a credito o con variazione d'importo in aumento

Nel caso in cui i nuovi dati reddituali abbiano prodotto conguagli a credito e/o una variazione in aumento dell'importo dalla rata di pensione in pagamento e quindi senza conguaglio, le procedure hanno provveduto a ricostituire la pensione e ad aggiornare il data base delle pensioni con i nuovi dati. Il ricalcolo è stato effettuato con arretrati al 30.11.2011; la rata di pensione aggiornata viene posta in pagamento a partire dal mese di dicembre 2011. I conguagli a credito del pensionato sono stati memorizzati come: - «*validati*» per l'importo fino a 1.000,00 euro a condizione che per lo stesso titolare della pensione non siano memorizzati, sull'archivio centrale degli indebiti, precedenti ricostituzioni con conguaglio a debito. Come di consueto, la procedura ha provveduto, all'atto della validazione automatica, anche al ricalcolo ritenute Irpef. - «*da definire*» se l'importo è risultato superiore a 1.000,00 euro, ovvero inferiore a tale importo ma con precedenti ricostituzioni a debito del pensionato. Le Sedi dovranno provvedere alla definizione, con la procedura Arte, dei conguagli non validati, effettuando eventuali compensazioni con indebiti.

3.3 Pensioni con conguaglio a debito o con variazione d'importo in diminuzione

La quantificazione del conguaglio a debito è stata effettuata con riferimento all'ultima rata estratta per cui la data di fine calcolo arretrati è «novembre 2011». L'importo di pensione aggiornato viene posto in pagamento dalla rata di dicembre 2011. Per l'impostazione degli eventuali piani di recupero centrale sulla pensione sono stati seguiti i criteri consueti. I recuperi attivati sulla scorta di piani centrali saranno effettuati a partire dalla rata di pensione di gennaio 2012. Alla Sede è comunque demandata la gestione dei debiti dei soggetti ultranovantenni e di coloro per i quali, a seguito della lavorazione, l'importo della prestazione è risultata pari a zero.

3.4 Omissis.

4. e 5. Omissis.

6. Comunicazioni

Agli interessati vengono inviate le comunicazioni che si forniscono in allegato, differenziate a seconda della situazione creditoria (Allegato 1) ovvero debitoria con gestione del recupero già impostata a livello centrale (Allegato 2) ovvero demandata alla sede (Allegato 3). Nelle lettere per conguagli a debito viene riportato anche il dettaglio dei conguagli, suddiviso per anno di riferimento e causale. Inoltre, nei casi in cui non viene attivato il piano di recupero centrale, la comunicazione al pensionato contiene anche l'indicazione del numero di conto corrente postale della Sede di riferimento per consentire, eventualmente, il rimborso in un'unica soluzione.

Omissis.

Lavori usuranti: chiarimenti Inps sull'accesso alla pensione di vecchiaia

In parallelo con la riforma pensionistica che ha elevato dal 2012 i requisiti di età per chiedere la pensione anticipata in considerazione dei lavori usuranti svolti, il messaggio dell'Inps contiene alcune precisazioni comunque valide anche dopo le predette innovazioni:

1) hanno diritto a chiedere l'anticipo della pensione in virtù del beneficio per lavori usuranti coloro che hanno perfezionato il requisito di 2.080 contributi settimanali (40 anni di contributi), per i quali il



requisito agevolato rispetto alla applicazione dei criteri del Dlgs n. 67/2011 verrebbe perfezionato in data anteriore a quella in cui hanno perfezionato il requisito dei 2.080 contributi settimanali;

2) ai fini della prova dei lavori, in presenza di buste paga contenenti l'indicazione di maggiorazioni che di per sé non sono idonee a desumere né il numero di ore svolte nell'arco temporale richiesto dalla legge per ciascun giorno lavorativo, né il numero di giorni lavorativi durante i quali il lavoro notturno è stato svolto, può essere valutata la seguente ulteriore documentazione: contratto individuale, collettivo nazionale o aziendale; eventuali ordini di servizio;

3) i dieci anni precedenti alla domanda entro cui almeno 7 devono essere stati di occupazione nei lavori usuranti, sono da conteggiare per anno solare. Per anno solare si intende l'anno intercorrente tra un qualsiasi giorno dell'anno e il corrispondente giorno dell'anno precedente (ad esempio 26 marzo 2011 - 26 marzo 2010). Per i lavoratori ancora in attività alla data del 31 dicembre 2011, che hanno maturato o maturino i requisiti entro tale data, i dieci anni di attività lavorativa da considerare sono quelli precedenti il 31 dicembre 2011;

4) i requisiti di giorni minimi di lavoro notturno devono essere maturati nell'anno solare di riferimento;

5) non sono cumulabili i benefici previsti dal Dlgs n. 67/201 sui lavori usuranti con quelli previsti per il pensionamento anticipato per lavoratori invalidi, non vedenti, sordomuti o comunque affetti da particolari infermità oggetto, nell'ordinamento, di adeguata tutela previdenziale. Al contrario sono cumulabili con quelli previsti per i lavoratori esposti all'amianto dalla legge n. 257/1992, ai soli fini della determinazione dell'importo della pensione e non dell'anticipo dell'accesso al pensionamento;

6) lo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti deve essere verificato, sulla base della «Documentazione minima da presentare ai fini della procedibilità della domanda». Ai fini del computo dei periodi minimi richiesti per il riconoscimento del beneficio in questione deve essere verificata la rispondenza tra la documentazione prodotta dall'interessato e i dati presenti negli archivi dell'Inps. Il messaggio Inps per ogni lavoro particolarmente usurante previsto dal Dm del 1999, dettaglia la relativa documentazione minima;

7) non potranno essere accolte le domande presentate da lavoratori che abbiano svolto lavoro faticoso e pesante in qualità di lavoratore autonomo;

8) qualora l'onere finanziario accertato in ciascun anno sia superiore allo stanziamento previsto, la decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati è differita in ragione della data di maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio;

9) i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di rigetto della domanda di accesso al beneficio pensionistico, per motivi attinenti al merito, devono essere presentati ai Comitati regionali per i rapporti di lavoro, territorialmente competenti, costituiti presso le Direzioni regionali per il lavoro, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto. Decorso il termine di 90 giorni previsto per la decisione, il ricorso si intende respinto.

INPS - MESSAGGIO 30 NOVEMBRE 2011, N. 22647

Oggetto: Decreto interministeriale 20 settembre 2011, riguardante le modalità attuative del Dlgs n. 67 del 2011. Istruzioni in ordine alla trattazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti presentate nel 2011, al fine di conseguire il beneficio pensionistico previsto per l'accesso alla pensione di anzianità.

La Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2011 ha pubblicato il decreto 20 settembre 2011 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante le disposizioni attuative del Dlgs n. 67 del 21 aprile 2011, entrato in vigore il 26 maggio 2011, recante disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, come previsto dall'articolo 4 dello stesso Dlgs n. 67. Con messaggi n. 12693 e n. 16762 del 25 agosto 2011 sono state illustrate le tipologie di lavori particolarmente faticosi e pesanti e il periodo minimo di svolgimento delle suddette lavorazioni richiesto ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico in questione; è stata altresì precisata la misura del suddetto beneficio pensionistico sia per il periodo transitorio fino al 2013 che da tale anno in poi. Inoltre, con il citato messaggio n. 16762, sono state precisate le modalità di presentazione della



domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per coloro che hanno maturato o maturino i requisiti pensionistici agevolati entro il 31 dicembre 2011.

Nel fornire ulteriori chiarimenti interpretativi del Dlgs n. 67/2011, condivisi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 28.11.2011 (Prot. n. 4483), si illustrano le modalità applicative recate dal decreto interministeriale con particolare riguardo al riconoscimento del beneficio pensionistico per coloro che hanno perfezionato il requisito agevolato di accesso alla pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2011.

1. Precisazioni in ordine alle tipologie di lavorazioni di cui all'articolo 1 del Dlgs n. 67/2011

Con riguardo ai lavoratori che sono stati impegnati in «lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale» nonché in «lavori in galleria cava o miniera: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità», il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con circolare n. 25/2011, ha chiarito che i lavoratori di segheria del marmo possono farsi rientrare nelle predette categorie purché dette attività siano state svolte comunque nell'ambito del ciclo produttivo all'interno delle cave.

Per quanto concerne i lavoratori impegnati in talune delle mansioni per le quali il citato decreto ministeriale 19 maggio 1999 richiedeva le connotazioni della prevalenza e della continuità, si precisa quanto segue.

L'articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 67/2011, ha fissato il periodo di tempo minimo di svolgimento di attività particolarmente faticosa e pesante, pari ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, e ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dall'1 gennaio 2018.

Pertanto, deve ritenersi soddisfatta la condizione della prevalenza richiesta per talune mansioni di cui al decreto ministeriale 19 maggio 1999.

Deve ritenersi altresì soddisfatta la condizione della continuità richiesta per le medesime mansioni per le quali è prevista la prevalenza, atteso che la disciplina recata dal più volte citato decreto legislativo n. 67 del 2011, nel fissare i periodi di tempo cui fare riferimento per lo svolgimento delle attività particolarmente faticose e pesanti, non richiede per i periodi stessi la connotazione della continuità.

2. Verifica del requisito dei 10 anni di svolgimento di attività lavorativa da parte del lavoratore

Per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, al fine di accertare la condizione dello svolgimento dell'attività faticosa e pesante per almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, si dovrà operare come sottoindicato.

Per l'individuazione del periodo corrispondente agli ultimi dieci anni di svolgimento di attività lavorativa da parte del lavoratore interessato si procederà alla valutazione per anno solare. Per anno solare si intende l'anno intercorrente tra un qualsiasi giorno dell'anno e il corrispondente giorno dell'anno precedente (ad esempio 26 marzo 2011 - 26 marzo 2010).

Ai fini del computo del periodo di dieci anni non devono essere considerati i periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa (ad esempio non occupazione, mobilità, ecc.). Pertanto, per l'individuazione dei dieci anni solari, i periodi di inattività dovranno essere considerati neutri.

Per i lavoratori che hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 30 settembre 2011, che hanno maturato o maturino i requisiti per il pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2011, qualora abbiano cessato l'attività lavorativa prima della predetta data, i dieci anni di attività lavorativa da considerare sono quelli precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per i lavoratori ancora in attività alla data del 31 dicembre 2011, che hanno maturato o maturino i requisiti entro tale data, i dieci anni di attività lavorativa da considerare sono quelli precedenti il 31 dicembre 2011.

3. Verifica del requisito dei sette anni di svolgimento di attività lavorativa faticosa e pesante

Ai fini del computo dei sette anni di svolgimento di attività lavorativa faticosa e pesante, si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative particolarmente faticose e pesanti da parte dell'interessato, con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa.

Nel periodo di sette anni solari, anche non continuativi, deve essere compreso l'anno di maturazione dei requisiti. Per la valutazione del periodo in cui è stato svolto lavoro notturno occorre far riferimento alle giornate lavorative svolte nell'anno solare come sopra individuato.

4. Incumulabilità del beneficio

Il comma 8 dell'art. 1 del Dlgs n. 67 stabilisce che sono fatte salve le norme di miglior favore per l'accesso al pensionamento, rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni di cui allo stesso articolo 1. Attualmente, alcuni ordinamenti pensionistici prevedono norme di favore per l'accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Secondo quanto previsto dal Dlgs n. 67/2011, i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento anticipato, in ragione dello svolgimento di attività particolarmente faticose e pesanti, possono ancora accedere anticipatamente al pensionamento secondo le norme previste dai loro particolari ordinamenti, fermo restando, tuttavia, che tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili con le disposizioni di cui al citato Dlgs n. 67. Con nota del 18 ottobre 2011 (Prot. n. 36/0002240/MA008.A002) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito chiarimenti in ordine all'interpretazione della suddetta disposizione. Sulla base dei predetti chiarimenti ministeriali non sono cumulabili i benefici previsti dal decreto legislativo in argomento con quelli previsti per lavoratori invalidi, non vedenti, sordomuti o comunque affetti da particolari infermità oggetto, nell'ordinamento, di adeguata tutela previdenziale. Diversamente, i benefici pensionistici previsti dal Dlgs n. 67/2011 sono cumulabili con quelli previsti per i lavoratori esposti all'amianto dalla legge n. 257/1992, e successive modificazioni, ai soli fini della determinazione dell'importo della pensione e non dell'anticipo dell'accesso al pensionamento. È, altresì, cumulabile con i benefici pensionistici previsti per lo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti il meccanismo di prolungamento dei periodi lavorativi previsto dalla legge n. 413/1984 per i lavoratori marittimi, atteso che le agevolazioni di cui alla predetta legge n. 413/1984 sono state poste in essere a tutela di una classe di lavoratori particolarmente esposta a processi di mobilità e di discontinuità nel rapporto di lavoro e per la particolare natura del rapporto stesso che non consente, a detti lavoratori, di usufruire nel proprio ambiente familiare dei naturali riposi settimanali.

5. Domanda per il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e relativa documentazione

L'art. 2 del Dlgs n. 67/2011, al comma 1, fissa i termini per la presentazione della domanda, volta ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto. Quest'ultima deve essere corredata della necessaria documentazione, dal cui esito può derivare il diritto per l'accesso al pensionamento di anzianità con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori. Ai sensi del citato comma 1 dello stesso art. 2, il lavoratore interessato al beneficio di cui trattasi doveva presentare la relativa domanda e la necessaria documentazione entro il 30.9.2011, qualora avesse già maturato o maturi i requisiti agevolati per il pensionamento entro il 31.12.2011. Secondo quanto stabilito dall'art. 1, c. 2, del decreto interministeriale del 20.9.2001, gli enti previdenziali procedono all'esame delle istanze presentate in presenza dei seguenti elementi:

- a) indicazione della volontà di avvalersi, per l'accesso al pensionamento, del beneficio di cui al Dlgs;
- b) specificazione dei periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative particolarmente faticose e pesanti di cui decreto legislativo;
- c) documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al decreto interministeriale, di cui è parte integrante, relativa alle tipologie di attività lavorative contemplate dal Dlgs n. 67 del 2011. La documentazione di cui sopra, prodotta in copia, salvo i casi di comprovata impossibilità, deve riportare la dichiarazione di conformità all'originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia di un documento valido di identità del dichiarante.

5.1 Documentazione a corredo della domanda

Lo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti deve essere verificato, come



precedentemente detto, sulla base della «Documentazione minima da presentare ai fini della procedibilità della domanda», di cui alla Tabella A allegata al decreto interministeriale. Ai fini del computo dei periodi minimi richiesti per il riconoscimento del beneficio in questione deve essere verificata la rispondenza tra la documentazione prodotta dall'interessato a corredo della domanda e i dati presenti negli archivi dell'Istituto. Qualora dalla suddetta documentazione non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell'attività faticosa e pesante, secondo le modalità previste dal decreto legislativo, per il riconoscimento del beneficio in parola, le competenti Strutture territoriali avranno cura di rendere edotto l'interessato della necessità di integrare la predetta documentazione, con ogni ulteriore documentazione equipollente, contenente elementi utili e probatori dell'attività dallo stesso svolta, ai fini della procedibilità della domanda presentata. Le domande presentate entro il 30 settembre 2011 e non corredate della necessaria documentazione possono essere istruite qualora la documentazione integrativa sia pervenuta entro il 6 dicembre 2011. Si rammenta che per le domande di riconoscimento dello svolgimento dei lavori faticosi e pesanti presentate oltre i termini di legge è previsto il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato; diversamente, il predetto differimento non opera per le domande presentate nei termini ancorché successivamente integrate dalla necessaria documentazione. Di seguito vengono indicati eventuali ulteriori documenti che l'interessato può produrre a corredo della domanda di cui lo stesso può utilmente avvalersi:

Lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale

a) documentazione relativa all'azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo oggetto di verifica che attesti che la medesima azienda ha svolto attività presso cave di materiale di pietra e ornamentale;

- ovvero autorizzazione delle competenti autorità allo svolgimento da parte dell'azienda dell'attività presso cave di materiale di pietra e ornamentale;
- ovvero comunicazione alle competenti autorità dell'affidamento della predetta attività a ditta diversa da quella autorizzata.

Le competenti strutture territoriali potranno verificare sulla procedura Hydra Web che dall'oggetto sociale dell'azienda risulti desumibile lo svolgimento della predetta attività;

b) contratto di lavoro con indicazione di «operaio» ovvero di altra qualifica che implica lo svolgimento di mansioni con adibizione alla cava.

Lavori in cassoni ad aria compressa

a) documentazione relativa all'azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo oggetto di verifica che attesti che la medesima azienda svolge lavori in aria compressa: copia della «denuncia dei lavori in aria compressa» inviata dall'azienda alle autorità competenti (ai sensi dell'articolo 10, Dpr n. 321/1956);

b) copia del documento personale per operai cassonisti previsto ai sensi dell'articolo 17 del Dpr n. 321/1956

- ovvero copia del contratto di lavoro nel quale sono riportate le mansioni di lavoro in aria compressa
- ovvero scheda delle visite mediche cui vengono sottoposti periodicamente i lavoratori cassonisti.

Lavori svolti da palombari

a) documentazione relativa all'azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo oggetto di verifica che attesti che la medesima azienda svolge lavori per i quali sono richieste le prestazioni dei palombari:

- certificato rilasciato dalla camera di commercio dal quale risulti lo svolgimento di lavori subacquei e marittimi, bonifica dei fondi marini e degli specchi d'acqua, servizi di supporto alla ricerca scientifica marina subacquea;

b) copia del libretto di ricognizione rilasciato al palombaro in servizio dal locale dal comandante del porto

- ovvero certificato rilasciato dalla capitaneria di porto attestante l'iscrizione al Registro dei palombari;
- contratto individuale di lavoro dal quale risulta lo svolgimento dell'attività di palombaro;
- busta paga dalla quale risulta la maggiorazione per lo svolgimento dell'attività di palombaro.

*Lavori ad alte temperature*

- a) contratto di lavoro con l'indicazione della qualifica di operaio;
 - b) documentazione attestante i dati presenti negli archivi aziendali dalla quale risulti il periodo durante il quale il lavoratore è stato adibito a lavorazioni che espongono ad alte temperature.
- Per le mansioni non espressamente indicate a titolo esemplificativo dal decreto interministeriale 19 maggio 1999, e cioè per le mansioni diverse da quelle degli addetti alle fonderie di 2° fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale, la documentazione dovrà comprovare l'esistenza delle condizioni di esposizione ad alte temperature, i cui valori limite sono indicati nella circolare n. 115 del 2001.

Lavorazioni del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio

- a) documentazione relativa all'azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo oggetto di verifica che attesti che la medesima azienda svolgeva attività di estrazione presso cave di materiale di pietra o ornamentale.
- Le competenti strutture territoriali avranno cura di verificare sulla procedura Hydra Web che nell'oggetto sociale dell'azienda risulti desumibile lo svolgimento della predetta attività;
- b) contratto individuale di lavoro dal quale si desume la mansione di «soffiatore».

Lavori di asportazione dell'amianto

- a) documentazione relativa all'azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo oggetto di verifica che attesti che la medesima azienda ha svolto attività di asportazione dell'amianto:
 - copia del piano di lavoro di asportazione dell'amianto comunicato alla competente autorità di vigilanza;
- b) contratto di lavoro individuale.

Lavori espletati in spazi ristretti

- a) documentazione dalla quale risulti che è stata svolta attività in spazi ristretti che espongono il lavoratore a rischi di inalazione di sostanze pericolose, ad esplosioni o a mancanza di ossigeno derivanti dalle ridotte dimensioni dello spazio in cui svolge l'attività.

Lavori svolti da conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto collettivo

- a) documentazione relativa all'azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo oggetto di verifica che attesti che la medesima azienda, ancorché non pubblica, svolga servizio pubblico di trasporto collettivo. Si cita ad esempio il servizio pubblico locale svolto per il trasporto scolastico degli alunni delle scuole materne e delle scuole dell'obbligo;
- b) estratto matricolare rilasciato dal datore di lavoro nel quale sono contenuti gli elementi utili per l'individuazione dell'attività svolta dal lavoratore interessato nonché il relativo periodo di svolgimento.

Notazioni finali riguardanti la documentazione

Nei casi di presentazione di documentazione connotata da specificità che non consenta una inequivocabile valutazione della stessa per i fini di cui trattasi, le competenti strutture territoriali avranno cura di inoltrare detta documentazione e la relativa domanda presentata dal lavoratore alle Direzioni Regionali dell'Istituto per il successivo inoltro alla Direzione Centrale Pensioni al seguente indirizzo di posta elettronica: helpusuranti@inps.it

5.2 Reiezione domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori faticosi e pesanti

Non potranno essere accolte le domande presentate da lavoratori per i quali non risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

- appartenenza ad una o più delle tipologie di lavoratori dipendenti contemplati dal decreto legislativo n. 67;
- requisito anagrafico e contributivo previsto per l'accesso al pensionamento agevolato.

Non potranno essere accolte le domande presentate da lavoratori che abbiano svolto lavoro faticoso e pesante in qualità di lavoratore autonomo.

Del pari dovranno essere adottati provvedimenti di reiezione per le domande presentate da lavoratori in possesso della massima anzianità contributiva.



Non dovranno, altresì, essere accolte le domande per le quali non risulti soddisfatta la condizione della procedibilità per mancata presentazione della documentazione entro il 6 dicembre 2011.

6. Procedimento accertativo

Come previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale, l'istruttoria delle domande trasmesse ai sensi dell'articolo 1 dello stesso decreto è svolta dalla sede territorialmente competente dell'ente previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto. Per la verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio ed in relazione alle singole istanze, detto ente può avvalersi di rappresentanti di altri enti previdenziali e assicurativi e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché della collaborazione, sulla base di specifiche intese, di rappresentanti delle Aziende sanitarie locali o di altri enti pubblici. Sulla base di quanto stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 2, l'espletamento del procedimento accertativo da parte degli enti previdenziali avviene secondo criteri individuati d'intesa con le amministrazioni pubbliche e gli altri enti coinvolti nel procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento dello svolgimento di attività faticose e pesanti.

7. Meccanismo di salvaguardia e monitoraggio delle domande accolte

L'articolo 3 del decreto interministeriale, al comma 1, stabilisce che il monitoraggio delle domande accolte, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, è effettuato attraverso l'analisi dei dati provenienti dall'accertamento, presso l'Inps, delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali interessati e concernenti:

- a) la data di perfezionamento, per ogni lavoratore, dei requisiti pensionistici agevolati;
- b) l'onere finanziario connesso ad ogni anticipo pensionistico;
- c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Il comma 2 dello stesso articolo 3 del decreto interministeriale stabilisce che qualora l'onere finanziario accertato sia superiore allo stanziamento previsto, la decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati è differita in ragione della data di maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

8. Comunicazione da parte dell'Ente previdenziale

Il comma 3 dell'art. 2 del Dlgs n. 67/2011 stabilisce che l'Ente previdenziale, dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico, comunica all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all'Ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge. Al riguardo l'art. 4, c. 1, del decreto interministeriale fissa i termini per la predetta comunicazione stabilendo che, in esito alla domanda di accesso al beneficio previsto dal Dlgs n. 67, l'ente previdenziale comunica al lavoratore interessato entro il 31.12.2011, in riferimento ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 30.9.2011:

- a) l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
- b) l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria. In tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione;
- c) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Con successivo messaggio verranno illustrate le modalità operative attinenti alle procedure applicative del meccanismo di salvaguardia ed alla comunicazione da inviare ai soggetti interessati.

9. Verifiche ispettive, modalità di rilevazione e comunicazione del datore di lavoro, scambio dati

Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito all'applicazione degli articoli 5, 6 e 7 del decreto interministeriale che attengono rispettivamente alle verifiche ispettive, modalità di rilevazione e comunicazione da parte del datore di lavoro dello svolgimento delle attività particolarmente faticose e pesanti e allo scambio di informazioni tra enti.

10. Ricorsi e riesame

Come disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale, tutti i ricorsi amministrativi



avverso i provvedimenti di rigetto della domanda di accesso al beneficio pensionistico, per motivi attinenti al merito, adottati dall'ente previdenziale in esito al procedimento accertativo di cui al punto 6, devono essere presentati ai Comitati regionali per i rapporti di lavoro, territorialmente competenti, costituiti presso le Direzioni regionali per il lavoro, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs n. 124 del 23 aprile 2004, nel termine di 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di rigetto. Decorso il termine di 90 giorni previsto per la decisione, il ricorso si intende respinto. In caso di ricorsi presentati all'Inps, attinenti al merito del provvedimento di rigetto, si deve procedere alla trasmissione degli stessi alle Direzioni regionali dell'Istituto per il successivo inoltro ai predetti competenti Comitati regionali per i rapporti di lavoro. Le domande respinte per motivi diversi dal merito dovranno essere riesaminate, su istanza dell'interessato, dalla struttura territoriale che ha adottato il provvedimento di reiezione.

RASSEGNA CIRCOLARI, MESSAGGI E NORMATIVA

Ricostituzione pensione e rata gennaio 2012	Inps - Msg. 13.12.2011, n. 23576 Oggetto: Pagamento della rata di gennaio 2012. Differimento della riapertura della procedura di ricostituzione. Chiusura prime liquidazioni dell'Ago.	In attesa dei dati per l'adeguamento delle pensioni da erogare nel 2012 (perequazione delle pensioni), restano attive le procedure di prima liquidazione dei fondi speciali e delle convenzioni internazionali già avviate dagli uffici Inps. La riapertura della procedura di calcolo delle ricostituzioni è posticipata alla conclusione dell'estrazione dei flussi di pagamento della rata di gennaio 2012.
Accertamento esistenza in vita dei pensionati all'estero	Inps - Msg. 12.12.2011, n. 23563 Oggetto: Accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati residenti all'estero.	Citi (banca erogatrice delle pensioni all'estero del gruppo Citybank) accetterà, nei casi in cui il pensionato non possa produrre l'attestazione standard dell'esistenza in vita, i moduli di certificazione di esistenza in vita emessi dagli enti pubblici locali. Nel caso in cui pervengano certificazioni diverse, la banca dovrà verificare la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali che rendono accettabile la certificazione con allungamento dei tempi del processo di accertamento dell'esistenza in vita e, nei casi in cui il certificato non sia risultato idoneo, dovrà ripetere la certificazione, secondo modalità diverse. I Patronati devono spedire a Citi l'attestazione o la certificazione di esistenza in vita secondo le modalità indicate e, contestualmente, inviare alla precedente banca erogatrice (lcbpi), via fax o posta elettronica, una copia dello stesso documento.
Riduzione acconto Irpef ai pensionati	Inps - Msg. 9.12.2011, n. 23448 Oggetto: Rimborso del secondo acconto Irpef ai pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale.	Dal 15 dicembre 2011 l'Inps rimborserà ai pensionati in assistenza fiscale il 17% dell'acconto Irpef non dovuto nel caso in cui abbiano già avuto a novembre la trattenuta. Sono escluse dal predetto conguaglio le situazioni dei soggetti che avevano posizioni di conguagli da assistenza fiscale sia a credito che a debito.
Accredito del servizio militare nella gestione autonomi	Inps - Msg. 6.12.2011, n. 23190 Oggetto: Accredito figurativo del servizio militare in caso di iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi - richiesta di ricostituzione della pensione - scioglimento della riserva contenuta nel messaggio 1526 del 21.01.2011.	I pensionati già assicurati all'Ago Inps che hanno accreditato il servizio militare nella gestione stessa, possono trasferire l'accredito ad una delle gestioni autonome dell'Inps qualora l'importo della pensione risulti così più favorevole. In questo caso la pensione, risultante dall'unificazione a suo tempo delle due contribuzioni (Ago e gestione autonomi), potrà essere ricostituita.
Rimborso Inpdap del maggiore acconto Irpef	Inpdap - Nota operativa 2.12.2011 Oggetto: Differimento di versamento di acconti di imposta di cui al Dpcm 21 novembre 2011.	Con il rateo di dicembre 2011 della pensione l'Inpdap, in qualità di sostituto di imposta, ha rimborsato ai pensionati la differenza tra l'intero acconto Irpef già trattenuto e quanto realmente dovuto (sulla base della riduzione del 17% disposta dal Dpcm 21 novembre 2011). Per i trattamenti pensionistici esteri il rimborso avverrà col rateo di gennaio 2012.



Pensioni e prestazioni Ue ed extra Ue



Coordinamento tra stati membri: al via l'aggiornamento in "tempo reale"

Andrea Costa Dottore commercialista e Revisore legale in Roma

Per uno scambio efficiente dei dati tra le istituzioni degli Stati membri competenti, i «nuovi» regolamenti comunitari in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, operativi dal 1° maggio 2010, hanno previsto l'utilizzo dello strumento elettronico, in grado di assicurare, a regime, un aggiornamento dei dati in tempo reale.

L'Inps con la **circolare n. 156 del 15 dicembre 2011** ha reso noto di aver pubblicato i Paper Sed della serie P, in materia di pensioni, sostitutivi dei formulari della serie E200, e quelli della serie H, orizzontali a tutti i settori della sicurezza sociale.

Con la **circolare n. 157 del 15 dicembre 2011** l'Istituto ha inoltre provveduto ad informare della pubblicazione dei Paper Sed della serie R, in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi.

Infine, con la **circolare Inps n. 161 del 22 dicembre 2011** sono stati pubblicati i Paper Sed della serie S, U e F in materia, rispettivamente, di prestazioni di malattia e maternità, di prestazioni di disoccupazione, di prestazioni familiari, sostitutivi dei formulari della serie E100, E300, E400.

CIRCOLARE INPS	OGGETTO	PAPER SED DI RIFERIMENTO
Inps, circ. n. 156 del 15.12.2011	Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Paper Sed della serie P in materia di pensioni, sostitutivi dei formulari della serie E200, e H (orizzontali).	P - H
Inps, circ. n. 157 del 15.12.2011	Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Paper Sed della serie R, in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi, e H (orizzontali). Informativa pervenuta dalle istituzioni tedesche - variazione <i>iter</i> procedurale in materia di recupero di prestazioni indebite tramite compensazione (articolo 72, paragrafi 1 e 2, del regolamento (Ce) n. 987/2009).	R - H
Inps, circ. n. 161 del 22.12.2011	Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Paper Sed della serie S (prestazioni di malattia e maternità), U (prestazioni di disoccupazione), F (prestazioni familiari) e H (orizzontali), sostitutivi dei formulari della serie E100, E300 ed E400.	S - U - F - H

Lo scambio elettronico di informazioni. Il periodo transitorio

Il regolamento (Ce) n. 883/2004, così come modificato dal regolamento (Ce) n. 988/2009, ed il regolamento di attuazione n. 987/2009, hanno previsto che, a regime, le istituzioni comunitarie competenti in materia di sicurezza sociale debbano scambiarsi i dati per via telematica, mediante il sistema Eessi - Electronic Exchange of Social Security Information.

Sono state individuate le seguenti 8 aree di sicurezza sociale cui corrispondono specifici documenti identificati dalle lettere A, P, S, F, DA, U, H, R e non più dalla lettera «E».

AREE DI SICUREZZA SOCIALE	CORRISPONDENTE IN LINGUA INGLESE	SERIE DELLA DOCUMENTAZIONE
Legislazione applicabile	Applicable legislation	A
Pensioni	Pensions	P
Assistenza sanitaria	Sickness	S
Assegni familiari	Family benefits	F



AREE DI SICUREZZA SOCIALE	CORRISPONDENTE IN LINGUA INGLESE	SERIE DELLA DOCUMENTAZIONE
Infortuni sul lavoro e malattie professionali	Accidents at work and occupational diseases	DA
Disoccupazione	Unemployment	U
Questioni trasversali	Horizontal issues	H
Recupero	Recovery	R

In merito è previsto un periodo transitorio, di adeguamento alle nuove procedure. In particolare, l'art. 95 del regolamento n. 987/2009 prevede che «Ciascuno Stato membro può beneficiare di un periodo transitorio per lo scambio di dati per via elettronica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di applicazione. Tali periodi transitori non superano 24 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione. Tuttavia, ove si verifichi un ritardo significativo nella costituzione della necessaria infrastruttura comunitaria (Electronic Exchange of Social Security Information - Eessi) rispetto all'entrata in vigore del regolamento di applicazione, la commissione amministrativa può decidere una congrua proroga di detti periodi. Le modalità pratiche per i periodi transitori necessari di cui al paragrafo 1 sono stabilite dalla commissione amministrativa al fine di assicurare il necessario scambio di dati per l'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione».

Con la decisione E1 del 12 giugno 2009, riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio, la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha stabilito che, durante il periodo transitorio, ovvero fino al 30 aprile 2012:

- ❑ i principi cui ispirarsi debbano essere quelli della buona collaborazione tra istituzioni, del pragmatismo e della flessibilità, garantendo una transizione «senza scosse» ai cittadini;
- ❑ i modelli della serie E, basati sui «vecchi» regolamenti (Cee) n. 1408/71 e n. 574/1972, vengano via via sostituiti dalla versione cartacea dei documenti elettronici strutturati (Seds);
- ❑ gli Stati membri che dispongano di applicazioni elettroniche nazionali che producono moduli della serie E possono continuare ad utilizzarli, purché siano pienamente garantiti i diritti dei cittadini;
- ❑ le istituzioni sono tenute ad accettare informazioni pertinenti su qualsiasi documento rilasciato da un'altra istituzione anche se trasmesso con contenuto o struttura obsoleti.

Con le Circolari in commento l'Inps ha provveduto ad informare che, con decisione n. E3 del 19 ottobre 2011, non ancora pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea al momento in cui si scrive, la Commissione amministrativa ha prorogato il periodo transitorio di ulteriori due anni, ovvero sino al 20 aprile 2014.

Dunque, sino a tale data, sarà ancora possibile trasmettere le informazioni mediante gli E-forms, ed i Paper Sed; successivamente gli scambi di dati dovranno avvenire unicamente in via telematica mediante i Sed (Structured Electronic Documents).

Pubblicazione dei Paper Sed in materia di pensioni

Le disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche dettate dai «nuovi» regolamenti di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale sono state oggetto, da parte dell'Inps, di precedenti interventi⁽¹⁾.

PRASSI INPS IN MATERIA DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE	
Circolare	Oggetto
Circ. n. 82 dell'1.07.2010	Disposizioni di carattere generale
Circ. n. 84 dell'1.07.2010	Disposizioni in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi ed in materia di diritti delle istituzioni degli Stati membri nei confronti dei terzi responsabili
Circ. n. 88 del 2.07.2010	Disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche
Circ. n. 100 del 23.07.2010	Nuovi regolamenti e pacchetti formativi
Circ. n. 124 del 17.09.2010	Nuovi regolamenti comunitari e Guida pratica denominata «Disposizioni Ue sulla sicurezza sociale - I diritti di coloro che si spostano nell'Unione europea»
Circ. n. 165 del 28.12.2010	Prestazioni pensionistiche e formulario P1
Circ. n. 41 del 25.02.2011	Cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro

(1) Per un approfondimento, si veda A. Costa, M. Cicciù, *Distacco dei lavoratori in ambito Ue*, in *Guida al lavoro*, 2010, 28, Inserto; M. Cicciù, A. Costa, *Distacco Ue: istruzioni Inps per prestazioni e pensioni*, in *Guida al lavoro*, 2010, 29, pp. 90 e ss.; A. Costa, *Sicurezza sociale: l'Inps spiega l'applicabilità ai cittadini extra Ue*, in *Guida al lavoro*, 2011, 13, pp. 22 e ss.



PRASSI INPS IN MATERIA DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE	
Circolare	Oggetto
Circ. n. 41 del 25.02.2011	Cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro
Circ. n. 51 del 15.03.2011	Regolamento (Ue) n. 1231 del 24 novembre 2010
Circ. n. 127 del 30.09.2011	Cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto affinché i lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi possano beneficiare dei prepensionamenti previsti dall'articolo 37 della legge n. 416 del 5 agosto 1981 e successive modifiche

Con la Circolare n. 156/2011 l'Inps ha trasmesso i Paper Sed della serie P in materia di prestazioni pensionistiche, sostitutivi dei formulari della serie E200, unitamente ad alcune Guide pratiche, in lingua italiana⁽²⁾ ed inglese⁽³⁾.

Per i Paper Sed della serie P e gli equivalenti E-forms si rimanda alla circolare in commento reperibile sul sito www.inps.it.

Pubblicazione dei Paper Sed in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi

Le disposizioni in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi dettate dai «nuovi» regolamenti di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale sono state già oggetto di precedenti chiarimenti da parte dell'Istituto.

PRASSI INPS IN MATERIA DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE	
Circolare	Oggetto
Circ. n. 82 dell'1.07.2010	Disposizioni di carattere generale
Circ. n. 84 dell'1.07.2010	Disposizioni in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi ed in materia di diritti delle istituzioni degli Stati membri nei confronti dei terzi responsabili
Circ. n. 100 del 23.07.2010	Nuovi regolamenti e pacchetti formativi
Circ. n. 51 del 15.03.2011	Regolamento (Ue) n. 1231 del 24 novembre 2010

Con la Circolare n. 157/2011 l'Inps ha trasmesso i Paper Sed della serie R in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi, unitamente ad alcune Guide pratiche, in lingua inglese, inerenti le linee guida per l'utilizzo dei Sed serie R e H, e ad un'informativa delle istituzioni tedesche sulla variazione della procedura in materia di recupero di prestazioni indebite tramite compensazione. L'Istituto ha precisato, inoltre, che in applicazione all'art. 75, par. 3, del regolamento (Ce) n. 987/2009, «gli organismi comunitari hanno fissato una soglia minima degli importi, pari a 350 euro, per i quali può essere presentata una domanda di recupero. Tale soglia è derogabile in presenza di uno specifico accordo tra istituzioni».

Per i Paper Sed della serie R si rimanda alla circolare in commento reperibile sul sito www.inps.it.

Pubblicazione dei Paper Sed comuni a tutti i settori della sicurezza sociale

Tutte le Circolari richiamate, ovvero la n. 156/2011, la n. 157/2011 e la n. 161/2011, richiamano i medesimi Paper Sed della serie H, comuni a tutti i settori della sicurezza sociale, riportati nell'appendice n. 3. La Guida, in lingua inglese, sull'utilizzo dei Paper Sed della serie H è allegata alla Circ. n. 156/2011⁽⁴⁾.

Pubblicazione dei Paper Sed in materia di disoccupazione

Le disposizioni in materia di disoccupazione dettate dai «nuovi» regolamenti di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale sono state già oggetto di precedenti chiarimenti da parte dell'Istituto⁽⁵⁾.

(2) Linee guida per l'uso dei Sed, dei Flussi e del Documento portatile P1 relativi alle prestazioni pensionistiche, febbraio 2011.

(3) Eessi, *Guidelines for the use of Pension Seds, Flows and Portable Document P1*, febbraio 2011.

(4) Eessi, *Guidelines for the use of Horizontal Seds and Flows*, febbraio 2011.

(5) Per un approfondimento, si veda A. Costa, *Prestazioni di disoccupazione in ambito Ue: i nuovi formulari*, in *Guida al lavoro*, 2010, 42, 98 e ss.



PRASSI INPS IN MATERIA DI PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE

Circolare	Oggetto
Circ. n. 82 dell'1.07.2010	Disposizioni di carattere generale
Circ. n. 85 dell'1.07.2010	Disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione
Circ. n. 100 del 23.07.2010	Nuovi regolamenti e pacchetti formativi
Circ. n. 124 del 17.09.2010	Nuovi regolamenti comunitari e Guida pratica denominata «Disposizioni Ue sulla sicurezza sociale - I diritti di coloro che si spostano nell'Unione europea»
Circ. n. 132 del 20.10.2010	Prestazioni di disoccupazione e formulari U1, U2 e U3
Circ. n. 136 del 28.10.2010	Chiarimenti sul diritto dei lavoratori frontalieri all'indennità di disoccupazione agricola
Mess. n. 28706 del 16.11.2010	Chiarimenti in materia di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'istituzione competente ai disoccupati che si recano in un altro Stato membro; calcolo delle prestazioni
Circ. n. 51 del 15.03.2011	Regolamento (Ue) n. 1231 del 24 novembre 2010
Mess. n. 14726 del 15.07.2011	Chiarimenti in materia di lavoratori frontalieri, lavoratori diversi dai frontalieri e lavoratori stagionali; articolo 65 del regolamento (Ce) n. 883/2004 e disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente

Con la Circolare n. 161/2011 l'Inps ha trasmesso i Paper Sed della serie U in materia di prestazioni di disoccupazione, unitamente ad una Guida pratica, in lingua inglese⁽⁶⁾, inerente le linee guida per l'utilizzo dei Sed e dei documenti portatili della serie U. L'Istituto ha inoltre provveduto a comunicare che il Paper Sed U002 è stato ridenominato, mentre il Paper Sed U029 è stato eliminato, in quanto ritenuto superfluo.

Per i Paper Sed della serie U si rimanda alla circolare in commento reperibile sul sito www.inps.it.

Pubblicazione dei Paper Sed in materia di prestazioni familiari

Le disposizioni in materia di prestazioni familiari dettate dai «nuovi» regolamenti di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale sono state già oggetto di precedenti chiarimenti da parte dell'Istituto⁽⁷⁾.

Circolare	Oggetto
Circ. n. 82 del 1.07.2010	Disposizioni di carattere generale
Circ. n. 86 del 2.07.2010	Disposizioni in materia di prestazioni familiari
Circ. n. 100 del 23.07.2010	Nuovi regolamenti e pacchetti formativi
Circ. n. 124 del 17.09.2010	Nuovi regolamenti comunitari e Guida pratica denominata «Disposizioni Ue sulla sicurezza sociale - I diritti di coloro che si spostano nell'Unione europea»
Circ. n. 51 del 15.03.2011	Regolamento (Ue) n. 1231 del 24 novembre 2010

Con la Circolare n. 161/2011 l'Inps ha trasmesso i Paper Sed della serie F in materia di prestazioni familiari, unitamente ad una Guida pratica, in lingua inglese⁽⁸⁾, inerente le linee guida per l'utilizzo dei Sed della serie F. L'Istituto ha provveduto a comunicare che i Paper Sed F010 e F011 sono stati eliminati, in quanto ritenuti superflui, mentre il Paper Sed F020 è stato ridenominato.

Per i Paper Sed della serie F si rimanda alla circolare in commento reperibile sul sito www.inps.it.

Pubblicazione dei Paper Sed in materia prestazioni di malattia e maternità

Le disposizioni in materia di prestazioni di malattia e maternità dettate dai «nuovi» regolamenti di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale sono state già oggetto di precedenti chiarimenti da parte dell'Istituto⁽⁹⁾.

(6) Eessi, *Guidelines for the use of Unemployment Benefits SEDs, Flows and Portable Documents U1, U2 and U3*, febbraio 2011.

(7) Per un approfondimento, si veda A. Costa, M. Cicciù, *Le prestazioni familiari nei nuovi regolamenti Ue di sicurezza sociale. Il caso pratico*, in *Guida alle pensioni*, 2011, 0, 92 e ss.

(8) Eessi, *Guidelines for the use of Family Benefit Seds and Flows*, febbraio 2011.

(9) Per un approfondimento, si veda A. Costa, M. Cicciù, *Le prestazioni familiari nei nuovi regolamenti Ue di sicurezza sociale. Il caso pratico*, in *Guida alle pensioni*, 2011, 0, 92 e ss.



PRASSI INPS IN MATERIA DI PRESTAZIONI DI MALATTIA E MATERNITÀ

Circolare	Oggetto
Circ. n. 82 dell'1.07.2010	Disposizioni di carattere generale
Circ. n. 87 del 2.07.2010	Disposizioni in materia di prestazioni di malattia e maternità
Circ. n. 100 del 23.07.2010	Nuovi regolamenti e pacchetti formativi
Circ. n. 124 del 17.09.2010	Nuovi regolamenti comunitari e Guida pratica denominata «Disposizioni Ue sulla sicurezza sociale - I diritti di coloro che si spostano nell'Unione europea»
Circ. n. 51 del 15.03.2011	Regolamento (Ue) n. 1231 del 24 novembre 2010

Con la Circolare n. 161/2011 l'Inps ha trasmesso i Paper Sed della serie S in materia di prestazioni di malattia e maternità, unitamente ad una Guida pratica, in lingua inglese⁽¹⁰⁾, inerente le linee guida per l'utilizzo dei Sed e dei documenti portatili della serie S. L'Istituto ha provveduto a comunicare che:

❑ sono stati ridenominati i Paper SED S040, S041, S071, S072;

❑ sono stati eliminati i Paper SED S022, S023, S025;

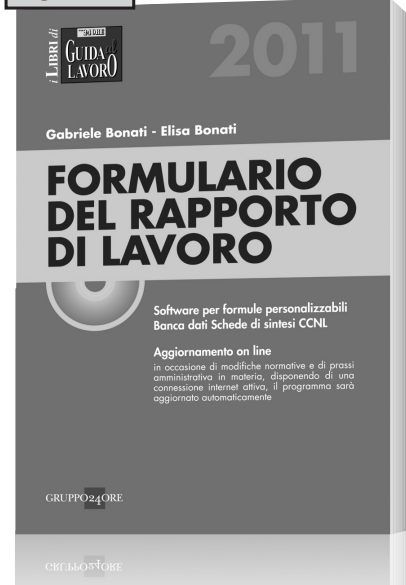
❑ i Paper Sed S020 e S024 sono stati sostituiti dal Paper Sed H020, la cui risposta è da comunicare con il Paper Sed H021.

Per i Paper Sed della serie S si rimanda alla circolare in commento reperibile sul sito www.inps.it.

(10) Eessi, *Guidelines for the use of Sickness Seds, Flows and Portable Documents S1, S2, S3*, febbraio 2011.

I LIBRI DI GUIDA AL LAVORO DE IL SOLE 24 ORE

NOVITÀ



FORMULARIO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Software per formule personalizzabili

Banca dati Schede di sintesi CCNL

Gabriele Bonati - Elisa Bonati

Il **Formulario del Rapporto di Lavoro** è aggiornato con le novità introdotte dal Decreto Sviluppo, dalla Manovra Finanziaria e dalla Manovra di Ferragosto.

IL VOLUME

Completo, di facile consultazione e di semplice utilizzo, permette di contestualizzare il particolare istituto del rapporto di lavoro nel quadro normativo di riferimento. **Ogni singola scheda**, infatti, è sviluppata secondo un preciso ordine logico: **la disposizione di riferimento, la funzione, le sanzioni, gli aspetti fiscali e gli aspetti contributivi.**

IL SOFTWARE

Permette di compilare, attraverso dei percorsi guidati, le lettere **che regolano il rapporto di lavoro**: dall'assunzione, alla gestione del rapporto di lavoro, fino alla cessazione. Il programma, che permette di creare sia formule **standard** che **personalizzabili**, offre anche la possibilità di integrare il fac-simile con i dati dell'anagrafica dell'azienda, del dipendente e con quelli del CCNL applicato, selezionandoli direttamente dall'archivio presente nel programma. Le formule create possono essere stampate, modificate e salvate sul proprio computer. In occasione di modifiche normative e di prassi amministrativa in materia, il programma **si aggiorna automaticamente**. È necessario avere una connessione internet attiva.

Pagg. 190 – € 50,00 + Iva

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo

www.librerie.ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE



Contenzioso previdenziale



Accertamento tecnico preventivo obbligatorio nei giudizi in materia di invalidità

Silvano Imbriaci *Avvocato in Firenze*

L'Inps, con la circolare 30 dicembre 2011, n. 168, dirama le prime istruzioni operative ed applicative in ordine al nuovo procedimento previsto dal Dl n. 98/2011 per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione delle prestazioni in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché pensione di inabilità e assegno di invalidità ex legge n. 222/1984.

L'art. 38, comma 1, n. 1) lett. b) del Dl n. 96 del 6 luglio 2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011), ha introdotto, all'interno del processo previdenziale, l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis c.p.c.), sul modello della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis c.p.c.), con lo scopo evidente di porre una limitazione alla proliferazione delle cause previdenziali in materia di invalidità civile e di invalidità Inps mediante l'apposizione di un filtro preliminare (procedimento a cognizione sommaria) finalizzato ad una statuizione tendenzialmente «concordata» (o, meglio accettata) e definitiva sui presupposti di tipo medico-sanitario necessari per l'attribuzione della prestazione.

Le precisazioni dell'Inps appaiono effettivamente utili anche per aiutare l'interprete nella difficile opera di sistemazione di questo nuovo procedimento preventivo, in vigore per i procedimenti instaurati dal 2 gennaio 2012, e sicuramente di non facile ed immediata comprensione, anche per la presenza di alcune questioni applicative e di coordinamento con il rito previdenziale che scaturiscono sin dalla semplice lettura del testo normativo. È utile quindi ripercorrere fase per fase il procedimento, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla circolare dell'Istituto.

La norma pone un onere specifico al soggetto che intenda proporre, in via giudiziale, domanda di riconoscimento dei propri diritti nelle controversie di invalidità: la presentazione con **ricorso** al giudice competente ai sensi dell'art. 442 c.p.c. presso il tribunale nel cui circondario risiede l'attore di una

istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie fondanti la pretesa fatta valere (che dunque deve essere indicata nell'istanza: non è ammissibile una richiesta di accertamento generico del grado di invalidità). Il riferimento al **ricorso** deve essere letto quale indicazione delle modalità di presentazione dell'istanza. Non è prevista infatti la previa notifica alla controparte ma direttamente il deposito in cancelleria dell'atto cui seguirà la notifica una volta che il tribunale abbia fissato la data della prima udienza di comparizione. L'istanza è soggetta al pagamento del contributo unificato previsto per i ricorsi in materia previdenziale.

In punto di individuazione del tribunale competente, la versione della norma contenuta nel decreto legge introduceva una disposizione (forse involontariamente) derogatoria del criterio di cui all'art. 444, comma 1, c.p.c. L'istanza per l'accesso all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, secondo il testo del decreto, doveva essere presentata presso il tribunale **del capoluogo di provincia** rispetto alla residenza dell'attore-ricorrente, ciò comportando sicuramente un maggior onere per l'interessato costretto a rivolgersi non più al tribunale più vicino alla propria effettiva residenza ma, eventualmente, al tribunale del proprio capoluogo di provincia. La stortura è stata eliminata in sede di conversione mediante il ripristino del criterio di cui all'art. 444, comma 1 ossia la competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, **nella cui circoscrizione** ha la residenza l'attore (art. 444, comma 1 c.p.c.). La presentazione di questa istanza costituisce per espresso dettato normativo, **condizione di procedibilità** della domanda giudiziaria volta ad ottenere la prestazione richiesta. Se infatti è depositato ricorso giudiziario senza che sia stata preventivamente depositata istanza ex art. 445-bis c.p.c., il giudice dovrà rilevare la improcedibilità del ricorso ed assegnare alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza o per la conclusione dell'Atpo.

In realtà la questione principale che si impone nell'esame preliminare di questa norma riguarda proprio la natura dell'istanza ex art. 445-bis c.p.c.:



costituisce atto introduttivo del giudizio in materia di invalidità oppure è solo una fase «conciliativa» che non presuppone la formale instaurazione della causa (cfr. ad esempio lo strumento previsto dall'art. 322 c.p.c., che comunque non è applicabile ai diritti indisponibili)? Il fatto che tale istanza costituisca condizione di procedibilità, così come il modello a cui la norma si ispira, fa presumere che nella mente del legislatore il procedimento per Atpo costituisca semplicemente una fase a cognizione sommaria, finalizzata ad una statuizione definitiva circa la sussistenza del requisito sanitario (omologa dell'accertamento). La circolare dell'Inps tuttavia sembra attribuire a questa istanza una maggiore rilevanza. Da una parte, infatti, è la stessa norma che assegna alla richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico l'efficacia interruttiva della prescrizione (probabilmente una volta che tale istanza sia debitamente notificata, allo stesso modo in cui il deposito semplice del ricorso giudiziario in materia di prestazioni di per sé non è atto idoneo ad interrompere la prescrizione se non è seguito dalla regolare notifica). Per altro verso, l'Inps precisa che la presentazione dell'istanza costituisce atto idoneo ad impedire la decadenza, istituto che, soprattutto in materia di invalidità civile, ha tempi di maturazione molto rapidi (la domanda giudiziale deve essere proposta entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa: art. 42, comma 3, Dl n. 269/2003 conv. in legge n. 326/2003). Vero è che di norma la decadenza è impedita dall'esercizio dell'azione, ossia dalla domanda giudiziale. E poi la norma esplicitamente tratta solo degli effetti sulla prescrizione e non parla di decadenza. Ma sarebbe sostanzialmente inutile il nuovo art. 445-bis (anzi porterebbe ad una duplicazione dei giudizi in materia di invalidità) se obbligasse il ricorrente a presentare comunque un sollecito ricorso in via giudiziale per impedire la decadenza, salvo poi o ottenere dal giudice la concessione di un termine per la presentazione dell'istanza (che comunque rimane condizione di procedibilità, rilevabile d'ufficio, anche se non oltre la prima udienza) o presentare separatamente un'autonoma istanza di accertamento tecnico preventivo. Più semplice riconoscere direttamente a questa istanza la natura di atto (introduttivo del giudizio) impeditivo della decadenza (con la certezza che, in ogni caso, il legislatore avrebbe potuto spendere qualche parola in più per sciogliere questo nodo interpretativo).

Per quanto riguarda il procedimento, il nuovo art. 445-bis c.p.c. richiama le norme sulla consulenza

tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis c.p.c.), nonché le disposizioni di cui all'art. 10 comma 6-bis, del Dl n. 203/2005 (conv. in legge 248/2005: sono le disposizioni sulla consulenza tecnica in materia di invalidità civile, fra l'altro modificate dallo stesso Dl n. 98/2011) e all'art. 195 c.p.c. Nello stesso tempo detta, nei commi successivi, norme procedurali originali. Ne esce un sistema piuttosto macchinoso che si snoda attraverso alcuni passaggi che solo la pratica quotidiana potrà sicuramente meglio definire e/o aggiustare.

Il giudice, ricevuta l'istanza, fissa con decreto l'udienza di comparizione per il conferimento dell'incarico. Si presume che, comunque, il giudice effettui una disamina generale sul contenuto dell'istanza per non procedere oltre a fronte di richieste abnormi o chiaramente nulle o inammissibili (esempio insussistenza del requisito anagrafico). La circolare dell'Inps, nel silenzio della norma, e nonostante il procedimento rimanga formalmente a cognizione sommaria, consiglia comunque ai suoi difensori di costituirsi nei termini di cui all'art. 416 c.p.c. con tutto quello che segue in merito al verificarsi di decadenze per la costituzione tardiva. Probabilmente è questo il luogo e il momento in cui possono essere rappresentate al giudice alcune questioni preliminari in merito alla proponibilità dell'istanza (esempio difetto di domanda amministrativa) o alla procedibilità (difetto di presentazione del ricorso amministrativo per le ipotesi in cui si controverta in materia di prestazioni ex legge n. 222/1984), risultando altrimenti inutile e contraria ai principi in materia di economia processuale, la prosecuzione di un'attività di accertamento a fronte del difetto di requisiti processuale e sostanziali indefettibili. Per questo, è possibile affermare che la previa presentazione della domanda amministrativa e la conclusione della fase amministrativa, ove prevista, costituiscono condizioni per l'accesso al giudice anche nella forma sommaria indicata dall'art. 445-bis c.p.c.

All'udienza di comparizione il giudice nominerà il Ctu e fisserà il giorno di inizio delle operazioni peritali. Allo svolgimento delle operazioni si riferisce il rinvio all'art. 10, comma 6-bis, cit., oggetto di alcune correzioni da parte dell'art. 38 del Dl n. 98/2011 (comma 7). In sostanza, secondo il nuovo testo del comma 6-bis, il consulente ha l'obbligo di inviare almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al Direttore della Sede provinciale Inps (o al suo delegato) e la prova di detta comunicazione dovrà essere allegata alla relazione peritale, a pena di nullità della stessa Ctu.



A questo punto del procedimento l'applicazione dell'art. 195 c.p.c. implica la trasmissione, entro un termine stabilito dal giudice, della relazione dal consulente alle parti costituite con fissazione di un termine per il deposito di osservazioni e sintetica valutazione su queste a firma del Ctu (procedimento ex art. 195 c.p.c. come modificato in tal senso dall'art. 46, comma 5, della legge n. 69/2009). Il comma 4 del nuovo art. 445-bis c.p.c. tuttavia regola il procedimento solo a partire dal termine delle operazioni peritali, limitandosi ad un semplice richiamo all'art. 195 cit.. Pare logico che le operazioni peritali, se devono comunque dar conto delle osservazioni delle parti, non potranno non essere svolte nelle forme procedurali dell'art. 195 c.p.c.

In ogni caso, al termine delle operazioni, il giudice con decreto comunicato alle parti fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la dichiarazione della propria volontà di contestare o meno le conclusioni dell'elaborato peritale. Questa dichiarazione non sembra richiedere formalità particolari al di là della redazione per iscritto e del deposito in Cancelleria nel termine indicato dal giudice. Non pare necessaria, in altre parole, l'indicazione dei motivi di dissenso (o di consenso) all'elaborato del Ctu, dovendo solamente emergere in modo chiaro la volontà di contestarne o meno il contenuto.

Si apre, a questo punto, una biforcazione nel procedimento:

a) **nel caso di mancata contestazione** il giudice entro i successivi trenta giorni omologa con decreto l'accertamento del requisito sanitario conformemente a quanto stabilito dal Ctu, previa verifica circa la congruità dell'elaborato peritale, provvedendo anche sulle spese. Il decreto, immutabile e non impugnabile, è notificato agli enti competenti per la verifica degli altri requisiti necessari per l'attribuzione del trattamento (cd. requisiti contributivi e/o socio-economici). La verifica di tali requisiti sembra dunque scomparire dall'orizzonte cognitivo del giudice, almeno in questa fase, rimanendo gli stessi confinati al rango di condizioni di erogabilità della prestazione, più che di condizioni dell'azione. L'Inps potrà infatti, sia pure in presenza di decreto di omologa ma in difetto di tali requisiti, negare comunque l'attribuzione della prestazione. Si pone allora il problema della tutela in sede giudiziaria. Se si ritiene che il giudizio ex art. 445-bis sia esclusivamente finalizzato all'accertamento del requisito sanitario, il ricorso giudiziario in contestazione potrà avere ad oggetto solo questo requisito. Pertanto, volendo portare all'attenzione del giudice la verifica dei requisiti extra-

sanitari, dovrà essere presentato un nuovo ricorso, con cui l'interessato chiederà l'attribuzione della prestazione, e nel quale però non sarà più possibile mettere in discussione il risultato dell'accertamento peritale. In presenza dei requisiti, invece, la successiva erogazione del trattamento dovrà comunque intervenire nel termine massimo di 120 giorni dalla notifica del decreto agli enti.

b) **nei casi di mancato accordo:** quando vi sia dichiarazione di dissenso, ossia nel caso in cui le parti non siano d'accordo nell'accettare le conclusioni della relazione tecnica (anche se appare quanto meno fuori luogo parlare di **accordo** in una materia, come quella previdenziale, avente ad oggetto diritti indisponibili), la parte che intenda contestare il contenuto dell'accertamento dovrà depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso, il vero e proprio ricorso introduttivo del giudizio (con relativo pagamento del contributo unificato), specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione. Il termine per l'introduzione del giudizio di merito è espressamente qualificato come perentorio; allo stesso modo i motivi della contestazione non potranno essere generici ma dovranno riguardare elementi specifici di contestazione a pena di inammissibilità. La presenza di questi obblighi stringenti di sostanza e di forma, assieme all'indicazione della perentorietà del termine, esprimono la volontà del legislatore di limitare il più possibile l'accesso alla verifica giudiziale della Ctu, privilegiando le ipotesi di critiche puntuali e documentate, a fronte di contestazioni solo generiche e di stile.

Proprio alla luce di questa manifesta intenzione del legislatore deve essere interpretata restrittivamente anche l'ipotesi del mancato deposito del ricorso nel termine perentorio pur in presenza di dichiarazione di contestazione regolarmente depositata. Questa ultima, da sola, non appare infatti sufficiente a perfezionare l'effettiva e completa contestazione che si realizza solo mediante dichiarazione di dissenso accompagnata da deposito del ricorso nei termini perentori. Quindi in mancanza di una completa contestazione è possibile ipotizzare che il giudice possa comunque omologare l'accertamento del requisito sanitario, come nell'ipotesi in cui manchi sin dall'inizio una dichiarazione di dissenso.

Non è chiaro se il ricorso debba essere limitato alla sola verifica del requisito sanitario o se possa invece investire globalmente il diritto alla prestazione nel suo complesso. A favore di questa tesi militano ragioni di economia processuale, anche se l'impostazione complessiva della norma sem-

L'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO NELLE CAUSE DI INVALIDITÀ (ART. 445-BIS C.P.C.)

(ricorsi depositati dal 1° gennaio 2012)

PRESUPPOSTI

Controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità, pensione inabilità, assegno invalidità

PROCEDIMENTO

Deposito di istanza di accertamento tecnico
ex art. 442 c.p.c.
Tribunale nel cui circondario risiede l'attore



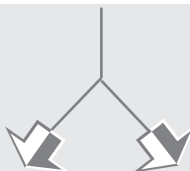
Decreto di fissazione udienza nomina Ctu
Fissazione data inizio operazioni peritali



Espletamento operazioni peritali
art. 10, comma 6-bis, DI n. 203/2005
Art. 195 c.p.c.



Il giudice fissa con decreto comunicato alle parti il termine non sup. a 30 giorni per la dichiarazione con atto scritto depositato in Cancelleria circa la volontà di contestazione delle conclusioni del Ctu



ASSENZA DI CONTESTAZIONE	CONTESTAZIONE
Il giudice omologa l'accertamento del requisito sanitario conformemente alle conclusioni del Ctu, provvedendo sulle spese, con decreto non impugnabile né modificabile	Deposito del ricorso in cancelleria entro 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso (termine perentorio)
Notifica del decreto agli enti	Specificazione motivi di contestazione
Verifica dei requisiti extra-sanitari Pagamento della prestazione entro 120 giorni	Sentenza <i>non</i> appellabile (accertamento requisito sanitario)



bra finalizzata ad un intervento giudiziale solo eventuale e come tale limitato solo all'accertamento sanitario.

Al termine del giudizio di merito, il Giudice pronuncerà sentenza. Nella versione contenuta nel decreto n. 98/2011 la sentenza pronunciata ai sensi del comma 6 dell'art. 445-bis era ritenuta inappellabile. Con la conversione del decreto era scomparsa la norma sulla inappellabilità, salvo poi essere stata reintrodotta dalla legge n. 183 del 12 novembre 2011, che all'art. 27, comma 1, lett. f) ha definitivamente eliminato il secondo grado di giudizio di merito successivo all'accertamento tecnico preventivo per tutte le cause di natura sanitaria Inps iniziate dopo la data dell'1.1.2012. Il divieto di impugnazione costituisce una pesante limitazione al diritto di difesa, soprattutto nel caso in cui si ritenga che il giudizio di merito abbia come oggetto non semplicemente la verifica del requisito sanitario, ma anche l'attribuzione della pretesa previdenziale nel suo complesso.

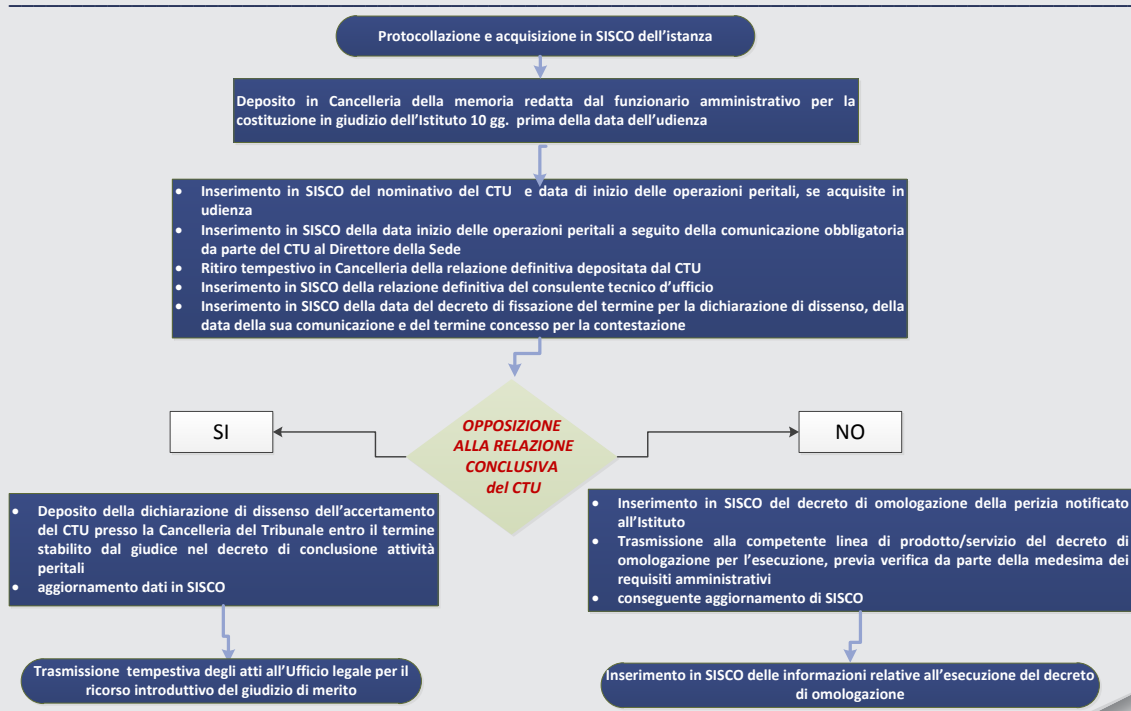
La circolare dell'Inps accompagna alla descrizione del procedimento alcune indicazioni di dettaglio utili per una migliore gestione di questo strumento soprattutto nelle zone dove il conten-

zioso in materia di prestazioni previdenziali, per l'altissimo numero delle controversie, costituisce un problema ancora di difficile soluzione. Per questo, interesse specifico dell'Istituto è che alle indagini peritali sul requisito sanitario sia sempre effettivamente presente un medico dell'Istituto e un ruolo importante per la regia dell'intero sistema è affidato al Direttore della Sede, cui sono assegnate funzioni di raccordo tra i vari protagonisti della vicenda.

Allo stesso modo la circolare prevede un ruolo di primo piano anche per i medici dell'Istituto cui è affidato il compito di verificare, in presenza della notifica dell'istanza per Atpo, l'eventuale presenza di elementi che giustifichino la riforma d'ufficio in senso favorevole al ricorrente dell'accertamento medico legale impugnato, attivando il procedimento di autotutela. Appare infine assai significativo, al fine di consentire la partecipazione costante dei medici dell'Istituto, il suggerimento di concordare anche con gli uffici giudiziari l'individuazione di luoghi istituzionali (locali messi a disposizione del tribunale, ambulatori presso l'Inps o altre sedi) nei quali concentrare anche temporalmente lo svolgimento delle operazioni peritali.

Allegato 1 - Inps - Circolare 30 dicembre 2011, n. 168

Attività della «UO gestione organizzativa ricorsi amministrativi» nel procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c.





Rassegna della Cassazione

a cura di **Salonia e Associati** Studio legale in Roma e Milano

Rassegna curata dal Prof. Alessandro Brignone

Pensione di reversibilità

**Cass. civ. sez. VI,
Ordinanza 15 novembre 2011, n. 23958**

Previdenza e assistenza - Pensione di reversibilità - Contrazione di ulteriore matrimonio - Indebita percezione dei ratei della pensione successivi a tale evento - Dolo - Sussiste - Restituzione delle somme percepite indebitamente

Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali (nella specie, assegno di reversibilità), limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario. Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto che può essere dedotta, in particolare, da un comportamento attivo diretto ad ingannare l'ente erogatore, quale la falsa dichiarazione a questo diretta di non aver contratto un ulteriore matrimonio.

Nota - Il caso oggetto della decisione della Suprema Corte - e che avrebbe meritato una minore stringatezza della sentenza - è di particolare interesse, in quanto riguarda la diffusa fattispecie della percezione indebita della pensione di reversibilità anche a seguito della contrazione di un nuovo matrimonio, non tanto a seguito di un errore materiale dell'istituto erogatore quanto, piuttosto, a dolo dell'interessato.

Nel caso di specie, al giudizio per cassazione si è giunti a seguito del ricorso presentato dal percettore della pensione di reversibilità contro la sentenza della Corte d'Appello che - accogliendo a sua volta una richiesta dell'Inps - aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di prima istanza aveva condannato la ricorrente a restituire all'Istituto previdenziale somme percepite indebitamente a titolo, come detto, di pensione di reversibilità. In particolare, le somme oggetto della decisione impugnata erano relative ai ratei di pensione di reversibilità per il primo coniuge della ricorrente, percepiti, per un periodo di oltre otto anni, in costanza di un secondo matrimonio.

Il ricorso per cassazione, del quale la Corte riporta stralci testuali per sottolinearne la genericità, si basa su un unico - «indistinto» - sottolinea causticamente la Corte - motivo, con il quale, denunciata la violazione di «alcune norme di legge (sic!) nello stabilire che debbano essere restituiti i ratei pensionistici che si presumono essere stati riscossi indebitamente», il ricorrente lamenta altresì che non sia stato applicato

l'art. 52 della legge n. 88/1989, ove si afferma che «le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti (omissis) possono essere in ogni momento rettifiche dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscalate rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato». Ma, osserva la Corte, poiché pacificamente, anche alla luce del tenore della disposizione richiamata e in particolare del periodo che chiude il passo citato, la legge disciplina i casi di «errore» da parte dell'ente previdenziale, sono invece soggette a recupero le somme la cui indebita percezione da parte dell'interessato sia stata dovuta al comportamento doloso dello stesso. Nel caso di specie, continua la pronuncia, la Corte territoriale ha - «con ragionamento articolato e privo di vizi logici» - provato che la percezione della pensione del primo coniuge sia avvenuta, a seguito della contrazione del secondo matrimonio, con la piena consapevolezza del suo carattere indebito. Per il suo indubbio contenuto suggestivo, la stessa Corte richiama tra i molteplici elementi probatori su cui si fondano le decisioni di merito, la circostanza secondo cui, in una dichiarazione sottoscritta a circa tredici anni dal nuovo matrimonio, la ricorrente abbia depennato la parte relativa alla sua contrazione. Concludendo, le normative speciali - quali quella richiamata - che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e, in particolare, alla pensione di reversibilità, limitano l'applicabilità delle norme di diritto comune sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario. Tale stato soggettivo consiste - come nel caso che ci occupa - anche nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, che può essere dedotta, in particolare, da un comportamento attivo diretto ad ingannare l'ente erogatore, quale la falsa dichiarazione a questo diretta di non aver contratto un ulteriore matrimonio.

Merita un cenno anche la decisione sulle spese, che - dato che il giudizio non era diretto ad ottenere una prestazione previdenziale - sono pienamente imputate alla ricorrente.

Condono previdenziale e omissione contributiva

Cass., sez. lav., 19 novembre 2011, n.

27468

Previdenza e assistenza - Assicurazione invali-



dità, vecchiaia e superstiti contributi e minimo di contribuzione in genere - Corresponsione di retribuzioni inferiori a quelle contrattuali - Condono - non rilevano ai fini dell'ammissione al beneficio

In caso di regolarizzazione di omissioni contributive non si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 9, della legge n. 389/1989, cosicché le riduzioni dell'articolo 6 spettano anche nel caso in cui i lavoratori siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1. La regolarizzazione prevista dalle leggi sul condono attiene esclusivamente agli aspetti contributivi, e non a quelli retributivi, da ciò conseguendone che la regolarizzazione contributiva, con il condono previdenziale, impedisce la perdita del beneficio degli sgravi e della fiscalizzazione degli oneri sociali, nonostante l'avvenuto pagamento di retribuzioni inferiori ai minimi risultanti dai contratti collettivi di categoria

Nota - Nel nostro diritto del lavoro e della previdenza sociale, da molti anni ormai, i contratti collettivi di lavoro, in particolare quelli nazionali di categoria, hanno acquisito un ruolo che trascende ampiamente la loro natura giuridica eminentemente privatistica, essendo stati assunti, nella legge e nella giurisprudenza, come parametro di riferimento, in particolare per la materia retributiva, per l'integrazione del contratto di lavoro lacunoso o anche, come si vedrà subito, per la concessione di taluni benefici concessi dalle leggi di previdenza.

La vicenda che la Cassazione è chiamata a decidere nella sentenza che si annota, prende proprio le mosse da un verbale di accertamento ispettivo a carico di un imprenditore al quale - in funzione della corresponsione ai propri dipendenti di retribuzioni inferiori a quelle stabilite nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale - erano stati contestati sgravi contributivi e fiscalizzazione di oneri sociali illegittimamente conguagliati.

Il principio generale in materia è, infatti, quello stabilito dal Dl n. 338 del 9 ottobre 1989, articolo 1, convertito, con modificazioni, in legge n. 389 del 7 dicembre 1989, che prevede la «nota regola» - come afferma la stessa Corte in un passaggio della motivazione - che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, e, ai fini della decisione del caso de quo, contratti collettivi aventi le caratteristiche sopra ricordate.

L'articolo 6, comma 1, della stessa legge prevede una riduzione del contributo per il servizio sanitario nazionale a carico del datore di lavoro (fiscalizzazione degli oneri sociali), ma il comma 9 dello stesso articolo esclude tali benefici per i lavoratori che siano stati retribuiti con retribuzione inferiore a quella dell'articolo 1, comma 1.

Tanto premesso, il profilo che rileva nel caso de quo è quello della applicabilità o meno delle leggi che, nel corso degli anni, hanno disposto le condizioni per l'accesso a condoni volti, da un lato, al superamento del cospicuo contenzioso previdenziale e, dall'altro, per agevolare l'incasso da parte degli Istituti previdenziali di parte dei crediti da essi vantati, considerando che l'imprenditore aveva - come detto - corrisposto ai propri dipendenti

retribuzioni inferiori a quelle contrattuali.

Il procedimento giudiziario aveva avuto inizio con l'opposizione al Decreto Ingiuntivo emesso su richiesta dell'Inps. Tale opposizione, estremamente articolata, si era fondata - per il profilo che qui rileva in modo particolare - sulla circostanza secondo cui l'imprenditore aveva presentato domanda di condono nei termini previsti dal Dl n. 6 del 15 gennaio 1993, ex articolo 4, convertito nella legge n. 63 del 17 marzo 1993, e aveva a tale scopo pagato all'Inps la somma di lire 13.686.000. Inoltre, l'opponente aveva successivamente presentato domanda di regolarizzazione contributiva ai sensi del Dl n. 166 del 29 marzo 1996, articolo 3, precisando, con annotazione apposta in calce alla domanda, che tale domanda sostituiva quella avanzata nel 1994, e che non allegava alcun bollettino di versamento in quanto quello effettuato in relazione al condono della domanda precedente era «satisfattivo» di quella successiva. Riteneva, infine, che «in ogni caso, ove debito residuo vi fosse stato, andava applicata la sanatoria di cui alla legge n. 662 del 23 dicembre 1996, articolo 1, comma 230».

Il ricorso veniva, tuttavia, respinto dal pretore di Campobasso e, successivamente, dalla Corte d'Appello della medesima città.

Il giudice del gravame, in particolare, preliminarmente rilevato che l'omissione contributiva, in relazione alla quale l'Inps ha chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento, aveva avuto origine dalla mancata sottoposizione ai contributi obbligatori della parte di retribuzioni non corrisposte rispetto ai minimi contrattuali, e che tale omissione aveva comportato un credito contributivo in favore dell'Inps, oltre alle somme aggiuntive, rigetta il ricorso dell'imprenditore sulla base di due «rationes decidendi». La prima attiene alla circostanza secondo cui il Dl n. 6 del 15 gennaio 1993, articolo 4, convertito nella legge n. 63 del 17 marzo 1993, sulla cui base l'imprenditore aveva richiesto il primo condono, ha escluso la sanatoria per i debiti contributivi connessi a sgravi indebitamente conguagliati. Secondariamente, la Corte ritiene che la sanatoria di cui alla legge n. 662 del 23 dicembre 1996, articolo 1, comma 230, anch'essa invocata nel ricorso, pur riguardando tutti i debiti contributivi in atto al momento della sua entrata in vigore, ed essendo perciò applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio, richiede «la prova dell'avvenuto pagamento delle differenze retributive precedentemente omesse, prova nella specie non fornita» (le quietanze sottoscritte dai lavoratori erano state giudicate dalla Corte d'Appello «espressione di compiacente adesione di quei dipendenti ad una circostanza non provata dai documenti contabili»).

Avverso la sentenza d'appello, l'imprenditore ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo di ricorso, giudicato poi assorbente rispetto agli altri tre dalla Suprema Corte, che - lo si può anticipare - lo ha ritenuto fondato, il ricorrente censura la prima ratio decidendi della sentenza impugnata. Si sottolinea, infatti, come la stessa sentenza d'appello dia atto che il ricorrente aveva presentato nel giugno del 1996 la domanda di regolarizzazione contributiva ai sensi del Dl n. 166 del 28 marzo 1996, articolo 3, precisando, con annotazione apposta in calce ad essa, che tale domanda sostituiva quella avanzata nel 1994 ai sensi del Dl n. 6/1993, ma che, pur dando atto di tale circostanza, la sentenza impugnata ha contraddittoriamente escluso gli effetti del condono



previsti dal provvedimento legislativo più recente, «più estesi», e quindi più favorevoli, di quelli disposti dal Dl n. 6/1993, articolo 4, comprendendo essi «anche gli effetti di cui al Dl n. 338 del 9 ottobre 1989, articolo 6, commi 9 e 10, convertito nella legge n. 389 del 7 dicembre 1989».

Il ricorso è, come detto, ritenuto fondato dalla Corte che motiva ampiamente il proprio convincimento, ricostruendo sia il quadro normativo relativo ai principi che regolano la materia (riportati in apertura) sia la successione nel tempo e il tenore delle leggi di condono applicabili al caso di specie, tanto diffusamente che, nell'economia di questa nota, non è possibile darne conto.

Il nucleo essenziale della decisione dei giudici di legittimità, però, è sinteticamente tratteggiato in un passaggio dove, sulla scorta delle norme che dispongono che in caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 9, della legge n. 389/1989⁽¹⁾, la Corte ne ricava conclusivamente che «le riduzioni dell'articolo 6 spettano anche nel caso in cui i lavoratori siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1». Richiamando la prevalente giurisprudenza di legittimità, la Corte ritiene «fondata sul testo normativo» la ricostruzione secondo cui «la regolarizzazione prevista dalle leggi sul condono attiene esclusivamente agli aspetti contributivi, e non a quelli retributivi», da ciò conseguendone che la regolarizzazione contributiva, con il condono previdenziale, impedisce la perdita del beneficio degli sgravi e della fiscalizzazione degli oneri sociali, nonostante l'avvenuto pagamento di retribuzioni inferiori ai minimi risultanti dai contratti collettivi di categoria⁽²⁾.

La Suprema Corte ritiene, infine, imputabili i pagamenti effettuati al successivo, più ampio, condono di cui al Dl n. 166 del 28 marzo 1996, considerato che il pagamento del condono ex Dl n. 6/1993, non era integralmente «satisfattivo» e che tale debito residuo rimetteva in gioco le leggi successive sul condono.

Omissione contributiva

Cass., sez. lav., 5 dicembre 2011, n.

25939

Previdenza e assistenza - Natura subordinata del rapporto di lavoro - Omissione contributiva - Sanzioni civili - Inapplicabilità dello «jus superveniens»

In materia di sanzioni per il ritardato o l'omesso pagamento di contributi previdenziali, è escluso che in una controversia relativa alle sanzioni civili (somme aggiuntive) e interessi per omesso versamento di contributi dovuti all'Inps, possa rilevare lo

«*jus superveniens*» di cui alla legge n. 388/2000, articolo 116, comma 8, e segg., contenente norme più favorevoli ai contribuenti, atteso che nessuna di tali disposizioni induce a ritenere la retroattività, cosicché ne è esclusa l'applicabilità a violazioni accertate prima della relativa entrata in vigore.

Gli atti di disposizione, ai quali si applica la disciplina dell'articolo 2113 cod. civ., debbono attenersi alle conseguenze patrimoniali del mancato o irregolare versamento dei contributi e non già all'obbligo del datore di lavoro di corrispondere i contributi all'Inps, perché quest'obbligo non può mai venir meno per effetto di pattuizioni intercorse tra il datore di lavoro ed il lavoratore all'inizio o durante lo svolgimento del rapporto, essendo queste espressamente travolte dalla nullità ex articolo 2115 cod. civ., ed inoperanti nei confronti dell'ente previdenziale.

Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale.

Nota - La recentissima pronuncia che si annota presenta più di un motivo di interesse, sia perché essa riguarda una fattispecie concreta assai ricorrente (l'omissione contributiva relativa ad un rapporto di lavoro subordinato, fittiziamente qualificato in altro modo), sia perché la dinamica dei rapporti personali tra datore di lavoro e lavoratore ha, nelle specie, condotto quest'ultimo - in evidente situazione di soggezione psicologica e materiale - a rinunciare alla originaria pretesa (abbandonando il giudizio per l'accertamento della natura subordinata del rapporto), senza con ciò poter interrompere il procedimento volto alla soddisfazione dei crediti dell'ente previdenziale.

La vicenda aveva, infatti, preso le sue mosse da un verbale dell'Ispettorato del lavoro che aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il titolare di un esercizio commerciale e un suo dipendente, che - al contrario - il primo aveva asserito essere l'autonomo gestore dell'esercizio medesimo, attribuitosi unilateralmente il proprio compenso. Poiché, invece, dalle risultanze ispettive era emerso che il compenso, determinato nella modesta cifra di un milione di lire al mese (il procedimento riguarda gli anni 1993 - 1996), era stato determinato dal reale titolare dell'esercizio commerciale,

- (1) Il comma 9 dispone, infatti, che «le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che: a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali; b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1; c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1».
- (2) Nella medesima direzione: Cass. 20 novembre 2002 n. 16370, in «Giust. civ. Mass». 2002, 2018; Cass. 19 maggio 2003 n. 7858; Cass. 25 giugno 2007 n. 14711, in «Mass. giur. lav.», 2003, 178, con nota di Rondo.



che il dipendente non sopportava alcun rischio di impresa, che egli, infatti, operava sul conto corrente del titolare del negozio, a cui erano, peraltro, intestate le licenze e al quale afferiva la proprietà di tutti i beni strumentali e di tutte le scorte, la Corte territoriale aveva ritenuto sufficientemente provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Il dipendente, che era intervenuto in una prima fase nel processo di merito per l'accertamento della subordinazione, se ne era successivamente ritirato. La Corte d'appello, nella sentenza impugnata per Cassazione dal titolare dell'esercizio, aveva considerato ininfluyente tale comportamento del dipendente, non potendo esso essere addotto come prova della natura non subordinata del rapporto di lavoro, ed essendo semmai tale comportamento indice (secondo l'opinione di chi scrive) della situazione di soggezione dello stesso, anche per le sue precarie condizioni di salute, nei confronti del datore di lavoro.

I ricorsi per cassazione, decisi dalla sentenza che si annota, erano stati due: il primo avverso la pronuncia relativa alle sanzioni conseguenti l'omissione contributiva e il secondo avverso la cartella esattoriale per i contributi omessi. La Suprema Corte li riunisce, in quanto connessi dall'esigenza di decidere dell'esistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato tra l'esercente del negozio e il suo dipendente. Le doglianze del ricorrente si erano essenzialmente fondate, in primo luogo, sulla mancata applicazione delle norme contenute all'art. 116, comma 12, della legge n. 388/2000 che, distinguendo, come ampiamente noto, l'omissione contributiva dall'evasione, ha previsto per la prima sanzioni minori rispetto alla seconda. La Corte - che non entra nel merito della qualificazione della fattispecie sanzionatoria (se essa debba, cioè qualificarsi come omissione o come evasione, ritenendo, pertanto corretta l'impostazione della Corte territoriale che l'aveva ritenuta una omissione contributiva) - ribadisce, sullo specifico tema, il suo costante insegnamento (essa stessa cita Cass. 12 aprile 2010, n. 8651) e ritiene non applicabile retroattivamente le norme in tema di sanzioni civili contenute nella citata legge del 2000, per l'assenza di ogni espressa previsione della stessa in tale direzione, dichiarando così infondato il motivo di ricorso.

In ordine al motivo di ricorso fondato, come detto, sulla rinuncia del dipendente all'accertamento della natura subordinata del suo rapporto di lavoro con l'esercente, la Corte, anche in questo caso rifacendosi ad un suo costante insegnamento, afferma - nel rigettarlo - essere tale comportamento privo di effetti nei confronti dell'ente previdenziale, poiché l'obbligo al versamento dei contributi non può venir meno - ai sensi dell'art. 2115, comma 3, del codice civile - in seguito ad intese tra le parti del rapporto di lavoro, una volta che la natura del rapporto di lavoro che aveva legato le stesse nel periodo per il quale valeva l'accertamento ispettivo era stata accertata come «subordinata».

Infine, sugli altri motivi di ricorso volti a denunciare, da un lato, la violazione dell'art. 2094 del codice civile, per l'errata qualificazione del rapporto come subordinato e, dall'altro, il difetto di motivazione in ordine a tale qualificazione, la Corte rammenta che non è censurabile in sede di legittimità l'accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito che, peraltro, nel caso concreto, appare sorretto da motivazione non affetta da vizi logici o giuridici.

Omesso versamento di ritenute previdenziali

Cass. pen., sez. III,
28 novembre 2011, n. 44066

Previdenza e assistenza - Contributi obbligatori - Omissione - Pagamento delle retribuzioni - Costituisce prova del reato

L'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, a fronte di un'imputazione di omesso versamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, può essere provata sia mediante il ricorso a prove documentali (nella specie, i cosiddetti modelli Dm/10 trasmessi dal datore di lavoro all'Inps) e testimoniali, sia mediante il ricorso alla prova indiziaria.

Nota - La pronuncia della III sezione penale della Corte di Cassazione che si annota riveste un particolare rilievo sia per il principio di diritto che essa ribadisce sulla scorta di un orientamento ormai consolidato⁽³⁾, sia per il tono delle sue statuizioni, tanto severo da porsi - per chi vorrà leggerla - quasi come un monito. Essa decide conclusivamente un procedimento giudiziario avviato nel 2009, nel corso del quale un imprenditore titolare di una ditta di montaggio di ponteggi era stato condannato, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, della legge n. 638/1983, sia in primo grado che in appello, alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 400,00 di multa per aver omesso il versamento all'Inps delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei suoi lavoratori dipendenti per alcuni mesi dal 2004 al 2007. All'imputato era stata anche contestata, in funzione della reiterazione dei comportamenti collegati dall'unicità dell'intento criminoso, la continuazione nel reato, ai sensi dell'art. 81, capoverso, del codice penale. La Corte viene chiamata a decidere del ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la pronuncia del gravame, alla quale egli contesta vizi di motivazione per carenza o manifesta illogicità della stessa in ordine all'accertamento dell'effettivo pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti. La strategia difensiva si fonda su una pronuncia delle sezioni unite della Suprema Corte risalente al 2003⁽⁴⁾,

(3) Giurisprudenza costante. In senso conforme alla pronuncia che si annota, si v. Cass. pen., sez. III, 7 ottobre 2009, n. 46451, in «Ced. Cass.», n. 245610, nonché Cass. pen., sez. III, 14 febbraio 2007, n. 6064, Saggese, in «Dir. e prat. lav.», 2007, p. 2274, con nota di Guariniello, *Omissioni contributive e prova del pagamento delle retribuzioni*.

(4) Cass. sez. un., 28 maggio 2003, n. (...), in «Riv. pen.», 2003, 1069, con nota di Montagna, *Per l'omesso versamento di ritenute previdenziali, le Sezioni unite riportano la giurisprudenza al senso della ragione*, ha ritenuto che il reato di cui all'art. 2 della legge n. 638 dell'11 novembre 1983, non sia configurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione.



con la quale essa aveva ricomposto il precedente contratto giurisprudenziale insorto in applicazione delle norme richiamate del 1983, con pronunce che - ai fini del reato da queste previsto - non ritenevano necessaria la corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori e pronunce ove tale presupposto era ritenuto dirimente. Le Sezioni Unite avevano aderito a tale seconda impostazione, ritenendo non configurabile il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, della legge n. 638/1983 nel caso in cui le retribuzioni non fossero state effettivamente corrisposte ai lavoratori.

La difesa dell'imputato, così, aggredisce la pronuncia della Corte territoriale contestandole un difetto di motivazione nella parte in cui, non dando rilievo alle difficili condizioni economiche della ditta nel periodo in cui si erano verificati i fatti contestati all'imputato, non avrebbe fondato la propria decisione sulla rigorosa prova dell'avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori.

I giudici della III sezione della Corte di Cassazione ritengono «manifestamente infondato» il ricorso, in quanto la sentenza impugnata, così come quella di primo grado, aveva fondato la prova dell'avvenuta corresponsione delle retribuzioni sia sul dato materiale emergente dalle denunce effettuate dallo stesso imputato nei modelli «10/2» inviati

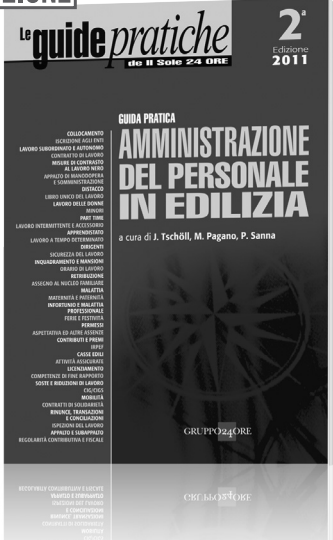
all'Inps, sia sui riscontri testimoniali, univoci e concordanti, secondo cui i lavoratori, nonostante le difficoltà economiche dell'impresa, avevano continuato a percepire regolarmente i loro compensi.

Il monito di cui si diceva in apertura di questa nota è, con ogni evidenza, rivolto a chi, sapendo di aver corrisposto ai lavoratori le retribuzioni le cui ritenute previdenziali non sono state versate all'Inps e conoscendo l'ormai consolidato orientamento della Corte, basato proprio sulla pronuncia delle Sezioni Unite del 2003, che condiziona la sussistenza del reato al presupposto della effettiva corresponsione ai lavoratori delle retribuzioni medesime, tenta con argomentazioni «generiche e manifestamente infondate», come afferma con severità la pronuncia in esame nelle sue conclusioni, di evitare la condanna.

Ma il monito è, indirettamente, rivolto, ad avviso di chi scrive, anche alle Corti territoriali, affinché motivino diligentemente le proprie decisioni potendo contare - per le argomentazioni di diritto - sulla guida ragionevole della giurisprudenza di legittimità, tanto più decisiva se corroborata da una recente pronuncia a Sezioni Unite della stessa Suprema Corte.

LE GUIDE PRATICHE DE IL SOLE 24 ORE

NUOVA
EDIZIONE



GUIDA PRATICA AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE IN EDILIZIA

a cura di J. Tschöll, M. Pagano, P. Sanna

La Guida pratica - che affianca **alla trattazione della disciplina generale** relativa alla gestione del personale dipendente quella **specificata rivolta al settore edile** delineata dai contratti collettivi - illustra, in modo semplice e pratico, **tutti i rapporti che si instaurano tra datore di lavoro, lavoratore dipendente e cassa edile**. Di particolare interesse, inoltre, è la parte rivolta alle **problematiche che insorgono nella gestione della Cassa integrazione guadagni** (tecnica e meteo), nella quale vengono dettagliatamente illustrati le **modalità di calcolo dell'indennità a carico INPS**, i riflessi di tale evento sul **cedolino paga dei lavoratori** e le **modalità di compilazione della modulistica di riferimento**. Infine, sono presenti le sezioni del volume dedicate alla gestione degli **eventi malattia e infortunio** (durante i quali si verifica l'intervento degli istituti previdenziali/assicurativi unitamente a quello delle casse edili), **degli appalti e subappalti**, della **somministrazione di manodopera** e della **regolarità contributiva e fiscale**.

Pagg. 650 - € 57,00

GRUPPO 24ORE

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilssole24ore.com

LE NUOVE PENSIONI?

Una guida chiarisce tutto.



GUIDA ALLE PENSIONI

È il nuovo mensile dedicato alla previdenza del lavoro dipendente, privato e pubblico, e del lavoro autonomo. Si rivolge a tutti i consulenti del lavoro, avvocati giuslavoristi, enti e casse previdenziali, Istituti di patronato e sindacati, CAF e a tutti coloro che operano nel mondo del Lavoro e della Previdenza. Chiara immediata e completa, la guida offre una trattazione a 360° della materia attraverso esempi applicativi, casi pratici svolti con numerosi schemi di calcolo, tabelle ufficiali degli enti previdenziali, le ultime indicazioni dell'INPS, i testi di commento e le risposte ai quesiti.

**NUOVA RIVISTA
IN OFFERTA LANCIO!**

BUONO D'ORDINE

51074

☒ **Sì** desidero abbonarmi per un anno (11 numeri)
a "GUIDA ALLE PENSIONI" a soli € 110,00 anziché a € 140,00

D15842



VIA FAX

Inviare il coupon compilato via fax al numero

02 o 06 3022.5402

Per il pagamento riceverà il bollettino di CCP direttamente al suo recapito



VIA MAIL

Il coupon compilato può essere inviato in PDF anche all'indirizzo:

fax.5402@ilsolo24ore.com

Per il pagamento riceverà il bollettino di CCP direttamente al suo recapito



VIA TEL

Chiamando il numero **02 o 06 3022.5680**

esclusivamente con pagamento tramite Carta di credito

COGNOME NOME

REGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

CAP

CITTÀ

PROV.

TELEFONO

CELLULARE

E-MAIL

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

**ATTENZIONE!
CAMPI OBBLIGATORI**



ON LINE

Solo a questo indirizzo: **shopping24.it**



CONCORSO 2012

Aderendo on line ha diritto a partecipare
all'edizione 2012 del concorso "Abbonati&Vinci"
www.abbonatievinci.ilsolo24ore.com

Clausola contrattuale: la sottoscrizione dell'offerta dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi di Gruppo 24 Ore. Se non desidera riceverle, bari la casella qui accanto ☐ **Informativa ex D.Lgs. 196/03:** Il Sole 24 ORE S.p.A., Titolare del trattamento, raccoglie presso di Lei e tratta, con modalità anche automatizzate connesse ai fini, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma serve per conferire i servizi indicati e, se ha espresso la relativa opzione, per aggiornarla su iniziative ed offerte del Gruppo. Potrà esercitare i diritti dell'art. 7 D.lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) rivolgendosi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Generale dell'Area Professionale presso Il Sole 24 ORE S.p.A. - Database Marketing Via Carlo Pisacane 1, 20016 Pero (MI). L'elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento è disponibile presso l'Ufficio Privacy al medesimo indirizzo. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli ordini, al marketing, all'amministrazione e al servizio clienti e potranno essere comunicati alle Società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne che svolgono attività connesse all'evasione dell'ordine e all'eventuale invio di nostro materiale promozionale. **Consenso:** Con il conferimento dell'indirizzo e-mail e del numero di telefono (del tutto facoltativi) esprime il Suo specifico consenso all'utilizzo di detti strumenti per l'invio di informazioni commerciali.

GRUPPO **24ORE**